

XIX LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII) .....	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (III e VI) .....	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX) .....	»	12
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	23
GIUSTIZIA (II) .....	»	46
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	53
DIFESA (IV) .....	»	64
FINANZE (VI) .....	»	67
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	76
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	84
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	92
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	95
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	101
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	108

PAGINA BIANCA

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio febbraio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale. C. 908 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione X) ( <i>Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni</i> ) .....	3
Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 889 Governo (Parere alla Commissione VI) ( <i>Esame e conclusione – Parere con osservazione</i> ) .....	4

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Giovedì 23 febbraio 2023. – Presidenza del presidente Gianfranco ROTONDI.*

#### La seduta comincia alle 14.35.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio febbraio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale. C. 908 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla Commissione X).

*(Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alfonso COLUCCI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 908 e rilevato che:

*sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:*

il provvedimento, originariamente composto da 10 articoli per un totale di 11

commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 12 articoli, per un totale di 17 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla *ratio* unitaria di adottare misure per l'ex-Ilva e misure, anche di carattere processuale e procedimentale, per la continuità produttiva degli stabilimenti industriali di carattere strategico nazionale; al riguardo, andrebbe approfondita la riconducibilità alla *ratio* sopra richiamata delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-*bis* (interventi per il settore aeronautico); all'articolo 1-*bis* (interventi per le situazioni di crisi industriale complessa, con particolare riferimento alla regione Sicilia) e all'articolo 4-*bis* (norme di carattere generale relative al comitato di sorveglianza nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza);

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 17 commi, uno richiede l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare è prevista l'adozione di un decreto ministeriale;

sul testo originario del provvedimento, successivamente alla presentazione del disegno di legge di conversione al Senato, il

26 gennaio 2023, sono pervenute l'analisi tecnico-normativa (ATN) e la dichiarazione di esenzione dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) ai sensi dell'articolo 7 del DPCM n. 169 del 2017 motivata con il ridotto impatto del provvedimento sugli assetti concorrenziali e in termini di costi di adeguamento, destinatari e risorse pubbliche impiegate;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

**Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.**

**C. 889 Governo.**

(Parere alla Commissione VI).

*(Esame e conclusione – Parere con osservazione).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Catia POLIDORI, *relatrice*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 889 e rilevato che:

*sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:*

il provvedimento, composto da tre articoli, per un totale di sei commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla *ratio* unitaria di introdurre misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed econo-

miche in materia edilizia e definire il perimetro della responsabilità derivante dal meccanismo della cessione dei crediti ad essa connessa;

*sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:*

la lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 1, nel definire i casi di esclusione della responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e dei cessionari, prevede tra le altre cose che tale responsabilità sia esclusa quando venga presentata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà quando la "normativa vigente" non preveda l'obbligo di notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'azienda sanitaria locale; la responsabilità è inoltre esclusa in presenza di asseverazioni, quando "obbligatorie per legge", dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati "previsti dalla legge" e, per gli interventi di efficienza energetica, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà quando uno o più dei documenti necessari per usufruire del cosiddetto Ecobonus non risultino dovuti in base alla "normativa vigente"; al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di circoscrivere i richiami alla normativa vigente e alla legge, indicando più puntualmente le norme da considerare, anche al fine di evitare contenziosi;

il provvedimento non risulta corredate né dall'analisi tecnico-normativa (ATN) né dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

*sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:*

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 1, comma 1, lettera *b)*. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 14.40.**

## **COMMISSIONI RIUNITE**

### **II (Giustizia) e XII (Affari sociali)**

---

#### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	5
---	---

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 23 febbraio 2023.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
14.40 alle 14.45.

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari) e VI (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, *b)* Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 859, approvato in un Testo unificato dal Senato, e C. 567 Quartapelle Procopio (*Esame e rinvio*)

6

##### SEDE REFERENTE

*Giovedì 23 febbraio 2023. — Presidenza del presidente della VI Commissione Marco OSNATO. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Maria Tripodi e la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.*

##### **La seduta comincia alle 14.35.**

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, *b)* Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015,

fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

**C. 859, approvato in un Testo unificato dal Senato, e C. 567 Quartapelle Procopio.**

(*Esame e rinvio*).

Le Commissioni avviano l'esame dei provvedimenti.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento.

Paolo FORMENTINI (LEGA), *relatore per la III Commissione*, ricorda che lo scorso 24 novembre il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge concernente la ratifica e l'esecuzione dell'accordo tra Italia e Svizzera sui lavoratori frontalieri e il regime delle doppie imposizioni. Il disegno di legge è stato successivamente presentato al Senato che lo ha

esaminato unitamente alla proposta di legge a prima firma del Senatore Alfieri.

Segnala che l'atto Camera 859, oggi in esame insieme alla proposta di legge a prima firma dell'onorevole Quartapelle Procopio, è dunque il testo unificato delle richiamate iniziative legislative presentate al Senato, una governativa e l'altra parlamentare.

Sottolinea che i testi in esame recano – con talune differenze che saranno illustrate dal relatore per la VI Commissione, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020 e il Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Segnala che, per quanto concerne l'Accordo del 2020, esso è composto da dieci articoli (oltre che dal richiamato Protocollo aggiuntivo e lo Scambio di lettere) e risponde alla necessità di definire un quadro giuridico in grado di eliminare le doppie imposizioni sui salari, sugli stipendi e sulle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri.

In merito agli aspetti generali, rileva che le disposizioni dell'intesa bilaterale prevedono innanzitutto il principio di reciprocità (articolo 3). A differenza del precedente accordo del 1974 che regola unicamente il trattamento dei lavoratori frontalieri italiani che lavorano in Svizzera, l'Accordo del 2020 disciplina anche il trattamento dei frontalieri svizzeri che lavorano in Italia.

Quanto al metodo di imposizione, osserva che i salari sono imponibili nel Paese di svolgimento dell'attività lavorativa, ma entro il limite dell'80 per cento di quanto

dovuto dallo stesso Paese in base alla normativa sulle imposte sui redditi delle persone fisiche. Lo Stato di residenza applica poi le proprie imposte sui redditi ed elimina la doppia imposizione relativamente alle imposte prelevate nell'altro Stato (art. 5). Sottolinea che nella proposta di legge si riconosce, inoltre, la specificità della NA-SpI del frontaliere e le deduzioni dal reddito imponibile di assegni familiari e dei contributi per il prepensionamento, oltre all'innalzamento della franchigia a 10 mila euro. L'Accordo fornisce, poi, una definizione di aree di frontiera riferendosi, per quanto riguarda l'Italia, alle regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e la provincia autonoma di Bolzano, mentre per la Svizzera si intendono i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese (articolo 2).

Precisa che come «lavoratore frontaliere» si intende una persona fisica – fiscalmente residente nei comuni i cui territori ricadono, per intero o parzialmente, in una fascia di venti chilometri dal confine con l'altro Stato contraente – che svolge un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa dell'altro Stato e che in generale, ritorna quotidianamente nel proprio Stato di residenza (articolo 1).

Rileva che viene disposto un regime transitorio per i lavoratori frontalieri residenti in Italia che lavorano in Svizzera o che vi hanno lavorato con decorrenza dal 31 dicembre 2018. Ai lavoratori summenzionati, infatti, viene applicato il regime di tassazione esclusiva in Svizzera fino alla data di entrata in vigore del nuovo accordo (articolo 9). In particolare, in base al paragrafo 1 dell'articolo 9, le remunerazioni ricevute dai lavoratori frontalieri residenti in Italia che, alla data di entrata in vigore dell'Accordo, svolgono oppure che, tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore, hanno svolto un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera in Svizzera per un datore di lavoro ivi residente, una stabile organizzazione o una base fissa svizzere restano imponibili soltanto in Svizzera. Segnala che il paragrafo 2 prevede

che i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese verseranno a beneficio dei comuni italiani di confine una parte del gettito fiscale derivante dalle remunerazioni dei lavoratori frontalieri, fino all'anno fiscale che termina il 31 dicembre 2033 e tale compensazione, secondo il paragrafo 3, è stabilita nella misura del 40 per cento dell'ammontare lordo delle imposte pagate. Viene istituito un apposito fondo che garantirà ai comuni di frontiera eguali risorse oltre al fondo che permetterà il rilancio delle zone di confine.

Osserva che ulteriori disposizioni riguardano il principio di non discriminazione del lavoratore frontaliere nel trattamento fiscale in base alla nazionalità e alla residenza, come anche alla durata del soggiorno o alla frequenza del ritorno al proprio domicilio (articolo 4), la amichevole risoluzione delle questioni riguardanti l'interpretazione o applicazione dell'Accordo (articolo 6) e la cooperazione amministrativa tra i due Paesi (articolo 7), l'entrata in vigore dell'Accordo (articolo 9) e la clausola di riesame (articolo 10) Come ricordato in precedenza, evidenzia che dell'Accordo è parte integrante anche un Protocollo aggiuntivo con funzione interpretativa e integrativa. Il Protocollo è composto di 12 paragrafi e prevede – fra l'altro – la consultazione bilaterale in caso di modifica sostanziale della legislazione fiscale da parte di uno dei due Paesi (paragrafo 1), la precisazione circa la tipologia di imposte applicabili ai frontalieri (paragrafo 4), nonché la disciplina relativa ad alcuni aspetti di funzionamento della Commissione mista di cui all'articolo 6 sulla composizione delle controversie riguardanti l'interpretazione o applicazione dell'Accordo.

Osserva, infine, che la sostituzione dell'Accordo sui lavoratori frontalieri del 3 ottobre 1974 con il nuovo Accordo del dicembre 2020 comporta la necessità di adeguare, attraverso lo strumento del Protocollo modificativo, anche la disposizione dell'articolo 15, paragrafo 4, della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni del 1976. Composto di due articoli, il Protocollo modificativo cambia il

paragrafo 4 dell'articolo 15 della Convenzione bilaterale per evitare le doppie imposizioni del 1976, adeguando il riferimento al nuovo Accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri e confermando che anche il nuovo Accordo costituisce parte integrante della Convenzione del 9 marzo 1976.

Marco OSNATO, *presidente e relatore per la VI Commissione*, passando all'esame delle proposte di legge di ratifica, segnala che l'A.C. 859 è già stato approvato in un Testo unificato dal Senato, mentre l'A.C. 567 è stato presentato alla Camera dei deputati. Le proposte di legge sono composte rispettivamente da 14 e da 12 articoli.

Le principali differenze tra le due proposte riguardano le disposizioni di cui all'articolo 7, relativo alle modalità di calcolo della NASpI per i lavoratori frontalieri italiani, e all'articolo 12, che prevede l'istituzione di un tavolo interministeriale, dell'A.C. 859, inserite nel corso dell'esame al Senato e non presenti nell'A.C. 567. Ulteriori differenze riguardano la formulazione degli articoli concernenti il Fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elvetiche (articolo 11 dell'A.C. 859 e 10 dell'A.C. 567) e la copertura finanziaria del provvedimento (articolo 13 dell'A.C. 859 e 11 dell'A.C. 567).

Inoltre evidenzia che la norma relativa alle risorse finanziarie per i comuni di frontiera, presente in entrambe le proposte di legge (articolo 10 dell'A.C. 859 e 9 dell'A.C. 567) è formulata in maniera differente limitatamente al comma 4 che, nella sola proposta di legge A.C. 859, reca talune precisazioni in merito alla Commissione mista di cui all'articolo 6 dell'Accordo.

Ritiene opportuno segnalare preliminarmente che alcune disposizioni della proposta di legge di ratifica non riguardano esclusivamente i lavoratori frontalieri con la Svizzera ma tutti i lavoratori frontalieri italiani.

In particolare si tratta dell'innalzamento della franchigia da 7.500 a 10.000 euro, disposta dall'articolo 4, della deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti di categoria dei lavoratori

frontalieri, di cui all'articolo 5, e la non imponibilità degli assegni familiari percepiti dai lavoratori frontalieri, di cui all'articolo 6.

Passando all'esame dell'articolato, segnala che gli articoli 1 e 2 delle proposte di legge in esame recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e del Protocollo e il relativo ordine di esecuzione.

L'articolo 3 specifica che le disposizioni dell'Accordo si applicano ai lavoratori transfrontalieri residenti in Italia che lavorano nell'area di frontiera in Svizzera e che quelli tra questi che rientrano nel regime transitorio di cui all'articolo 9 dell'Accordo restano imponibili solo in Svizzera.

L'articolo 4 prevede che, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da lavoratori residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 10.000 euro; tale franchigia si applica a tutti i lavoratori frontalieri anche se non lavorano in Svizzera.

Attualmente l'importo della franchigia, come definito, da ultimo, dall'articolo 1, comma 690, della legge n. 190 del 2014, è pari a 7.500 euro.

L'articolo 5 prevede la deducibilità, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo, dei contributi previdenziali per i prepensionamenti di categoria che, in base a disposizioni contrattuali, sono a carico dei lavoratori frontalieri. Anche questa norma si applica a tutti i lavoratori frontalieri.

L'articolo 6 stabilisce che, sempre a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo, gli assegni familiari corrisposti a tutti i lavoratori frontalieri dagli enti di previdenza dello Stato in cui è prestata l'attività lavorativa siano esclusi dalla base imponibile IRPEF.

L'articolo 7 della sola proposta di legge A.C. 859, inserito durante l'esame del provvedimento al Senato, riguarda le modalità di calcolo della NASpI per i lavoratori frontalieri italiani.

Si prevede che in caso di disoccupazione la NASpI sia equiparata a quella percepita dai lavoratori svizzeri per i primi tre mesi (comma 1), a meno che quella italiana non sia di importo più elevato rispetto a quella svizzera (comma 2).

Il comma 3 stabilisce le modalità secondo le quali la contribuzione figurativa è riconosciuta ai lavoratori di cui al comma 1 e le modalità di calcolo della stessa.

Il comma 4 prevede la copertura finanziaria, mentre il comma 5 prevede che le restanti disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 8 della proposta di legge A.C. 859 e l'articolo 7 della proposta di legge A.C. 567, in relazione ai redditi prodotti in Italia dai frontalieri residenti in Svizzera, prevedono che – sempre a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo – l'imposta netta e le addizionali comunale e regionale all'IRPEF, dovute sui redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in Italia, siano ridotte del 20 per cento.

Le riduzioni sono indicate nella certificazione unica rilasciata dal sostituto d'imposta e spettano comunque negli importi determinati da detto soggetto anche qualora sia presentata la dichiarazione dei redditi.

L'articolo 9 della proposta di legge A.C. 859 e l'articolo 8 della proposta di legge A.C. 567, con riferimento alla ripartizione della compensazione finanziaria dovuta dai cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese in relazione ai lavoratori frontalieri interessati dal regime transitorio di cui all'articolo 9 dell'Accordo, prevedono che tale compensazione sia pari, per ognuno dei tre cantoni, al 40 per cento dell'ammontare lordo delle imposte sui salari, sugli stipendi e le altre remunerazioni analoghe pagate durante l'anno fiscale di riferimento dai frontalieri italiani. Essa è do-

vuta per ciascun anno fiscale di riferimento, fino all'anno fiscale in corso al 31 dicembre 2033.

L'articolo 10 dell'A.C. 859 e l'articolo 9 dell'A.C. 567 dispongono, al comma 1, che nel corso del periodo transitorio di cui all'articolo 9 dell'Accordo, ai comuni italiani di frontiera, spettano un contributo statale idoneo a garantire un livello di finanziamento pari a 89 milioni di euro annui, che corrispondono all'importo ottenuto per l'anno 2019 per i trasferimenti effettuati dai cantoni della Svizzera in base al precedente Accordo del 3 ottobre 1974.

A sua volta il comma 2 stabilisce che tale livello di finanziamento, pari a 89 milioni di euro annui, continui comunque ad essere assicurato dallo Stato italiano ai comuni italiani di frontiera con la Svizzera individuati ai sensi dell'Accordo, anche una volta terminato il periodo transitorio di cui sopra.

A tal fine, il comma 3 dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito fondo con una dotazione di 89 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Il comma 4 stabilisce che quando, almeno una volta all'anno, si riunisce la Commissione mista prevista dall'articolo 6 dell'Accordo, i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese forniscono le informazioni statistiche utili alle autorità italiane per la redistribuzione della compensazione finanziaria prevista dal comma 1 ai comuni di frontiera italiani e i rappresentanti italiani informano quelli svizzeri sull'utilizzo di tali somme.

Il solo comma 4 della proposta A.C. 859 prevede inoltre che alla Commissione mista può partecipare il presidente dell'Associazione dei comuni italiani di frontiera, previa intesa tra le autorità competenti dei due Stati. La partecipazione ai lavori della Commissione non è retribuita.

Ai sensi del comma 5, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, la provincia autonoma di Bolzano e i comuni frontalieri interessati, sono stabiliti i termini e le modalità di determina-

zione del contributo di cui ai commi 1 e 2. Comunque se il criterio per l'attribuzione dei fondi di cui al comma 1 ai comuni è basato sul rapporto tra i frontalieri e gli abitanti, si stabilisce che non può eccedere la quota del 3 per cento.

Il comma 6 infine stabilisce che le somme di cui ai commi 1 e 2 possono essere impiegate in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento.

L'articolo 11 dell'A.C. 859 e l'articolo 10 dell'A.C. 567 prevedono l'istituzione, l'alimentazione e il riparto del Fondo per lo sviluppo economico, il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno dei salari nelle zone di confine italo-elvetiche, allocato nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Fondo, la cui dotazione annua è indicata nel comma 1 a partire dal 2025 (nell'A.C. 567 a partire dal 2024), è destinato al finanziamento di progetti di sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni di frontiera e al potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine tra Italia e Svizzera, con particolare riguardo al sostegno delle remunerazioni nette dei lavoratori residenti nei suddetti comuni, occupati in aziende negli stessi territori, mediante assegni integrativi a titolo di premio di frontiera, al fine di sostenere la competitività salariale rispetto ai livelli salariali oltre confine e scongiurare i conseguenti rischi di desertificazione produttiva.

Il comma 2 stabilisce che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'interno, sentite le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, la provincia autonoma di Bolzano e i comuni frontalieri interessati, sono definiti i criteri per la distribuzione delle risorse del Fondo.

L'articolo 12 dell'A.C. 859 dispone che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali istituisce con proprio decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un tavolo interministeriale con lo scopo di discutere proposte in materia di sicurezza sociale, mercato del

lavoro e dialogo sociale, nonché cooperazione transnazionale per la definizione di uno Statuto dei lavoratori frontalieri.

Del tavolo interministeriale fanno parte rappresentanti dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonché dei lavoratori frontalieri delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle amministrazioni locali di confine. Ai componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti.

L'articolo 13 dell'A.C. 859 prevede alla copertura finanziaria del provvedimento. Il

corrispondente articolo 11 dell'A.C. 567 disciplina diversamente il medesimo oggetto.

L'articolo 14 dell'A.C. 859 e l'articolo 12 dell'A.C. 567 disciplinano l'entrata in vigore della legge.

La sottosegretaria Maria TRIPODI si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Marco OSNATO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Testo unificato C. 217 Maccanti e C. 648 Mollicone ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	12
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	16
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	20
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta di riformulazione dei relatori</i> ) .....	22

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 23 febbraio 2023. — Presidenza del presidente della VII Commissione Federico MOLLICONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.*

#### La seduta comincia alle 15.10.

**Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Testo unificato C. 217 Maccanti e C. 648 Mollicone.**  
*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 febbraio 2023.

Federico MOLLICONE, *presidente*, comunica che al testo unificato adottato come testo base dalle Commissioni sono state presentate 28 proposte emendative, tutte ammissibili. Avverte che il fascicolo degli emendamenti da porre in votazione è in distribuzione (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire sul complesso degli emendamenti, invita i relatori ad esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Grazia DI MAGGIO (FDI), *relatrice per la VII Commissione*, anche a nome del relatore per la IX Commissione, onorevole Dara, esprime parere favorevole sugli emendamenti Grippo 1.1 e 1.2 ed esprime parere contrario sull'emendamento Grippo 1.3.

Il Sottosegretario Lucia BORGONZONI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Grippo 1.1 e 1.2 (*vedi allegato 2*).

Valentina GRIPPO (A-IV-RE) chiede ai relatori di evidenziare le ragioni del parere contrario sul suo emendamento 1.3.

Grazia DI MAGGIO (FDI), *relatrice per la VII Commissione*, anche a nome del relatore per la IX Commissione, onorevole Dara, riferisce che il contenuto della pro-

posta emendativa è stato ritenuto non pertinente.

Valentina GRIPPO (A-IV-RE), dopo aver espresso l'avviso che la disciplina recata dalla proposta di legge in esame sia troppo concentrata sull'illecita diffusione degli eventi sportivi, mentre la sua radice risiede nella più generale tutela degli autori, ricorda che nel frattempo, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, è intervenuta la direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio che concerne la tutela di tutti gli autori e il riconoscimento delle relative *royalties*. La finalità del suo emendamento è appunto quella di ampliare la tutela dei soggetti da tutelare. Sarebbe disponibile a ritirare l'emendamento per trasformarlo in ordine del giorno in caso di positivo accoglimento da parte del Governo. Chiede pertanto conferma di ciò alla rappresentante del Governo.

Il Sottosegretario Lucia BORGONZONI si dichiara favorevole alla trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno.

Valentina GRIPPO (A-IV-RE) chiede di ritirare l'emendamento 1.3 a sua prima firma.

Federico MOLLICONE, *presidente*, invita i relatori ad esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Grazia DI MAGGIO (FDI), *relatrice per la VII Commissione*, relatrice per la VII Commissione, anche a nome del relatore per la IX Commissione, onorevole Dara, esprime parere contrario sull'emendamento Grippo 2.1; parere favorevole sugli emendamenti Amorese 2.2, e Pastorella 2.3; esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Caso 2.4, Pastorella 2.5, Grippo 2.6, Caso 2.7 e 2.8. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Caroppo 2.9, Berruto 2.10 e Amorese 2.11 e parere contrario sugli emendamenti Pastorella 2.12 e Caso 2.13. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Pastorella 2.14 e

parere contrario sull'emendamento Pastorella 2.15.

Il Sottosegretario Lucia BORGONZONI esprime parere conforme a quello dei relatori proponendo una piccola modifica all'emendamento 2.2 Amorese nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Alessandro AMORESE (FDI) accoglie la proposta di riformulazione avanzata dalla rappresentante del Governo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Grippo 2.1; approvano gli emendamenti Amorese 2.2, come riformulato nei termini riportati in allegato, e Pastorella 2.3 (*vedi allegato 2*); respingono, quindi, gli emendamenti Caso 2.4, Pastorella 2.5 e Grippo 2.6.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento 2.7 a sua prima firma, ne illustra le finalità sottolineando che esso è volto a prevedere prove documentali a corredo della segnalazione di condotta illecita, affinché non siano pregiudicate le connotazioni di libertà e di democrazia di *internet*.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Caso 2.7 e 2.8; approvano gli identici emendamenti Caroppo 2.9, Berruto 2.10 e Amorese 2.11 (*vedi allegato 2*); respingono gli emendamenti Pastorella 2.12 e Caso 2.13 e approvano l'emendamento Pastorella 2.14 (*vedi allegato 2*).

Giulia PASTORELLA (A-IV-RE), intervenendo sull'emendamento 2.15 a sua prima firma, chiede quali siano i motivi del parere contrario espresso dai relatori e dal Governo. Afferma, infatti, che la proposta emendativa da lei presentata è volta a correggere l'impostazione eccessivamente restrittiva dell'articolo 2 introducendo una lista, stilata dall'Autorità delle comunicazioni, che comprende indirizzi IP e indirizzi *root name server* che non possono essere destinatari delle misure di disabili-

tazione ai sensi dei commi 1 e 2 del medesimo articolo 2.

Andrea DARA (LEGA), relatore per la IX Commissione, in risposta alla deputata Pastorella, fa presente che gli aspetti di disciplina oggetto della proposta emendativa 2.15 da lei presentata saranno presi in considerazione nella stesura del regolamento di cui è prevista l'approvazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Pastorella 2.15.

Federico MOLLICONE, *presidente*, invita i relatori ad esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Andrea DARA (LEGA), *relatore per la IX Commissione*, anche a nome della relatrice per la VII Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Grippo 3.1 e parere contrario sugli identici emendamenti Caso 3.2, Manzi 3.3 e Grippo 3.4.

Il Sottosegretario Lucia BORGONZONI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Grippo 3.1 (*vedi allegato 2*).

Valentina GRIPPO (A-IV-RE), intervenendo sul suo emendamento 3.4 chiede le ragioni del parere contrario.

Andrea DARA (LEGA), *relatore per la IX Commissione*, afferma che il tema sarà affrontato successivamente in Commissione giustizia.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Caso 3.2, Manzi 3.3 e Grippo 3.4.

Federico MOLLICONE, *presidente*, invita i relatori ad esprimere il parere sull'unico emendamento riferito all'articolo 5.

Andrea DARA (LEGA), *relatore per la IX Commissione*, anche a nome della relatrice

per la VII Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Amorese 5.1.

Il Sottosegretario Lucia BORGONZONI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Amorese 5.1 (*vedi allegato 2*).

Federico MOLLICONE, *presidente*, invita i relatori ad esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Andrea DARA (LEGA), *relatore per la IX Commissione*, anche a nome della relatrice per la VII Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti Manzi 7.1 e Caso 7.2; parere favorevole sull'emendamento Caso 7.3 se riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*); parere contrario sugli emendamenti Piccolotti 7.4 e Pastorella 7.5.

Il Sottosegretario Lucia BORGONZONI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Manzi 7.1.

Antonio CASO (M5S) illustra l'emendamento 7.2 a sua prima firma, specificando che esso è volto a superare i tecnicismi della disposizione in questione e a garantire l'intervento dell'Autorità per avallare le richieste di blocco delle sorgenti di traffico illegale.

Le Commissioni respingono l'emendamento Caso 7.2.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento 7.3 a sua prima firma, precisa che esso è volto ad assicurare un tempo più congruo per la realizzazione della piattaforma che, a suo avviso, non può essere inferiore a dodici mesi dovendo peraltro soddisfare anche specifici requisiti di sicurezza nazionale. Non accetta, pertanto, la proposta di riformulazione avanzata dai relatori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Caso 7.3.

Francesca GHIRRA (AVS), nel premettere che il proprio gruppo intende presentare un numero più ampio di proposte emendative per l'esame in Assemblea, evidenzia che, l'emendamento Piccolotti 7.4, di cui è cofirmataria, è volto, in primo luogo, a prevedere un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per definire i costi e le modalità di gestione della piattaforma tecnologica necessaria per consentire l'attuazione dei provvedimenti di disabilitazione, di cui all'articolo 2 del provvedimento. Afferma che, inoltre, la medesima proposta emendativa provvede ai costi della piattaforma tecnologica attraverso i proventi derivanti dal gioco, anziché farli gravare su tutti gli operatori appartenenti alle categorie rappresentate nel tavolo tecnico, come prevede il testo unificato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Piccolotti 7.4.

Giulia PASTORELLA (A-IV-RE), intervenendo sull'emendamento 7.5 a sua prima firma, chiede quali siano le ragioni dell'invito al ritiro della proposta emendativa

volta ad allineare il regolamento e la piattaforma di cui all'articolo 2 alle Raccomandazioni europee sulla pirateria dei contenuti trasmessi in diretta, che sono in via di adozione a livello europeo: in particolare domanda se i relatori e il Governo non ritengano rilevanti tali raccomandazioni o se, invece, non intendano recepirle.

Il Sottosegretario Lucia BORGONZONI invita la deputata Pastorella a presentare in Assemblea un ordine del giorno in cui trasfondere il contenuto dell'emendamento 7.5 di cui è prima firmataria.

Giulia PASTORELLA (A-IV-RE), accogliendo l'invito del Sottosegretario Borgonzoni, ritira l'emendamento 7.5 a sua prima firma.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che, essendosi concluso l'esame degli emendamenti presentati, il testo risultante sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del prescritto parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.35.**

## ALLEGATO 1

**Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Testo unificato C. 217 Maccanti e C. 648 Mollicone.**

**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 1.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: diritto d'autore inserire le seguenti: , come definito dalla legge 22 aprile 1941, n. 633,.*

**1.1.** Grippo, Boschi, Pastorella.

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: agevolare la produzione inserire le seguenti: , la traduzione.*

**1.2.** Grippo, Boschi, Pastorella.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:*

*c-bis)* incentiva la partecipazione ai proventi dell'utilizzo commerciale dell'opera e delle *royalties* da parte degli autori e verifica che agli stessi spetti una retribuzione adeguata e proporzionata al valore dei diritti concessi, anche in accordo con la direttiva (UE) 2019/790;

*c-ter)* prevede forme di tutela, assistenza e previdenza sociale per gli autori e per i lavoratori di tutti i settori le cui opere sono tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni;

**1.3.** Grippo, Boschi, Pastorella.

ART. 2.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: la messa a disposizione di contenuti trasmessi in diretta, prime visioni di opere cinematografiche o programmi di intrattenimento, contenuti audiovisivi, anche spor-*

*tivi o altre opere dell'ingegno assimilabili, eventi sportivi nonché con le seguenti: la trasmissione in diretta o in prima visione per il periodo di titolarità, di contenuti audiovisivi o eventi, anche sportivi, opere cinematografiche o programmi di intrattenimento, ovvero altre opere d'ingegno soggette a tutela, nonché.*

**2.1.** Grippo, Boschi, Pastorella.

*Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: cinematografiche inserire la seguente: audiovisive.*

**2.2.** Amorese, Raimondo, Sasso, Maccanti, Dalla Chiesa, Caroppo.

*Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , o da un soggetto appartenente alla categoria di segnalatori attendibili, così come definiti dall'articolo 22, comma 2, del Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (Regolamento sui servizi digitali) quali enti che hanno dimostrato, tra l'altro, di disporre di capacità e competenze particolari nella lotta ai contenuti illegali e di svolgere le propria attività in modo diligente, accurato e obiettivo.*

*Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, dopo le parole: o licenziatario del diritto abbia conferito mandato inserire le seguenti: , o un soggetto appartenente alla categoria di segnalatori attendibili, così come definiti dall'articolo 22, comma 2, del Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi*

digitali (*Regolamento sui servizi digitali*) quali enti che hanno dimostrato, tra l'altro, di disporre di capacità e competenze particolari nella lotta ai contenuti illegali e di svolgere le propria attività in modo diligente, accurato e obiettivo.

**2.3.** Pastorella, Grippo.

*Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole:* nel corso della trasmissione medesima aggiungere le seguenti: , prevedendo una scadenza dell'attività di inibizione al termine dell'evento in diretta.

**2.4.** Caso, Iaria, Orrico, Amato, Cherchi.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il titolare dei domini o degli indirizzi IP attraverso i quali sono stati diffusi i contenuti illeciti e destinatario dei provvedimenti di cui sopra, può richiedere la revoca della misura cautelare abbreviata dimostrando che i contenuti illeciti a causa dei quali è stata adottata tale misura sono stati rimossi o resi non più raggiungibili.

**2.5.** Pastorella, Grippo.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole:* Il titolare con le seguenti: Il soggetto legittimato, ovvero il titolare.

**2.6.** Grippo, Boschi, Pastorella.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da:* che può consistere fino alla fine del periodo con le seguenti: secondo quanto indicato dall'Autorità e che fornisca prova certa della condotta illecita.

**2.7.** Caso, Iaria, Orrico, Amato, Cherchi.

*Al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente:* Tale elenco può essere aggiornato periodicamente da parte del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa e comunicata all'Autorità.

**2.8.** Caso, Iaria, Orrico, Amato, Cherchi.

*Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola:* notificazione con la seguente: comunicazione.

**\* 2.9.** Caroppo.

**\* 2.10.** Berruto, Manzi, Orfini, Zingaretti.

**\* 2.11.** Amorese, Raimondo, Sasso, Maccanti, Dalla Chiesa, Caroppo.

*Al comma 5, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* ai soggetti gestori di motori di ricerca e ai fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali.

*Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole:* i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali.

**2.12.** Pastorella, Grippo.

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da:* il provvedimento fino alla fine del periodo con le seguenti: i provvedimenti comunicati dall'Autorità ai sensi dei commi 1, 2 e 3 e secondo le modalità tecniche ed organizzative che saranno definite dal tavolo tecnico istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 2.

**2.13.** Caso, Iaria, Orrico, Amato, Cherchi.

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

**5-bis.** Nel caso in cui l'indirizzo IP soggetto a blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio o a blocco dell'instradamento del traffico di rete su richiesta dei soggetti legittimati di cui al comma 4 si trovi all'interno dell'Unione europea, l'Autorità può prevedere partenariati con i propri omologhi su base volontaria per contrastare più efficacemente la distribuzione di contenuti illegali su suolo europeo. Nel caso in cui l'indirizzo IP soggetto a blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e a blocco dell'instradamento del traffico di

rete su richiesta dei soggetti legittimati di cui al comma 4 si trovi al di fuori del territorio dell'Unione europea, l'Autorità è tenuta a farlo inserire in tempi ragionevoli nella *Counterfeit and Piracy Watch List* stilata annualmente dalla Commissione europea.

**2.14.** Pastorella, Grippo.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. Al fine di evitare che il provvedimento di disabilitazione colpisca sistemi critici a livello istituzionale o fondamentali, l'Autorità, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stila una lista, aggiornata con cadenza annuale, di indirizzi IP e indirizzi di *root name server* che non possono essere destinatari delle misure di cui al comma 3.

**2.15.** Pastorella, Grippo.

ART. 3.

*Al comma 1, capoverso h-bis), dopo le parole: fissazione su supporto inserire la seguente: digitale,.*

**3.1.** Grippo, Boschi, Pastorella.

*Sopprimere il comma 2.*

\* **3.2.** Caso, Iaria, Orrico, Amato, Cherchi.

\* **3.3.** Manzi, Berruto, Orfini, Zingaretti.

\* **3.4.** Grippo, Boschi, Pastorella.

ART. 5.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 5.

*(Campagne di comunicazione e sensibilizzazione)*

1. Il Ministero della cultura, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l'informazione e l'edito-

ria, nonché con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale e i gestori di sistemi di messaggistica istantanea, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, organizza specifiche campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione del pubblico, in particolare attraverso i canali del servizio pubblico radio-televisivo, sul valore della proprietà intellettuale e per contrastare l'abusivismo, la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore.

2. Nell'ambito delle iniziative di cui al presente articolo sono organizzate anche campagne di sensibilizzazione promuovendo iniziative nelle istituzioni scolastiche secondarie, nel rispetto dell'autonomia scolastica, in coerenza con l'educazione alla cittadinanza digitale di cui all'articolo 5 della legge 20 agosto 2019, n. 92.

**5.1.** Amorese, Raimondo, Sasso, Maccanti, Dalla Chiesa, Caroppo.

ART. 7.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Entro trenta giorni con le seguenti: Entro sessanta giorni.*

**7.1.** Manzi, Berruto, Orfini, Zingaretti.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione con le seguenti: che permetta di ricevere e verificare le richieste di blocco delle sorgenti di traffico illegale e di automatizzarne la comunicazione a tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione.*

**7.2.** Caso, Iaria, Orrico, Amato, Cherchi.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.*

**7.3.** Caso, Iaria, Orrico, Amato, Cherchi.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti i costi e le modalità di gestione della piattaforma tecnologica di cui al comma 2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, come quantificati dal decreto di cui al precedente periodo, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sul maggior gettito derivante dall'incremento della misura del prelievo erariale unico applicato sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di

pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

**7.4.** Piccolotti, Ghirra.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. Al fine di assicurare la massima efficacia dei provvedimenti e l'armonizzazione a livello europeo, il regolamento di cui al comma 1 e la piattaforma di cui al comma 2 tengono conto degli esiti della consultazione svolta dalla Commissione europea al fine di allinearsi alle « Raccomandazioni europee sulla pirateria dei contenuti trasmessi in diretta » in via di adozione a livello europeo.

**7.5.** Pastorella, Grippo.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Testo unificato C. 217 Maccanti e C. 648 Mollicone.**

**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 1.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: diritto d'autore inserire le seguenti: , come definito dalla legge 22 aprile 1941, n. 633,.*

**1.1.** Grippo, Boschi, Pastorella.

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: agevolare la produzione inserire le seguenti: , la traduzione.*

**1.2.** Grippo, Boschi, Pastorella.

ART. 2.

*Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: cinematografiche inserire la seguente: e audiovisive.*

**2.2.** (Nuova formulazione) Amorese, Raimondo, Sasso, Maccanti, Dalla Chiesa, Caroppo.

*Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , o da un soggetto appartenente alla categoria di segnalatori attendibili, così come definiti dall'articolo 22, comma 2, del Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (Regolamento sui servizi digitali) quali enti che hanno dimostrato, tra l'altro, di disporre di capacità e competenze particolari nella lotta ai contenuti illegali e di svolgere le propria attività in modo diligente, accurato e obiettivo.*

*Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, dopo le parole: o licenziatario del diritto abbia conferito mandato inserire le seguenti: , o un soggetto appartenente alla categoria di segnalatori attendibili, così come definiti dall'articolo 22, comma 2, del Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (Regolamento sui servizi digitali) quali enti che hanno dimostrato, tra l'altro, di disporre di capacità e competenze particolari nella lotta ai contenuti illegali e di svolgere le propria attività in modo diligente, accurato e obiettivo.*

**2.3.** Pastorella, Grippo.

*Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: notificazione con la seguente: comunicazione.*

**\* 2.9.** Caroppo.

**\* 2.10.** Berruto, Manzi, Orfini, Zingaretti.

**\* 2.11.** Amorese, Raimondo, Sasso, Maccanti, Dalla Chiesa, Caroppo.

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

*5-bis. Nel caso in cui l'indirizzo IP soggetto a blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio o a blocco dell'instradamento del traffico di rete su richiesta dei soggetti legittimati di cui al comma 4 si trovi all'interno dell'Unione europea, l'Autorità può prevedere partenariati con i propri omologhi su base volontaria per contrastare più efficacemente la distribuzione di contenuti illegali su suolo europeo. Nel caso in cui l'indirizzo IP soggetto a blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio*

e a blocco dell'instradamento del traffico di rete su richiesta dei soggetti legittimati di cui al comma 4 si trovi al di fuori del territorio dell'Unione europea, l'Autorità è tenuta a farlo inserire in tempi ragionevoli nella *Counterfeit and Piracy Watch List* stilata annualmente dalla Commissione europea.

**2.14.** Pastorella, Grippo.

ART. 3.

*Al comma 1, capoverso h-bis), dopo le parole: fissazione su supporto inserire la seguente: digitale.*

**3.1.** Grippo, Boschi, Pastorella.

ART. 5.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 5.

*(Campagne di comunicazione e sensibilizzazione)*

1. Il Ministero della cultura, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri-

Dipartimento per l'informazione e l'editoria, nonché con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale e i gestori di sistemi di messaggistica istantanea, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, organizza specifiche campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione del pubblico, in particolare attraverso i canali del servizio pubblico radio-televisivo, sul valore della proprietà intellettuale e per contrastare l'abusivismo, la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore.

2. Nell'ambito delle iniziative di cui al presente articolo sono organizzate anche campagne di sensibilizzazione promuovendo iniziative nelle istituzioni scolastiche secondarie, nel rispetto dell'autonomia scolastica, in coerenza con l'educazione alla cittadinanza digitale di cui all'articolo 5 della legge 20 agosto 2019, n. 92.

**5.1.** Amorese, Raimondo, Sasso, Maccanti, Dalla Chiesa, Caroppo.

ALLEGATO 3

**Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Testo unificato C. 217 Maccanti e C. 648 Mollicone.**

**PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE DEI RELATORI**

ART. 7.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: nove mesi.*

**7.3.** *(Nuova formulazione)* Caso, Iaria, Or-rico, Amato, Cherchi.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 2/2023: Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale. C. 908 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> )	23
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	40

##### SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione .....	27
Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva. C. 715 cost. Iannone, approvata, in prima deliberazione, dal Senato, C. 212 cost. Berruto, C. 337 cost. Prisco e C. 423 cost. Grippo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	27
Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura. C. 88 Magi, C. 115 Madia, C. 424 Grippo e C. 769 Zanella ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	31
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Doc. XXII n. 11 Battilocchio e Doc. XII n. 14 Zaratti ( <i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento del Doc. XXII n. 16 De Maria e del Doc. XXII n. 20 Lupi – Adozione del testo base</i> ) .....	38
ALLEGATO 2 ( <i>Testo unificato adottato come testo base</i> ) .....	42
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. C. 665 Francesco Silvestri, C. 879 Zaratti e C. 880 Morassut ( <i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	39

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Giovedì 23 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Emanuele Prisco.*

##### La seduta comincia alle 14.35.

**DL 2/2023: Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale.**

**C. 908 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla X Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente*, ricorda che il Comitato è chiamato ad esprimere il prescritto parere nella seduta odierna.

Maddalena MORGANTE (FDI), *relatrice*, fa presente che il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 2 del 2023 è stato approvato, con modificazioni, dal Senato in prima lettura nella seduta del 22 febbraio. Il decreto-legge si articola in due Capi e, a seguito dell'esame in Senato, si compone di 12 articoli, in luogo dei 10 originari.

Passando a illustrare sinteticamente il contenuto del decreto-legge in conversione, evidenzia che il Capo I reca disposizioni relative al settore siderurgico, al settore aeronautico e alle aree di crisi industriale complessa e comprende gli articoli da 1 a 4-*bis*.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, nel testo modificato dal Senato, precisa che le operazioni di rafforzamento patrimoniale volte ad assicurare la continuità produttiva dell'impianto di Taranto della Società ILVA S.p.A., previste dall'articolo 1 del decreto-legge n. 142 del 2019 che Invitalia è autorizzata ad effettuare, includono, oltre alla sottoscrizione di aumenti di capitale sociale, l'erogazione di finanziamenti in conto soci convertibili in aumenti di capitale sociale su richiesta di Invitalia. Viene poi specificato che tali operazioni devono essere effettuate secondo logiche, criteri e condizioni di mercato e che possono intervenire anche dopo il 2022 e anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca degli impianti dello stabilimento siderurgico. Al successivo comma 1-*bis*, introdotto al Senato, sono posticipati i termini per il versamento all'erario dei diritti di regia da parte delle imprese alle quali nel 2022 è stata erogata l'ultima quota di finanziamento concesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *a*), della legge n. 808 del 1985, per la partecipazione ai progetti internazionali nel settore aeronautico. La norma stabilisce che i versamenti dei diritti di regia precedentemente maturati siano effettuati in quattro quote uguali a decorrere dall'anno 2026 invece che dall'anno 2023.

Passando ad analizzare l'articolo 2, evidenzia che esso interviene sulla procedura speciale di ammissione immediata (cd. accesso diretto) all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, prevedendo che – per le imprese che gestiscono uno o più stabilimenti di interesse strategico nazionale non quotate – l'ammissione immediata alla procedura possa avvenire su istanza del socio pubblico detentore, direttamente o indirettamente, di almeno il 30 per cento delle quote societarie, qualora questi abbia segnalato all'organo ammini-

strativo la ricorrenza dei requisiti per l'accesso e l'organo amministrativo abbia omissso di presentare l'istanza nei quindici giorni successivi.

Rammenta che l'articolo 3 modifica i criteri per la determinazione e le modalità di corresponsione del compenso ai commissari straordinari delle grandi imprese in stato di insolvenza; prevede, infatti, che il compenso remunerativo dell'attività gestionale parametrato al fatturato dell'impresa sia riconosciuto solo ove la gestione commissariale nell'esercizio d'impresa sia caratterizzata almeno dal pareggio tra ricavi e costi, con esclusione, quanto a questi ultimi, di quelli riferiti alle spese legali correlate alla rappresentanza in giudizio del commissario straordinario nell'ambito del contenzioso afferente agli interessi coinvolti nella procedura e agli adempimenti previsti dal medesimo decreto legislativo n. 270 del 1999. La disposizione, inoltre, condiziona il riconoscimento del 25 per cento del compenso complessivamente spettante ai commissari, alla verifica del raggiungimento di specifici obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità. Infine, si prevede la corresponsione di acconti sul compenso spettante al commissario straordinario nella sola fase di esercizio dell'impresa. Con una modifica approvata in Senato si è previsto un aumento del 10 per cento del compenso per i commissari straordinari nel caso di ritorno *in bonis* dell'imprenditore in ragione dell'avvenuta soddisfazione integrale dello stato passivo e la riduzione del compenso del 10 per cento per i medesimi soggetti in caso di chiusura dell'esercizio di impresa dopo 3 anni (4 anni in caso di grandi imprese a cui si applica la disciplina di cui al decreto-legge n. 347 del 2003) dall'apertura dell'amministrazione straordinaria.

Sottolinea poi che l'articolo 4 prevede che, con riguardo ai commissari giudiziari, il giudice, nell'utilizzare le tabelle e i parametri per la liquidazione dei compensi ad essi spettanti, debba osservare un tetto massimo di 500.000 euro anche in caso di incarico collegiale.

L'articolo 4-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in Senato, modifica la disciplina

del comitato di sorveglianza nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. In particolare, viene introdotto un termine di 3 anni alla durata del mandato dei membri del comitato (rinnovabile sino all'estinzione della procedura) e, per i membri nominati in qualità di esperti, il limite al cumulo degli incarichi, per cui possono essere nominati solo coloro che non risultino già membri di un comitato. I soggetti già nominati, senza fissazione della durata della carica, decadono, salvo rinnovo, decorsi 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Viene inoltre previsto che, entro 90 giorni da tale data, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, siano disciplinate una serie di regole di funzionamento del comitato.

Passando alla descrizione del Capo II del decreto-legge, che reca disposizioni in materia penale relative agli stabilimenti di interesse strategico nazionale e comprende gli articoli da 5 a 9, evidenzia in particolare che l'articolo 5 reca modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante da reato, in materia di sanzioni interdittive, misure cautelari e sequestro preventivo. La disposizione limita l'applicazione alle imprese di interesse strategico nazionale di misure che impediscano la prosecuzione dell'attività delle imprese medesime. In particolare, sottolinea che il decreto-legge prevede che il giudice, se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva all'ente, disponga, in luogo dell'applicazione della sanzione stessa, la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della sanzione interdittiva e aggiunge che comunque le sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano l'attività svolta in stabilimenti o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale, se l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della stessa specie.

Ricorda che l'articolo 6 integra l'articolo 104-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, specificando che in caso di sequestro di stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 207 del 2012, il giudice disponga la prosecuzione dell'attività avvalendosi di un amministratore giudiziario o affidandola, se l'impresa è ammessa all'amministrazione straordinaria, al commissario già nominato. Precisa poi che, ove necessario per realizzare un bilanciamento tra esigenze di continuità dell'attività produttiva e altri interessi rilevanti, il giudice detti le prescrizioni necessarie, tenendo conto dei provvedimenti amministrativi adottati dalle competenti autorità.

Il successivo articolo 7 prevede che chiunque agisca al fine di dare esecuzione ad un provvedimento che autorizza la prosecuzione dell'attività di uno stabilimento industriale o parte di esso dichiarato di interesse strategico nazionale, non è punibile per i fatti che derivano dal rispetto delle prescrizioni dettate dal provvedimento dirette a tutelare i beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici, se ha agito in conformità alle medesime prescrizioni.

Evidenzia poi che l'articolo 8 differisce dal 6 settembre 2019 alla data di perdita di efficacia del Piano Ambientale – e quindi fino al 23 agosto 2023 – l'applicazione del cosiddetto scudo penale previsto per l'Ilva di Taranto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 2015. Ricorda che tale disposizione ha equiparato, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), l'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano Ambientale alla adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001 (sulla responsabilità amministrativa degli enti) e ha specificato che le condotte poste in essere in attuazione del predetto Piano Ambientale, nel rispetto dei termini e delle modalità ivi stabiliti, non possano dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei

soggetti da questi funzionalmente delegati, in quanto integrano esecuzione delle migliori regole preventive in materia ambientale. In virtù del principio del *favor rei*, il differimento dello scudo penale operativo entro il settembre 2019, fino ad agosto 2023, deve ritenersi applicabile anche ai procedimenti in corso.

Fa presente, infine, che l'articolo 9 reca la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento, prevedendo che le disposizioni del decreto-legge non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica, mentre l'articolo 10 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Il decreto-legge è dunque vigente dal 6 gennaio 2022.

Per i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, segnala, anzitutto, come le motivazioni della necessità ed urgenza poste a base del ricorso alla decretazione d'urgenza riguardino l'esigenza di adottare misure per fronteggiare le problematiche relative alla gestione dell'ex Ilva e di prevedere misure, anche di carattere processuale e procedimentale, finalizzate ad assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.

Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il decreto-legge reca, agli articoli 1 e da 2 a 4-bis, disposizioni riconducibili alla materia « ordinamento civile », di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Assume rilievo anche la materia, sempre di esclusiva competenza statale, « tutela della concorrenza » (articolo 117, secondo comma, lettera e); in proposito, ricorda che la Corte costituzionale (sentenza n. 14 del 2004) ha individuato come sotteso a tale competenza « l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese ». Le disposizioni di cui all'articolo 2 appaiono inquadarsi nell'ambito della competenza esclusiva legislativa statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle

prestazioni dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione). Assume inoltre rilievo la competenza concorrente in materia di tutela del lavoro (articolo 117, secondo comma, della Costituzione). I successivi articoli da 5 a 8 recano disposizioni riferibili alle materie di competenza esclusiva dello Stato in tema di giurisdizione e norme processuali, nonché di ordinamento civile e penale, sempre ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l).

Sotto il profilo del rispetto degli altri principi costituzionali, evidenzia le disposizioni del Capo II del decreto-legge, volte ad assicurare la prosecuzione dell'attività delle imprese di interesse strategico nazionale e l'attuazione di provvedimenti e piani che la autorizzano, anche nel caso siano contestate violazioni di legge. Ricorda, in merito, la sentenza della Corte costituzionale n. 85 del 2013 con la quale la Corte, nel dichiarare in parte inammissibili ed in parte infondate le questioni sollevate dal Tribunale ordinario di Taranto con riguardo al decreto-legge n. 207 del 2012 (che aveva dichiarato l'ILVA stabilimento di interesse strategico nazionale e dettato specifiche misure per garantire la continuità produttiva aziendale), ha affermato il principio secondo il quale il legislatore, pur in presenza di sequestri dell'autorità giudiziaria, può intervenire per consentire la prosecuzione dell'attività in stabilimenti di interesse strategico nazionale, ma a condizione che vengano tenute in adeguata considerazione, e tra loro bilanciate, sia le esigenze di tutela dell'ambiente (ora principio fondamentale sancito all'articolo 9 della Costituzione), della salute (articolo 32 della Costituzione) e dell'incolumità dei lavoratori (articolo 35 della Costituzione), sia le esigenze dell'iniziativa economica e della continuità occupazionale. In particolare, la Corte affermò anche che « è considerata lecita la continuazione dell'attività produttiva di aziende sottoposte a sequestro, a condizione che vengano osservate [...] le regole che limitano, circoscrivono e indirizzano la prosecuzione dell'attività stessa ».

In quell'occasione, la Corte ritenne che tali principi fossero stati rispettati.

Ricorda poi che, in applicazione degli stessi principi enunciati nella sentenza n. 85 del 2013, con la successiva sentenza n. 58 del 2018 la Corte ha ritenuto che, a differenza di quanto avvenuto con il citato decreto ILVA del 2012, con i successivi decreti ILVA del 2015 (articolo 3 del decreto-legge n. 92 del 2015, non convertito in legge, nonché articolo 21-*octies* del decreto-legge n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, nel decreto-legge n. 83 del 2015), nel subordinare la prosecuzione dell'attività d'impresa esclusivamente alla predisposizione unilaterale di un « piano » ad opera della stessa parte privata colpita dal sequestro dell'autorità giudiziaria, ha finito col privilegiare in modo eccessivo l'interesse alla prosecuzione dell'attività produttiva, trascurando del tutto le esigenze di diritti costituzionali inviolabili legati alla tutela della salute e della vita stessa (articoli 2 e 32 della Costituzione), cui deve ritenersi inscindibilmente connesso il diritto al lavoro in ambiente sicuro e non pericoloso (articolo 4 e 35 della Costituzione). Le disposizioni sono state quindi dichiarate incostituzionali.

Con specifico riguardo all'articolo 8 del decreto-legge in conversione, che interviene sull'efficacia temporale dell'esonero dalle responsabilità giuridiche, amministrative e penali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, differendola dal 6 settembre 2019 alla data di perdita di efficacia del Piano ambientale (e quindi fino al 23 agosto 2023), ricorda che la Corte costituzionale non si è mai espressa sulla legittimità costituzionale del cosiddetto scudo penale per Ilva. Le questioni di legittimità costituzionale sollevate rispetto all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 2015, nella formulazione che prevedeva un generale e non limitato nel tempo esonero dalla responsabilità penale e amministrativa, sollevate dal GIP di Taranto nel 2019 non sono state infatti esaminate dalla Consulta, che ha restituito gli atti al giudice *a quo*, essendo nel frattempo intervenuto l'articolo 46 del decreto-legge n. 34 del 2019, che ha circoscritto negli ambiti

attuali l'esonero della responsabilità, delimitandolo anche temporalmente ai fatti commessi entro il 6 settembre 2019.

Formula in conclusione una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 23 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Intervengono il Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, e il sottosegretario di Stato per l'interno, Emanuele Prisco.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

#### Sui lavori della Commissione.

Nazario PAGANO, *presidente*, propone di invertire l'ordine dei lavori della Commissione, procedendo dapprima all'esame dei provvedimenti per i quali non sono previste votazioni, considerando che il Ministro per lo sport e i giovani ha manifestato interesse ai lavori della Commissione e dovrà abbandonarli poi per un successivo impegno istituzionale.

La Commissione concorda.

**Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva.**

**C. 715 cost. Iannone, approvata, in prima deliberazione, dal Senato, C. 212 cost. Berruto, C. 337 cost. Prisco e C. 423 cost. Grippo.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nazario PAGANO, *presidente*, nel ringraziare il Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, per la sua presenza, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta

per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Alessandro URZÌ (FDI), *relatore*, esprime anzitutto soddisfazione per l'incardimento delle proposte di legge volte a inserire lo sport tra i valori tutelati dalla nostra Costituzione e ringrazia il Ministro per la sua presenza. Fa presente infatti che la Commissione è chiamata a esaminare la proposta di legge costituzionale C. 715, di iniziativa del senatore Iannone, già approvata in prima lettura dal Senato nella seduta del 13 dicembre 2022, alla quale sono abbinate le identiche proposte di legge costituzionale C. 212 (Berruto e altri) e C. 423 (Grippo), nonché la proposta C. 337 (Prisco e altri), sostanzialmente analoga nelle finalità, ma differente sotto il profilo della collocazione e del contenuto normativo. Evidenzia che in tutte le proposte di legge la finalità della revisione costituzionale è introdurre lo sport tra i valori tutelati dalla Costituzione.

Sottolinea che, a tal fine, la proposta di legge C. 715 e le identiche C. 212 e C. 423 si compongono di un unico articolo, che modifica l'articolo 33 della Costituzione, aggiungendo un nuovo ultimo comma, ai sensi del quale « la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme ». Tale formulazione riprende il testo che, nella XVIII legislatura, fu approvato in prima e seconda lettura dal Senato, e in sola prima lettura dalla Camera, dove non concluse il suo *iter* in ragione dello scioglimento delle Camere.

Diversamente, l'A.C. 337 introduce nell'articolo 32 della Costituzione un nuovo ultimo comma, secondo cui « la Repubblica tutela la salute anche mediante la promozione delle attività volte ad impegnare e a sviluppare le capacità psicomotorie della persona e agevola l'accesso alla pratica sportiva ». Ricorda come anche tale formulazione riprenda una proposta depositata nella scorsa legislatura alla Camera, assorbita poi nel testo unificato approvato.

Rammenta che il tema della sede ove collocare la tutela del valore della pratica

sportiva si era già posto nella precedente legislatura, risultando prevalente l'opzione favorevole all'intervento sull'articolo 33 della Costituzione, rispetto alle ipotesi alternative degli interventi sugli articoli 9 e 32. Da un lato, infatti, si era preferito non intervenire sui principi fondamentali contenuti nei primi 12 articoli della Costituzione, senza trascurare, peraltro, che l'articolo 9 era contemporaneamente oggetto di un distinto procedimento di revisione (quello in materia di tutela dell'ambiente, poi approvato in via definitiva con la legge costituzionale n. 1 del 2022). Dall'altro lato, si era ritenuto l'articolo 33 della Costituzione – che tratta di arte, scienza, istruzione e alta cultura – collocazione normativa più idonea, in ragione del suo contenuto più ampio ed eterogeneo, rispetto all'articolo 32, che invece ha un oggetto unico e omogeneo, il diritto alla salute, entro cui l'innesto di ulteriori situazioni giuridiche o principi sarebbe potuto apparire distonico, finendo inoltre per accentuare solo una delle varie dimensioni e funzioni dello sport che il revisore costituzionale intende valorizzare.

Sottolinea dunque che la modifica della Costituzione proposta dall'A.C. 715, approvato dal Senato, conferma l'intervento sull'articolo 33 e si caratterizza per l'attribuzione alla Repubblica del compito di riconoscere il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva. Evidenzia che il richiamo alla Repubblica deve essere letto in combinato disposto con l'articolo 114 della Costituzione, implicando che al compito di tutela e promozione dell'attività sportiva sono chiamati tutti gli enti costitutivi della stessa Repubblica – Stato, regioni, città metropolitane, province, comuni – ciascuno secondo le rispettive competenze.

Rimarca inoltre come la scelta del verbo « riconosce » richiami, all'evidenza, la formula linguistica dell'articolo 2 della Carta, lasciando trasparire la visione dell'attività sportiva come realtà « pre-esistente », di cui la Repubblica è chiamata a prendere atto, offrendole al contempo tutela e promozione.

Osserva poi che il contenuto assiologico dell'attività sportiva è declinato della pro-

posta di legge costituzionale su tre direttrici, che fra loro non si pongono in rapporto gerarchico, bensì equiordinato e complementare. La collocazione nell'articolo 33 ha reso preferibile indicare per primo il valore educativo, legato allo sviluppo e alla formazione della persona. A questo si affianca il valore sociale: lo sport, infatti, rappresenta spesso un fattore di aggregazione e uno strumento d'inclusione per individui o cerchie di soggetti in condizioni di svantaggio o marginalità del più vario genere, quali quelle di tipo socio-economico, etnico-culturale o fisico-cognitivo. Infine, lo sport ha una innegabile correlazione con la salute, specie intesa nella sua più moderna concezione di benessere psico-fisico integrale della persona, anziché come mera assenza di malattia.

Quanto alla scelta della locuzione da impiegare, fa presente che l'espressione « attività sportiva » è stata preferita a « sport » perché quest'ultimo, pur essendo un termine ormai entrato nella lingua italiana, è pur sempre una parola straniera, e quindi non è stato ritenuto opportuno inserirlo nella Costituzione.

Sottolinea infine come la formula secondo cui è riconosciuto il valore dell'attività sportiva « in tutte le sue forme » sia volta a esplicitare che la norma abbraccia lo sport nella sua accezione più ampia: professionistico, dilettantistico, amatoriale, organizzato o non organizzato.

Il Ministro Andrea ABODI ringrazia il relatore e i deputati che hanno presentato le proposte di legge costituzionale all'esame della Commissione. Dichiarò di partecipare ai lavori della Commissione non solo con senso del dovere ma con piacere, trattandosi di un percorso solenne che riprende avvio dopo l'interruzione nella scorsa legislatura. Affermò di essere stato sempre convinto che, pur in assenza di una disposizione esplicita, se si esclude la modifica introdotta nel Titolo V della Costituzione, lo sport sia stato sempre ben presente nella Costituzione, già nei principi fondamentali, anche se l'assenza di un richiamo esplicito impone di interpretarli e decodificarli per ricondurvi anche la pratica sportiva. Sottolineò dunque come l'esame delle propo-

ste di legge costituzionali nel quale è impegnata adesso la Commissione mette il nostro ordinamento in condizione non soltanto di esplicitare un principio già implicito, ovvero il diritto allo sport, ma soprattutto di affermare doveri, dei quali intende farsi carico come responsabile delle politiche di Governo su questi temi. Evidenzia infatti come nel settore siano presenti delle singolari asimmetrie: se da una parte riceviamo i complimenti per le nostre vittorie sportive che rappresentano la nostra eccellenza, dall'altra dobbiamo prendere atto del diverso livello che registriamo nello sport di base, nello sport a scuola. Affermò che, al di là delle medaglie olimpiche e paraolimpiche, la medaglia più bella che si dovrà conquistare – Governo e Parlamento insieme – è quella dell'allargamento della base, dello spazio dello sport a scuola, della consapevolezza che lo sport sia una delle difese sociali indispensabili per affrontare le difficoltà della vita e migliorare la qualità della vita delle persone e dei territori. Con questo spirito, con piacere e con onore, affermò di partecipare dunque ai lavori parlamentari, nella convinzione che con l'inserimento della pratica sportiva in Costituzione, ciascuno – *in primis* la classe politica – sarà responsabilizzato e spinto al perseguimento di questi obiettivi.

Nazario PAGANO, *presidente*, ringrazia il Ministro, del quale dichiara di condividere le parole, e ricorda come al Senato la proposta di legge costituzionale per l'inserimento della pratica sportiva in Costituzione sia stata approvata praticamente all'unanimità: 150 presenti, 149 votanti, favorevoli 145, 4 astenuti e nessun voto contrario.

Mauro BERRUTO (PD-IDP) ricorda come il tema della riforma costituzionale, volta a inserire lo sport in Costituzione, abbia impegnato gran parte della sua vita successiva a quella sportiva. Auspica che la riforma sia approvata prima dell'estate e sottolinea che l'inserimento dello sport in Costituzione significa generare un diritto allo sport e con esso politiche pubbliche che tutelano quel diritto e lo mettono a disposizione di

tutti. Si augura che anche alla Camera il consenso sul provvedimento sia generalizzato e che anche quelle poche astensioni che si sono registrate al Senato divengano voti favorevoli. Avanza alla Presidenza della Commissione la richiesta di valutare la previsione di due relatori sul provvedimento, ricordando di essere primo firmatario della proposta di legge costituzionale C. 212, identica alla proposta già approvata dal Senato, e depositata alla Camera il 13 ottobre 2022, all'inizio della legislatura. Ritiene che sarebbe un bel segnale, anche per raggiungere l'auspicato consenso unanime.

Nazario PAGANO, *presidente*, prende atto della richiesta avanzata dall'onorevole Berruto, primo firmatario della proposta di legge costituzionale C. 212, e si riserva di prendere una decisione in merito.

Valentina GRIPPO (A-IV-RE) rivendica l'impegno profuso già nella scorsa legislatura, e dall'esterno del Parlamento, per l'inserimento dello sport in Costituzione e ricorda di aver sin da subito presentato la proposta C. 423 all'esame della Commissione, invitando in caso la Presidenza a valutare anche lei come possibile ulteriore relatrice. Ribadisce comunque che darà ampio supporto all'esame dei provvedimenti, qualunque sia la veste che rivestirà nel successivo *iter*. Prova poi a rispondere alla domanda che talvolta le viene posta, circa l'effettiva esigenza di inserire questo nuovo diritto in Costituzione, ricordando la propria precedente esperienza di consigliere regionale e facendo l'esempio dei fondi collegati al PNRR. Evidenzia infatti che, quando qualcuno ha avuto l'idea di investire nello sport, è stato costretto a cercare fondi legati ad altre finalità, all'inclusione sociale piuttosto che all'edilizia scolastica, nonostante nella cultura collettiva ci sia una consapevolezza strutturale del valore dello sport. Ritiene dunque che l'inserimento dello sport in Costituzione nasca da una esigenza giuridica e ricorda atti internazionali (come ad esempio l'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sulla disabilità) o Costituzioni di altri

Paesi (come ad esempio la Costituzione spagnola, all'articolo 43) che già riconoscono questo diritto, sottolineando che, laddove questo riconoscimento è effettuato, le politiche per lo sport hanno un'altra efficacia e speditezza.

Alfonso COLUCCI (M5S) esprime entusiastica adesione alle finalità delle proposte all'esame della Commissione e ringrazia il Ministro per la partecipazione ai lavori della Commissione. Ritiene che il riconoscimento costituzionale dello sport comporti un obbligo per il legislatore di promuovere politiche attive per la diffusione della pratica sportiva, soprattutto a favore delle classi meno abbienti della popolazione, per le periferie intese in termini metaforici. Rimarca il valore e la cultura millenaria dello sport, che risale all'Antica Grecia, e ritiene che, se il costituente del 1948 non ha avvertito la necessità di esplicitare il richiamo allo sport nel testo costituzionale, oggi vi è una nuova e diversa sensibilità alla quale il legislatore deve adeguarsi. Ricorda quelle che a suo avviso sono le funzioni preminenti da attribuire allo sport: insegnamento del rispetto, dell'integrazione dell'altro, competenza, disciplina, impegno, merito, etica, tutti valori che fin dall'adolescenza lo sport è in grado di insegnare e che insegna senza bisogno di comunicarli espressamente, ma semplicemente attraverso la competizione sportiva. Concorda con il Ministro nel definire lo sport un anticorpo della delinquenza, una prevenzione sanitaria e lo strumento di realizzazione dell'equilibrio psicofisico della persona e offre massima disponibilità per giungere presto all'approvazione della riforma.

Filiberto ZARATTI (AVS) esprime appoggio convinto a queste proposte di legge costituzionali, che hanno già raccolto al Senato ampia convergenza. Spera che queste iniziative, volte ad arricchire la prima parte della Costituzione, non si limitino a mere affermazioni di principio. Rileva infatti che, dopo aver introdotto la tutela dell'ambiente in Costituzione, il legislatore non è stato coerente nell'approvazione di

provvedimenti conseguenti a tale finalità. Nel ringraziare il Ministro per la sua partecipazione ai lavori della Commissione, auspica che l'impegno non si limiti all'approvazione della riforma costituzionale. Sottolinea come la coerenza imponga infatti di reperire risorse economiche, tante, per dare corpo alla modifica costituzionale. Stigmatizza il fatto che in legge di bilancio ci sia sempre spazio per finanziare le esigenze delle grandi società sportive, prevalentemente calcistiche, quando invece ci sarebbe bisogno di destinare risorse per la pratica sportiva di base. Sottolinea che in una situazione di risorse limitate, le poche disponibilità dovrebbero essere destinate per costruire campi da gioco nelle periferie delle nostre città. Evidenzia che lo sport insegna a gestire le sconfitte, ma ancor di più a gestire le vittorie e auspica che l'impegno odierno sulla modifica della Costituzione sia un impegno collettivo, un patto d'onore, per sostenere finanziariamente interventi nelle periferie delle nostre città, a sostegno delle associazioni sportive che danno ai ragazzi un punto di riferimento sociale.

Francesco MICHELOTTI (FDI) ringrazia anzitutto il ministro, del quale condivide le parole, e anche i colleghi che sono già intervenuti. Ritiene che quello dello sport sia un tema unificante che è necessario elevare a valore costituzionale, come richiesto anche dalla Corte costituzionale. Ritiene che le proposte in esame restituiscano centralità allo sport, che ha un valore proteiforme, ritenendo che vi sia un diritto soggettivo allo sport.

Nazario PAGANO, *presidente*, preannuncia che il Ministro deve allontanarsi per un altro impegno.

Il Ministro Andrea ABODI si scusa con i membri della Commissione facendo presente di aver già posticipato un incontro con la Commissaria europea per lo sport al quale deve adesso intervenire. Sottolinea di aver ritenuto però essenziale partecipare a questa prima seduta di esame delle propo-

ste di legge costituzionali sull'inserimento della pratica sportiva in Costituzione.

Nazario PAGANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura.**

**C. 88 Magi, C. 115 Madia, C. 424 Grippo e C. 769 Zanella.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni. Avverte altresì che nella seduta odierna si procederà all'illustrazione del provvedimento e all'avvio della discussione generale.

Igor IEZZI (LEGA), *relatore*, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame delle abbinate proposte di legge C. 88 Magi, C. 115 Madia, C. 424 Grippo e C. 769 Zanella recanti disposizioni per l'esercizio del diritto di voto da parte di elettori che abbiano stabilito temporaneamente il loro domicilio in un luogo diverso da quello di residenza. Segnala a tale proposito che, mentre per le proposte di legge C. 115, C. 424 e C. 769 tali elettori possono scegliere di votare nel comune in cui sono temporaneamente domiciliati per motivi di studio, lavoro o cura, la proposta di legge C. 88 fa invece riferimento esclusivamente a motivi di studio o di lavoro e non anche di cura. Fa presente inoltre che le proposte di legge C. 88, C. 115 e C. 769 prevedono il diritto di voto per le elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e dei referendum. La sola proposta di legge C. 424 estende la possibilità di esercitare il diritto di voto fuori del

comune di residenza anche in occasione delle elezioni regionali e comunali. Tuttavia, mentre le altre proposte di legge disciplinano direttamente le principali disposizioni per l'esercizio del diritto di voto, la proposta di legge C. 424 (che consta di un articolo) prevede unicamente che la comunicazione di scelta dell'elettore di votare nel comune di domicilio sia indirizzata alla prefettura competente della circoscrizione elettorale di domiciliatazione. Per i contenuti, i termini e le modalità della comunicazione e per la documentazione necessaria a comprovare il domicilio si demanda ad un regolamento di attuazione del Ministro dell'Interno, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Quanto allo specifico contenuto delle proposte di legge al nostro esame, fa presente che le analoghe proposte di legge C. 115 e C. 769 recano, a differenza delle altre, un primo articolo, di identico contenuto, dedicato ai principi generali. Tale articolo afferma che nelle elezioni di Camera, Senato e Parlamento europeo nonché in occasione dei referendum, coloro che hanno temporaneamente domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza possono esercitare il diritto di voto nel comune in cui sono domiciliati (comma 1). L'articolo definisce la procedura generale per l'esercizio di tale diritto, che è poi riprodotta, in entrambe le proposte di legge, con riferimento specifico alle elezioni del Parlamento europeo (articolo 3), alle elezioni della Camera (articolo 4) e alle elezioni del Senato (articolo 5), attraverso apposite novelle, rispettivamente, alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e ai Testi unici per le elezioni della Camera (decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361) e del Senato (decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533). Una disciplina specifica è poi prevista, all'articolo 2 di entrambe le proposte di legge per i referendum. Tale procedura generale (come definita nei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 delle proposte di legge C. 115 e C. 769) prevede che: la domanda deve essere presentata al comune di residenza nelle cui liste è iscritto l'elettore almeno quaranta-

cinque giorni prima dello svolgimento delle elezioni; la domanda deve essere presentata in modalità telematica tramite SPID; alla domanda devono essere allegati: a) se la richiesta è presentata per motivi di studio, il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trova in una regione diversa da quella in cui è situato il comune di residenza dell'elettore; b) se la richiesta è presentata per motivi di lavoro, una copia del contratto di lavoro o una certificazione rilasciata dal datore di lavoro da cui risulti lo svolgimento dell'attività lavorativa in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza; c) se la richiesta è presentata per motivi di cura, un certificato medico che attesti la presenza, per ragioni sanitarie, in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza; il sistema telematico rilascia ricevuta all'elettore della presentazione della domanda.

Il comma 4 specifica anche che per i *referendum* il comune competente trasmette all'elettore la comunicazione di accettazione della domanda con l'indicazione della sezione elettorale di pertinenza. Il comma 5 mantiene ferma la disciplina per i degenti in ospedali e case di cura di cui all'articolo 51 del Testo unico delle elezioni della Camera.

Come anticipato, l'articolo 2 delle analoghe proposte di legge C. 115 e 769 – di contenuto identico – concerne l'esercizio del diritto di voto nel comune di domicilio nelle consultazioni referendarie. Si dispone quindi che i cittadini iscritti nelle liste elettorali possono votare, in occasione di consultazioni referendarie, in una sezione elettorale del comune in cui sono temporaneamente domiciliati, indicata nella comunicazione di accettazione della domanda, se si trovano nelle condizioni indicate all'articolo 1 delle medesime proposte di legge. Inoltre, si precisa che l'elettore, al momento del voto, deve presentare al seggio, oltre alla tessera elettorale e a un documento di identità (come prescritto dalla normativa vigente), la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda e la comunicazione di accettazione della domanda stessa, con l'indicazione del seggio

di pertinenza rispetto al proprio domicilio. Anche per le modalità di presentazione delle domanda si fa rinvio all'articolo 1 delle medesime proposte di legge.

Segnala che l'identico testo dell'articolo 3 delle proposte di legge C. 115 e C. 769 – relativo, come anticipato, alle modalità di esercizio del voto per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia – novella l'articolo 3 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, con l'introduzione di un nuovo comma 3-*bis*, in cui è richiamata la procedura generale prevista dall'articolo 1 delle proposte di legge. In particolare, si stabilisce che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali il voto fuori dal comune di residenza è consentito quando si sia temporaneamente domiciliati in una regione diversa da quella del comune di residenza per motivi di studio, di lavoro o di cura; coloro che lo richiedono potranno votare in un giorno antecedente a quello previsto per la votazione nel territorio nazionale, in seggi appositamente allestiti nel comune in cui sono domiciliati. Sono inoltre riprodotti i principi generali delineati all'articolo 1 per quanto attiene l'obbligo di presentare domanda da parte degli interessati tramite SPID al comune di residenza entro quarantacinque giorni dalle elezioni e la documentazione da allegare alla domanda medesima. Si precisa inoltre, rispetto alla procedura generale delineata all'articolo 1, che: le modalità dettagliate per la presentazione della domanda saranno stabilite con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno; il comune di residenza trasmette al comune di temporaneo domicilio le domande presentate; entro il decimo giorno precedente le elezioni il comune di temporaneo domicilio invia all'elettore in un plico un certificato elettorale munito di tagliando staccabile e l'indicazione della sezione elettorale presidiata, dell'indirizzo, del giorno e dell'orario nel quale l'elettore, in base al proprio domicilio, potrà recarsi a votare; l'elettore esprime il proprio voto presso la sezione indicata esibendo la tessera elettorale, un documento di identità e il certificato elettorale munito di tagliando staccabile appositamente inviatogli e già sopra ricordato.

Rileva che gli articoli 4 e 5 delle proposte di legge C. 115 e C. 769 disciplinano, con testo identico, l'esercizio del voto dei non residenti nelle elezioni politiche. In particolare, l'articolo 4 di entrambe le proposte inserisce nel testo unico delle elezioni della Camera (decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957) l'articolo 48-*bis*, di contenuto identico all'articolo 13-*bis* che l'articolo 5 di entrambe le proposte inserisce nel testo unico delle elezioni del Senato (decreto legislativo n. 533 del 1993). Entrambi i nuovi articoli, oltre a ribadire i principi generali della procedura indicati all'articolo 1 delle proposte di legge, riproducono il meccanismo già descritto per le elezioni europee. L'articolo 6 delle proposte di legge C. 115 e 769 prevede l'adozione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, di un regolamento di attuazione da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica (ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400) su proposta del Ministro dell'interno. Oltre a stabilire le disposizioni necessarie per l'attuazione della legge, il decreto dovrà disciplinare: i criteri per l'individuazione e la predisposizione delle sezioni elettorali presidiate; le forme di svolgimento delle operazioni di voto, con modalità che ne assicurino la personalità e la segretezza; le modalità per assicurare la custodia, l'invio e lo scrutinio delle schede votate in un comune diverso da quello di residenza dell'elettore.

La sola proposta di legge C. 769 prevede che lo schema di regolamento sia trasmesso alle Camere entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia entro venticinque giorni dalla trasmissione dello schema. Qualora il regolamento non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del regolamento, invia al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione. In assenza di parere entro i termini prescritti, il regolamento può essere comunque emanato. L'articolo 7 delle proposte di legge C. 115 e 769 valuta in un milione di euro l'anno gli oneri

derivanti dall'attuazione della legge e prevede alla copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Passando alla illustrazione dei contenuti della proposta di legge Magi C. 88, fa presente in primo luogo che, a differenza delle altre proposte al nostro esame, essa prevede – per le elezioni di Camera e Senato nonché per le elezioni europee e per i referendum – un nuovo meccanismo di aggiornamento dei dati della popolazione ai fini della determinazione delle circoscrizioni elettorali per le votazioni nelle quali può essere esercitato il diritto di votare nei comuni di temporaneo domicilio. In particolare, l'articolo 1 introduce diverse modifiche all'articolo 3 della legge elettorale della Camera (testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361). Nel dettaglio di tali modifiche segnalo che – con la lettera c) del comma 1 – è introdotto un nuovo comma 2-*bis* al fine di disporre che l'ISTAT aggiorni i risultati dell'ultimo censimento della popolazione con le informazioni relative agli elettori che hanno scelto di votare nel comune dove si trovano. A tal fine l'ISTAT utilizza i dati trasmessi all'Anagrafe nazionale della popolazione residente risultanti alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi e li trasmette tempestivamente al Ministero dell'interno. Per le modalità di aggiornamento, la disposizione fa rinvio al decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 62, comma 2-*quater*, del codice dell'amministrazione digitale, introdotto dall'articolo 7 della medesima proposta di legge C. 88.

Segnala che il comma 1 del medesimo articolo 1, alla lettera a), incide sull'assegnazione dei seggi alle circoscrizioni elettorali, di cui al comma 1 del citato articolo 3 della legge elettorale della Camera. Si prevede che questa venga effettuata non sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto (come attualmente previsto)

bensì « in proporzione alla popolazione risultante dai dati forniti dall'Istituto ». Inoltre, si prevede che il decreto del Presidente della Repubblica che, recependo i dati ISTAT, assegna i seggi, non sia pubblicato contestualmente al decreto di convocazione dei comizi elettorali, ma entro i successivi tre giorni. Ciò per consentire l'inserimento dei dati degli optanti. In maniera analoga, intervenendo sul comma 2 dell'articolo 3 della legge elettorale della Camera, si procede per la determinazione dei seggi da attribuire, all'interno di ciascuna circoscrizione, nei collegi plurinominali e in quelli uninominali (comma 1, lettera b), dell'articolo 1 della proposta di legge C. 88).

Fa presente che l'articolo 3 della proposta C. 88 apporta le medesime modifiche di cui sopra alla legge elettorale del Senato (decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533). Disposizioni analoghe sono previste in relazione alle elezioni europee (articolo 5, comma 1, che modifica l'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18) e ai referendum (articolo 6 che inserisce l'articolo 17-*bis* della legge 25 maggio 1970, n. 352). All'articolo 8 la proposta C. 88 reca alcune disposizioni in materia di composizione delle liste elettorali (ossia delle liste degli aventi diritto al voto) conseguenti all'introduzione delle misure sopra descritte, attraverso alcune modifiche al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali (decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223). In particolare, viene disciplinato l'inserimento nelle liste elettorali dei soggetti che hanno diritto a votare nei comuni di temporaneo domicilio.

A tal fine (lettera a) del comma 1 dell'articolo 8) si introduce un nuovo comma all'articolo 33 del testo unico, che nel testo vigente affida alla Commissione elettorale comunale il compito di compilare un elenco dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto, nel primo giorno fissato per le elezioni, il diciottesimo anno di età. Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal sindaco alla Commissione elettorale circoscrizionale che depenna dalle liste sezionali

destinate alla votazione i nominativi dei cittadini compresi nell'elenco stesso. La modifica introdotta dalla proposta in esame prevede che, nel medesimo elenco sopra descritto, la Commissione elettorale comunale inserisca i nominativi dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, abbiano presentato domanda di ammissione al voto in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti. A tal fine la Commissione può servirsi dei dati trasmessi all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) aggiornati alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 7 della proposta di legge.

Segnala che la successiva lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 8 inserisce un nuovo articolo 33-*bis* al testo unico per disciplinare le modalità di esercizio del diritto di voto con la procedura che segue: la Commissione elettorale comunale, entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, dispone l'ammissione al voto degli elettori che, pur essendo compresi nelle liste elettorali di un altro comune, abbiano regolarmente presentato domanda di ammissione al voto; il sindaco fa notificare agli elettori di cui sopra una ricevuta attestante l'accettazione della domanda di ammissione al voto, nella quale è indicata la sezione elettorale cui sono assegnati, esclusivamente per tramite dei servizi digitali resi disponibili dall'ANPR; dell'ammissione al voto è data notizia al presidente del seggio, il quale ammette al voto l'elettore previa esibizione della ricevuta attestante la accettazione della domanda in sostituzione del certificato elettorale. Anche per le prime due fasi del procedimento descritto, si demanda la definizione in dettaglio delle modalità attuative al decreto di cui all'articolo 7.

Segnala inoltre che la proposta di legge C. 88 dedica alle elezioni politiche gli articoli 2 e 4. In particolare, l'articolo 2 – analogamente alle proposte di legge C. 115 e C. 769 – inserisce nel testo unico delle

elezioni della Camera (decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957) l'articolo 48-*bis*. Tale articolo prevede che: possano votare nel comune in cui sono domiciliati gli elettori che per motivi di studio o di lavoro abbiano temporaneamente domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza; gli elettori interessati presentino domanda non oltre la data di pubblicazione del decreto di convocazione delle elezioni esclusivamente attraverso i servizi digitali resi disponibili dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 62, comma 2-*quater* del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005) introdotto dall'articolo 7 della medesima proposta di legge C. 88; la domanda può essere revocata non oltre la data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali; alla domanda deve essere allegato, a seconda dei casi, il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trova in una regione diversa da quella in cui è situato il comune di residenza dell'elettore o una copia del contratto di lavoro o una certificazione rilasciata dal datore di lavoro da cui risulti lo svolgimento dell'attività lavorativa in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza; i nominativi degli elettori che hanno presentato la domanda sono inseriti nell'elenco previsto dall'articolo 33 del citato testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali (modificato come anticipato dall'articolo 8 della proposta di legge); l'elettore presenta al seggio, oltre al documento di identità, la ricevuta attestante l'accettazione della domanda; tale ricevuta indica anche il seggio di pertinenza; rispetto alle proposte di legge C. 115 e C. 769 non è previsto che l'elettore debba presentare comunque anche la tessera elettorale.

L'articolo 4 della proposta di legge C. 88 inserisce nel testo unico delle elezioni per il Senato (decreto legislativo n. 533 del 1993) l'articolo 13-*bis*, che prevede l'applicazione

cazione anche per il Senato di quanto previsto per la Camera dall'articolo 48-*bis* introdotto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 dall'articolo 2 appena descritto. Fa presente che analoghe disposizioni in tema di votazione nei comuni di temporaneo domicilio sono introdotte dalla proposta di legge C. 88 per le elezioni europee, con la modifica della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (introdotta dal comma 2 dell'articolo 5) e per le consultazioni referendarie, con la modifica della legge 25 maggio 1970 (articolo 6).

L'articolo 7 della proposta di legge C. 88 introduce un comma 2-*quater* all'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale (di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, al fine di definire: le modalità con cui gli elettori trasmettono all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) la dichiarazione di elezione del domicilio e la richiesta di ammissione al voto in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti; le modalità con cui l'ANPR assicura all'ISTAT (ai fini dell'aggiornamento dei dati del censimento per l'attribuzione dei seggi previsto dall'articolo 1 della proposta di legge) l'accesso alle informazioni relative agli elettori che hanno presentato la richiesta sopra indicata; le modalità con cui l'ANPR assicura l'accesso alle informazioni relative ai soggetti di cui sopra ai comuni, ai fini dell'aggiornamento dell'elenco degli elettori e dell'ammissione al voto (come previsto dalle modifiche introdotte dall'articolo 8); le modalità con cui i sindaci dispongono la notifica agli elettori della ricevuta attestante l'accettazione della domanda di ammissione al voto.

Rammenta che la proposta di legge C. 88 dispone che il citato decreto dovrà stabilire le modalità per l'utilizzo dei dati trasmessi dall'ANPR per le seguenti finalità: l'aggiornamento da parte dell'ISTAT dei risultati del censimento con le informazioni dei soggetti che hanno presentato domanda di votare nel comune di domicilio (articolo 1,

comma 1, lettera *c*); la presentazione della domanda di accesso al voto alle elezioni (articolo 2, comma 2; articolo 6, comma 2); l'inserimento, da parte delle commissioni elettorali comunali, nell'elenco apposito dei nominativi degli elettori che hanno presentato domanda di voto in altro comune (articolo 8, comma 1, lettera *a*)); l'ammissione al voto, da parte delle commissioni elettorali centrali, degli elettori in altro comune e la notifica, da parte del sindaco, di accettazione della domanda (articolo 8, comma 1, lettera *b*)).

Segnala infine che la sola proposta di legge C. 88 prevede all'articolo 9 alcune disposizioni transitorie da seguire nelle more dell'adozione del citato decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 62, comma 2-*quater* del codice dell'amministrazione digitale. Tale disciplina transitoria prevede che: la domanda di ammissione al voto nel comune di temporaneo domicilio può essere trasmessa, anche mediante posta elettronica certificata, al comune di residenza entro il trentesimo giorno antecedente le elezioni di Camera, Senato, Parlamento europeo o lo svolgimento del referendum; se nulla osta alla possibilità di votare nel comune di domicilio, il comune di residenza invia la domanda al comune di domicilio entro quindici giorni dalla data della votazione; il comune di domicilio rilascia all'elettore la ricevuta dell'accettazione della domanda entro sette giorni dalla data della votazione; si prevede l'applicazione dei commi 3 (documentazione da allegare alla domanda), 4 (iscrizione degli elettori nella lista prevista dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967) e 5 (presentazione al seggio del documento di identità e della ricevuta dell'accettazione della domanda) dell'articolo 48-*bis* introdotto nel testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dall'articolo 2 della proposta di legge C. 88.

Tutto ciò premesso, segnala che la differenza più significativa tra le quattro proposte di legge in esame risiede nella diversa imputazione del voto espresso, vale a dire

se esso vada attribuito alla circoscrizione elettorale del domicilio o della residenza. Fa presente quindi che questo è il nodo cruciale dell'intervento normativo, come peraltro dimostrato dal lungo dibattito svoltosi sulla medesima materia nella scorsa legislatura, anche tramite interlocuzioni con i tecnici del Ministero dell'interno. Nel ritenere quindi che tutti concordino sui principi ispiratori delle proposte di legge in esame e sulla necessità di favorire l'esercizio del diritto di voto per coloro che si trovino temporaneamente fuori dal luogo di residenza, rileva tuttavia, anche alla luce dell'esperienza maturata nella scorsa legislatura, la possibilità che insorgano criticità con riguardo alle modalità concrete da adottare. Segnala per un verso la difficoltà pratica di attribuire alla circoscrizione di residenza dell'elettore un voto materialmente espresso presso il domicilio e per altro verso l'inevitabile esigenza di rivedere la distribuzione dei seggi in ragione dell'aumentato numero degli elettori, nel caso in cui il voto venga invece attribuito alla circoscrizione di domicilio. Nel rinviare ai necessari approfondimenti istruttori, attraverso il già concordato ciclo di audizioni nonché le eventuali interlocuzioni informali con il personale competente del Ministero dell'interno, sottolinea che accanto alla questione politica si pone una questione di natura tecnica che potrebbe rappresentare l'ostacolo più difficile da superare.

Nazario PAGANO, *presidente*, ringrazia il relatore per le riflessioni svolte, anche alla luce dell'esperienza maturata sul medesimo argomento nella scorsa legislatura.

Filiberto ZARATTI (AVS) ringrazia il relatore per la puntuale ricostruzione della materia e per il riferimento alle difficoltà sperimentate nella scorsa legislatura, pur partendo da una complessiva condivisione del merito dell'intervento. Ritiene comunque indispensabile rimuovere tali difficoltà, individuando una soluzione al problema, che riguarda molte migliaia di persone le quali si trovano in sostanza nell'impossibilità di esercitare un diritto fondamentale e

costituzionalmente garantito come il diritto di voto. Senza voler in alcun modo sottovalutare le fondate preoccupazioni manifestate dal Viminale, cui ha fatto cenno il relatore, ritiene che le soluzioni si possano e si debbano trovare, al fine di consentire a tutti di esercitare il diritto di eleggere i propri rappresentanti. Suggerisce a titolo esemplificativo che si valuti la possibilità di far esprimere il voto presso il temporaneo domicilio uno e due giorni prima della tornata elettorale, per procedere successivamente al suo trasferimento e alla sua attribuzione alla circoscrizione di residenza. Ritenendo che l'inevitabile costo economico di tale operazione vada considerato alla luce del superiore interesse della democrazia, invita il relatore, di cui ha percepito la grande partecipazione al problema, a farsi carico di un lavoro condiviso che, anche grazie alle opportune interlocuzioni con il Ministero dell'interno, individui le soluzioni più opportune in tempo per la prossima scadenza elettorale. Si dichiara sicuro della disponibilità di tutti a dare il proprio contributo, sottolineando in conclusione come l'unica cosa da non fare sia quella di lasciar cadere le proposte di legge in esame, che invece devono essere approvate in tempi adeguati.

Pasqualino PENZA (M5S), nel condividere i principi espressi dai colleghi, anche alla luce della propria esperienza di elettore, richiama il caso specifico del personale delle forze dell'ordine che, in quanto addetto alla sorveglianza dei seggi elettorali, è costretto a votare sul posto, senza poter contribuire ad eleggere i rappresentanti del proprio territorio. Considerato che il problema si pone per un gran numero di cittadini, sollecita i colleghi a collaborare per individuare, alla luce delle diverse proposte presentate, una soluzione al passo con i tempi.

Alessandro URZÌ (FDI) interviene per preannunciare che anche il gruppo di Fratelli d'Italia parteciperà con entusiasmo alla ricerca di una soluzione ispirata ad alcuni criteri di carattere generale, peraltro già rilevati negli interventi precedenti, quali

la corretta attribuzione del voto rispetto al luogo in cui si è iscritti nelle liste elettorali, nonché la garanzia della segretezza e della contemporaneità del voto. Affida pertanto il mandato morale al relatore di interpretare l'approccio appena descritto, realizzando i necessari approfondimenti con i soggetti interessati, anche alla luce dei contributi che potranno pervenire dal previsto ciclo di audizioni. Introduce una digressione estemporanea, richiamando una situazione del tutto particolare quale è quella dell'espressione del voto nelle province autonome di Trento e Bolzano. Nel far presente che in tali province l'esercizio del diritto di voto alle elezioni amministrative è subordinato al possesso del requisito della residenza da almeno quattro anni, pur consapevole che si tratta di un ambito molto delimitato, rileva comunque l'esigenza di ricostruire un quadro completo della questione dell'esercizio del diritto di voto.

Alfonso COLUCCI (M5S), nel sottolineare la drammatica evoluzione del fenomeno dell'astensionismo, ritiene auspicabile qualsiasi strumento volto a favorire l'esercizio del diritto di voto, garantendo comunque il rispetto della formazione delle circoscrizioni elettorali ed evitando il loro stravolgimento. Rammenta che, se il domicilio è certamente il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi interessi e dei suoi affetti, la residenza è ciò che dal punto di vista amministrativo svolge la funzione di legare il soggetto ad un determinato territorio. Posto che il domicilio configura una situazione di fatto e non di diritto, ritiene comunque che imputare il voto a una circoscrizione elettorale piuttosto che a un'altra possa determinare delle storture. Rileva inoltre l'esigenza che in ogni caso vada comunque garantita la segretezza del voto, che è elemento strettamente connaturato all'esercizio del diritto. Nel sottolineare inoltre che, se non erra, lo Stato spende quasi 6 milioni di euro per agevolare gli spostamenti degli elettori, sottolinea che mettere a regime soluzioni adeguate può rappresentare un significativo risparmio per l'erario. Dichiarò in conclusione di essere favorevole a un lavoro che veda la più ampia partecipazione dei col-

leggi e che salvaguardi comunque la sicurezza delle circoscrizioni elettorali, la segretezza del voto e l'economicità delle soluzioni.

Nazario PAGANO, *presidente*, come anticipato dai colleghi, ricorda che nello scorso ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è concordato di svolgere sulle proposte di legge in esame un ciclo di audizioni. Ricorda altresì che, come convenuto nel medesimo ufficio di presidenza, il termine per l'indicazione di eventuali soggetti da audire è fissato alla giornata di lunedì 27 febbraio. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie.**

**Doc. XXII n. 11 Battilocchio e Doc. XII n. 14 Zaratti.**

*(Seguito esame e rinvio – Abbinamento del Doc. XXII n. 16 De Maria e del Doc. XXII n. 20 Lupi – Adozione del testo base).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, da ultimo rinviato nella seduta del 15 febbraio 2023.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente che sono stati assegnati alla Commissione il Doc. XXII n. 16 De Maria e il Doc. XXII n. 20 Lupi recanti « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e sul degrado delle città ». Poiché i Documenti vertono su materia identica a quella dei Documenti in esame, ne dispone l'abbinamento d'ufficio ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento. Ricorda che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella giornata odierna si dovrebbe procedere all'adozione del testo base.

Alessandro URZÌ (FDI), nel preannunciare che il suo gruppo ha presentato una analoga proposta istitutiva di una Commissione d'inchiesta sullo stato di sicurezza e di degrado delle città, chiede al presidente

di disporre l'abbinamento nella prima seduta utile della Commissione, manifestando comunque la disponibilità a procedere nella giornata odierna alla prevista adozione del testo base.

Alfonso COLUCCI (M5S) segnala che anche il suo gruppo ha depositato un Documento che reca l'istituzione di una analogo Commissione di inchiesta.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, fa presente che le citate proposte istitutive della Commissione d'inchiesta sullo stato di sicurezza e di degrado delle città non sono ancora state assegnate alla Commissione Affari costituzionali.

Propone quindi di adottare come testo base il testo unificato predisposto a seguito di interlocuzioni per le vie brevi con i diversi gruppi (*vedi allegato 2*).

La Commissione delibera di adottare, come testo base per il prosieguo dell'esame, il testo unificato Doc XXII, n. 11 Battilocchio, n. 14 Zaratti, n. 16 De Maria e n. 20 Lupi.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, avverte che, come convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di proposte emendative al testo unificato testé adottato come testo base, è fissato alle ore 14 di lunedì 27 febbraio. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi.**  
C. 665 Francesco Silvestri, C. 879 Zaratti e C. 880 Morassut.

*(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, da ultimo rinviato nella seduta del 21 febbraio 2023.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che nella seduta odierna si dovrebbe procedere all'adozione del testo base e rammenta che per i provvedimenti è stata deliberata l'urgenza in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo; fa presente in particolare che l'A.C. 665 Silvestri è stato iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea nella quota opposizione per il gruppo Movimento Cinque Stelle.

Ricorda a tale proposito che, secondo la prassi, la presidenza promuove l'adozione della proposta di legge su cui verte la richiesta dei gruppi di opposizione quale testo base per la successiva attività istruttoria da parte della Commissione stessa, salvo che la Commissione, con l'assenso dei rappresentanti dei suddetti gruppi, non decida la redazione di un testo unificato. Chiede quindi alla relatrice se il gruppo M5S ha chiesto che la Commissione adotti la proposta di legge C. 665 quale testo base o se vi siano le condizioni per la redazione di un testo unificato.

Sara KELANY (FDI), *relatrice*, nel rilevare che i testi in esame sono speculari, propone, in accordo con i firmatari delle altre proposte di legge, di adottare come testo base la proposta di legge C. 665 Francesco Silvestri.

La Commissione delibera di adottare, come testo base per il prosieguo dell'esame, la proposta di legge C. 665 Francesco Silvestri.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, secondo quanto concordato nella riunione di ieri dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato per lunedì 27 febbraio, alle ore 15. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.35.**

## ALLEGATO 1

**DL 2/2023: Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale. C. 908 Governo.****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 908, approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale;

considerato che:

gli articoli da 1 a 4-*bis* del decreto-legge recano disposizioni relative al settore siderurgico, al settore aeronautico e alle aree di crisi industriale complessa;

gli articoli da 5 a 9 del provvedimento recano disposizioni in materia penale relativamente agli stabilimenti di interesse strategico nazionale;

in particolare, l'articolo 8 differisce dal 6 settembre 2019 alla data di perdita di efficacia del Piano Ambientale (e quindi fino al 23 agosto 2023) l'applicazione del cosiddetto scudo penale previsto per l'Ilva di Taranto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 2015, che ha equiparato, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), l'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano Ambientale all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001 relativo alla responsabilità amministrativa degli enti e ha specificato che le condotte poste in essere in attuazione del predetto Piano Ambientale, nel rispetto dei termini e delle modalità ivi stabiliti, non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, in quanto

integrano esecuzione delle migliori regole preventive in materia ambientale;

il suddetto differimento dello scudo penale operativo entro il settembre 2019, fino ad agosto 2023, deve ritenersi applicabile anche ai procedimenti in corso, in virtù del principio del *favor rei*;

ritenuto che:

*sotto il profilo dei presupposti di necessità ed urgenza:*

il provvedimento risponde all'esigenza di adottare misure per fronteggiare le problematiche relative alla gestione dell'ex Ilva e misure, anche di carattere processuale e procedimentale, finalizzate ad assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;

*sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:*

gli articoli 1 e da 2 a 4-*bis* recano disposizioni riconducibili alla materia « ordinamento civile », di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione, e alla materia « tutela della concorrenza », di competenza legislativa esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*) della Costituzione;

l'articolo 2 reca disposizioni riconducibili alla materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, affidata alla competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione, nonché alla materia della tutela del lavoro, di compe-

tenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

gli articoli da 5 a 8 recano disposizioni riferibili alle materie di competenza esclusiva dello Stato in tema di giurisdizione e norme processuali, nonché di ordinamento civile e penale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione;

*sotto il profilo del rispetto degli altri principi costituzionali:*

con riferimento alle disposizioni del Capo II, volte ad assicurare la prosecuzione dell'attività delle imprese di interesse strategico nazionale e l'attuazione di provvedimenti e piani che la autorizzano, anche nel caso siano contestate violazioni di legge, la sentenza della Corte costituzionale n. 85 del 2013 – con riguardo al decreto-legge n. 207 del 2012 che aveva dichiarato l'ILVA stabilimento di interesse strategico nazionale e aveva dettato specifiche misure per garantire la continuità produttiva aziendale – ha affermato il principio secondo il quale il legislatore, pur in presenza di sequestri dell'autorità giudiziaria, può intervenire per consentire la prosecuzione dell'attività in stabilimenti di interesse strategico nazionale, ma a condizione che vengano tenute in adeguata considerazione, e tra loro bilanciate, sia le esigenze di tutela dell'ambiente (ora principio fondamentale sancito all'articolo 9 della Costituzione), della salute (articolo 32 della Costituzione) e dell'incolumità dei lavoratori (articolo 35 della Costituzione), sia le esigenze dell'iniziativa economica e della continuità occupazionale, precisando che « è considerata lecita la continuazione dell'attività produttiva di aziende sottoposte a sequestro, a condizione che vengano osservate [...] le regole che limitano, circoscrivono e indirizzano la prosecuzione dell'attività stessa » e dichiarando conseguentemente legittime costituzionalmente le norme impugnate;

in applicazione degli stessi principi enunciati nella sentenza n. 85 del 2013, nella sentenza n. 58 del 2018 la Corte ha ritenuto che, a differenza di quanto avvenuto con il citato decreto-legge del 2012, con i successivi decreti-legge del 2015 relativi all'ILVA, nel subordinare la prosecuzione dell'attività d'impresa esclusivamente alla predisposizione unilaterale di un « piano » ad opera della stessa parte privata colpita dal sequestro dell'autorità giudiziaria, ha finito col privilegiare in modo eccessivo l'interesse alla prosecuzione dell'attività produttiva, trascurando del tutto le esigenze di diritti costituzionali inviolabili legati alla tutela della salute e della vita stessa (articoli 2 e 32 Cost.), cui deve ritenersi inscindibilmente connesso il diritto al lavoro in ambiente sicuro e non pericoloso (articoli 4 e 35 Cost.), dichiarando quindi incostituzionali le disposizioni oggetto di censura;

con specifico riguardo all'articolo 8, le questioni di legittimità costituzionale sollevate rispetto all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 2015, nella formulazione che prevedeva un generale e non limitato nel tempo esonero dalla responsabilità penale e amministrativa, non sono state esaminate dalla Consulta, che ha restituito gli atti al giudice *a quo*, essendo nel frattempo intervenuto l'articolo 46 del decreto-legge n. 34 del 2019, che ha modificato il citato comma 6 dell'articolo 2, circoscrivendo negli ambiti attuali l'esonero della responsabilità e delimitandolo anche temporalmente ai fatti commessi entro il 6 settembre 2019;

l'articolo 8 delimita temporalmente l'esonero dalla responsabilità penale e amministrativa per l'ILVA, spostando il termine, già decorso, dal 6 settembre 2019 alla data di perdita di efficacia del Piano ambientale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Doc. XXII n. 11 Battilocchio, n. 14 Zaratti, n. 16 De Maria e n. 20 Lupi.**

**TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE**

Art. 1.

*(Istituzione, durata e funzioni)*

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione ha il compito di:

a) accertare lo stato del degrado delle città e delle loro periferie, a partire dalle aree metropolitane, con particolare attenzione alle implicazioni sociali e della sicurezza, connesse anche ai livelli di integrazione e di inclusione, in relazione alla composizione sociale dei quartieri periferici e alle forme di povertà, marginalità ed esclusione sociale, all'incidenza della criminalità e all'adeguatezza dei presidi per il controllo del territorio e la garanzia della sicurezza, alla presenza di infrastrutture sociali per l'erogazione di beni e servizi destinati alla soddisfazione dei bisogni essenziali della collettività, alla struttura urbanistica, alle condizioni di mobilità e vivibilità, alla soddisfazione della domanda abitativa e al fenomeno delle occupazioni abusive, ai livelli di istruzione, formazione e occupazione, soprattutto con riferimento alla condizione dei giovani nonché alla presenza di migranti e di strutture destinate alla mediazione culturale;

b) rilevare e censire le situazioni di degrado e di disagio sociale delle periferie delle città e la loro distribuzione geografica nel territorio, avvalendosi della collaborazione dei soggetti istituzionali, degli enti

locali e degli istituti pubblici e privati che si occupano di immigrazione e di povertà;

c) verificare le connessioni eventualmente esistenti tra il disagio delle aree urbane, i fenomeni della radicalizzazione e il rischio di adesione al terrorismo di matrice religiosa fondamentalista;

d) verificare il ruolo svolto dalle istituzioni locali nella gestione delle iniziative e delle politiche dirette alle periferie, accertando in particolare l'esistenza di forme di consultazione della collettività, di spazi destinati alla partecipazione dei cittadini, in particolare dei giovani, e delle loro associazioni od organizzazioni, e di altre modalità che favoriscano tale partecipazione attiva nella gestione delle suddette iniziative e politiche;

e) individuare le aree del territorio nazionale nelle quali ancora persiste il fenomeno dell'abusivismo edilizio, indicando le misure più opportune per contrastarlo e per avviare piani di recupero del territorio;

f) indicare le iniziative più opportune al fine di ampliare i servizi di *welfare* per potenziare le misure di contrasto della povertà e delle disuguaglianze nelle periferie;

g) effettuare una ricognizione dello stato dell'edilizia residenziale pubblica, analizzando anche l'entità delle risorse a disposizione dei comuni e degli enti regionali competenti in materia di politiche abitative e accertando, in particolare, la soddisfazione della domanda abitativa nonché l'entità del fenomeno dell'occupazione abusiva degli immobili di edilizia residenziale economica e popolare e di quelli privati, anche al fine di individuare misure per contrastare tale fenomeno;

h) analizzare la distribuzione territoriale delle risorse infrastrutturali e la situazione della mobilità nelle aree metropolitane;

i) individuare iniziative per la promozione e il sostegno delle realtà associative esistenti e del ruolo fondamentale svolto dall'associazionismo a favore dei cittadini più deboli nonché del miglioramento e della crescita del tessuto sociale;

l) individuare misure economiche, infrastrutturali e fiscali per rilanciare le realtà produttive presenti nei territori delle periferie e per favorire la soluzione dei problemi relativi alla disoccupazione giovanile e femminile e alla condizione dei giovani che non studiano, non lavorano e non sono inseriti in percorsi di formazione o di aggiornamento professionale;

m) accertare l'offerta formativa complessiva disponibile, indicando iniziative ritenute opportune, fatta salva l'autonomia scolastica, per il rafforzamento dell'attività di formazione nell'ambito della funzione centrale svolta dalla scuola nei riguardi del territorio, nonché per il miglioramento dei livelli di istruzione e il contrasto dell'abbandono scolastico;

n) fornire indicazioni per l'adozione di un progetto nazionale ispirato ai principi dell'Agenda urbana europea, adottata con il patto di Amsterdam il 30 maggio 2016.

3. La Commissione riferisce alla Camera dei deputati con singole relazioni o con relazioni generali, annualmente e comunque ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, eventualmente indicando interventi, anche di carattere normativo, che ritenga opportuni in relazione alle finalità di cui al comma 2.

#### Art. 2.

##### *(Composizione)*

1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamen-

tari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vice presidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. La Commissione elegge al proprio interno due vice presidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vice presidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

#### Art. 3.

##### *(Poteri e limiti)*

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

3. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello banca-

rio, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

4. Qualora gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione.

#### Art. 4.

##### *(Acquisizione di atti e documenti)*

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all'oggetto dell'inchiesta. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 sono coperti dal segreto.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

#### Art. 5.

##### *(Obbligo del segreto)*

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra

persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti, di cui all'articolo 4, commi 2 e 3.

2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti e documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi delle leggi vigenti.

#### Art. 6.

##### *(Organizzazione interna)*

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaboratori di cui può avvalersi la Commissione.

5. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 1, la Commissione può avvalersi di dati e informazioni forniti dagli enti locali, dall'istituto nazionale di statistica e dalle Forze di polizia e dagli altri soggetti che essa ritenga utile interpellare.

6. Per lo svolgimento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali

e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

7. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro annui e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare annualmente un

incremento delle spese di cui al periodo precedente, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	46
SEDE CONSULTIVA:	
DL 2/2023: Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale. C. 908, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	46
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	51
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea « EPPO ». Atto n. 22 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	50
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere</i> ) .....	52

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 23 febbraio 2023.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.35.

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 23 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**DL 2/2023: Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale.**

**C. 908, approvato dal Senato.**  
(Parere alla X Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, richiama sinteticamente i contenuti del provvedimento, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici l'illustrazione complessiva del testo.

In particolare, fa presente che l'articolo 1, comma 1, interviene sulle misure di rafforzamento patrimoniale previste dal decreto-legge n. 142 del 2019, volte ad assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A. Il comma 1-*bis*, riguarda il settore aeronautico.

L'articolo 1-*bis* proroga la concessione dell'indennità riconosciuta in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia.

L'articolo 2 interviene sulla procedura speciale di ammissione immediata (cosiddetto accesso diretto) all'amministrazione

straordinaria delle grandi imprese in crisi, prevedendo che – per le imprese che gestiscono uno o più stabilimenti di interesse strategico nazionale non quotate – l'accesso diretto possa avvenire su istanza del socio pubblico detentore di almeno il 30 per cento delle quote societarie, in presenza di specifiche condizioni.

L'articolo 3 modifica i criteri per la determinazione e le modalità di corresponsione del compenso ai commissari straordinari delle grandi imprese in stato di insolvenza.

L'articolo 4 prevede che, con riguardo ai commissari giudiziari, il giudice, nella liquidazione dei compensi, debba osservare un tetto massimo di 500.000 euro anche in caso di incarico collegiale.

L'articolo 4-*bis* modifica la disciplina del comitato di sorveglianza nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. In particolare, viene introdotto un termine di tre anni alla durata del mandato dei membri (rinnovabile) e, per i membri nominati in qualità di esperti, il limite al cumulo degli incarichi, per cui possono essere nominati solo coloro che non risultino già membri di un comitato.

Venendo adesso ai profili di competenza della Commissione giustizia, fa presente che il Capo II del decreto-legge reca « disposizioni in materia penale relative agli stabilimenti di interesse strategico nazionale ».

In particolare, l'articolo 5 modifica la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (decreto legislativo n. 231 del 2001), in materia di sanzioni interdittive, misure cautelari e sequestro preventivo, al fine di limitare l'applicazione di misure che impediscano la prosecuzione dell'attività alle imprese di interesse strategico nazionale.

In particolare, il comma 1, lettera *a*), consente al giudice di disporre, in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva, la prosecuzione dell'attività dell'ente affidandola ad un commissario per un pe-

riodo pari alla durata della pena interdittiva.

Il comma 1, lettera *b*), prevede che in ogni caso le sanzioni interdittive non possano essere applicate quando pregiudicano l'attività svolta in stabilimenti o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale, qualora l'ente abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della stessa specie.

Il comma 1, lettera *c*), prevede che in luogo dell'applicazione di una misura cautelare interdittiva sia sempre disposta la nomina di un commissario giudiziale per la prosecuzione dell'attività qualora la misura cautelare possa pregiudicare la continuità dell'attività svolta in stabilimenti o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale.

Il comma 1, lettera *d*), dispone che quando il sequestro abbia ad oggetto stabilimenti industriali che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale, o loro parti, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 6.

L'articolo 6 integra l'articolo 104-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, specificando che nei citati casi di sequestro il giudice disponga la prosecuzione dell'attività avvalendosi di un amministratore giudiziario o affidandola al commissario già nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria. Precisa poi che, ove necessario per realizzare un bilanciamento tra esigenze di continuità dell'attività produttiva e altri interessi rilevanti, il giudice detti le prescrizioni necessarie, tenendo conto dei provvedimenti amministrativi adottati dalle autorità competenti. Si specifica che le disposizioni in commento non si applicano quando dalla prosecuzione può derivare un concreto pericolo per la salute o l'incolumità pubblica ovvero per la salute o la sicurezza dei lavoratori non evitabile con alcuna prescrizione.

Al di fuori di questi casi di concreto pericolo non altrimenti evitabile con al-

cuna prescrizione, il giudice autorizza la prosecuzione dell'attività se, nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, sono state adottate misure con le quali si è ritenuto realizzabile il suddetto bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi.

Inoltre, i provvedimenti del giudice, anche se negativi, sono trasmessi, entro il termine di quarantotto ore, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, e ai Ministeri competenti. Tale disposizione si lega alla novella dell'articolo 104-*bis* disp. att. del codice di procedura penale, che consente l'impugnazione ai sensi dell'articolo 322-*bis* del codice di procedura penale, anche da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, e dei Ministeri competenti dei provvedimenti con cui il giudice abbia escluso o revocato l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva, o negato la stessa in sede di istanza di revoca, modifica o rivalutazione del sequestro precedentemente disposto, nonostante le misure di bilanciamento adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale. Sull'appello avverso il provvedimento decide, in composizione collegiale, il tribunale di Roma.

L'articolo 7 prevede che chiunque agisca al fine di dare esecuzione ad un provvedimento che autorizza la prosecuzione dell'attività di uno stabilimento industriale o parte di esso dichiarato di interesse strategico nazionale, non è punibile per i fatti che derivano dal rispetto delle prescrizioni dettate dal provvedimento dirette a tutelare i beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici, se ha agito in conformità.

La disposizione, sulla falsariga di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2015 con riguardo all'Ilva (articolo 8), introduce uno «scudo penale», sancendo una sorta di presunzione assoluta di diligenza a favore delle condotte attuative dei provvedimenti che autorizzano la prosecuzione dell'attività produttiva.

La relazione illustrativa precisa che tale norma costituisce esplicitazione del principio generale per cui il soggetto che abbia riposto legittimo affidamento in un'autorizzazione amministrativa non risulta rimproverabile per le condotte poste in essere in esecuzione del provvedimento amministrativo, anche in conformità al principio di cui all'articolo 51 del codice penale (scriminante dell'adempimento del dovere).

L'articolo 8 dispone che sia prorogata per tutto il periodo di vigenza del Piano Ambientale approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, l'esclusione della responsabilità amministrativa (derivante da reati) a carico della persona giuridica società ILVA S.p.A., e della responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati.

Infine, l'articolo 9 e 10 recano rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria e quella relativa all'entrata in vigore.

Ciò premesso, illustra una proposta di parere favorevole sul decreto-legge in esame (*vedi allegato 1*).

Carla GIULIANO (M5S) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore e precisa che il Movimento 5 Stelle non condivide né il contenuto complessivo né le norme che involgono la competenza della Commissione giustizia.

Sottolinea infatti come il decreto-legge in esame, volto in teoria a rafforzare a livello patrimoniale l'impianto dell'Ilva e ad assicurarne la continuità produttiva, consente la sottoscrizione da parte di Invitalia di ulteriori apporti di capitale compresi tra 750 milioni fino ad un massimo di un miliardo di euro, consentendo l'autorizzazione degli interventi anche qualora gli impianti fossero sotto sequestro o confisca.

A suo avviso si tratta di una previsione normativa di una gravità assoluta, anche alla luce del fatto che invece con la legge di bilancio sono state ridotte le risorse economiche in altri settori.

Ricorda che anche in passato erano stati previsti finanziamenti da parte di Invitalia che tuttavia non avevano mai inte-

ressato impianti sequestrati o confiscati, e ritiene che la reale necessità del provvedimento in esame sia quella di ripianare le perdite di gestione che Ilva ha accumulato nel corso degli anni.

Osserva quindi che sono state confiscate o sequestrate quelle parti di impianto che non hanno superato i necessari controlli ambientali, che non si sono adeguate alle prescrizioni relative alla tutela ambientale o che hanno recato quei danni alla salute dei cittadini e dell'ambiente che sono noti a livello nazionale ma i cui effetti sono visibili soltanto recandosi direttamente nei luoghi interessati ed in particolare nel quartiere Tarallo di Tamburi.

Fa presente che, nonostante fosse intervenuto un accordo nel 2018 con il quale si prevedevano garanzie di stabilità per i circa 10.700 lavoratori dello stabilimento, in realtà ci sono state diverse migliaia di esuberanti e si è attivata la cassa integrazione straordinaria da parte di Acciaierie di Italia, la società che da ultimo ha rilevato l'impianto, soltanto per 3.000 unità di personale. Ricorda inoltre che l'amministrazione straordinaria ha coinvolto circa 1.700 lavoratori.

Sottolinea quindi che nel 2022 sono state mandate al fallimento 145 aziende appaltatrici, con un impatto economico devastante per l'intero territorio e che la produzione di Ilva negli ultimi 10 anni si è ridotta circa del 60 per cento.

Per quanto attiene poi agli articoli del decreto-legge citati dal relatore nella sua proposta di parere, ritiene che gli stessi contengano disposizioni suscettibili di ingenerare effetti pregiudizievoli sull'ambiente e sulla salute dei cittadini.

Rammenta infatti come la Corte europea dei diritti dell'uomo abbia riconosciuto che l'inquinamento causato dalle emissioni degli impianti dell'ILVA ha messo in pericolo la vita della popolazione ed abbia accertato l'omissione dello Stato italiano nell'adozione delle misure idonee a contrastare la situazione e lamenta che tali misure non sono mai state pienamente attuate.

In proposito rileva come il piano ambientale adottato nel 2014 non sia mai stato

attuato e stigmatizza il fatto che la mancata attuazione dello stesso – che ha avuto un effetto devastante sull'attività lavorativa e sulla salute di tutta la popolazione tarantina – sia stata utilizzata come pretesto per concedere l'esclusione della responsabilità penale e amministrativa a coloro che invece avevano il compito di renderlo operativo.

Ritiene quindi che l'Ilva costituisca una sorta di isola di impunità, in quanto lo stabilimento, nonostante sia stato dichiarato impianto strategico di interesse nazionale, non è sottoposto alle normative previste sui rischi ambientali e sanitari per tali tipi di impianti.

A suo avviso quindi, il decreto-legge in esame non fornisce le adeguate garanzie circa la sostenibilità ambientale degli impianti, il rientro dei lavoratori dalla cassa integrazione e la salvaguardia dei lavoratori dell'indotto.

Per tali ragioni il suo gruppo già nel corso dell'esame presso il Senato aveva presentato una serie di emendamenti che sono tuttavia stati respinti dalla maggioranza, volti ad affrontare la questione fornendo soluzioni attuabili anche nel lungo periodo.

Intenzione del suo gruppo è di ripresentare tali proposte anche alla Camera in quanto ritiene che il futuro dell'Ilva debba essere sostenibile e che si debba nel tempo arrivare alla riconversione dell'impianto. In caso contrario, se il Governo continuasse ad autorizzare investimenti che hanno la sola finalità di non modificare la situazione, ritiene che si conferirà di fatto ad Ilva una «licenza in bianco di uccidere».

Precisa quindi che le proposte del suo gruppo sono pertanto rivolte a prevedere investimenti ecosostenibili. Tra queste vi rientra l'abolizione dello scudo fiscale.

In proposito, rammenta come nel 2020 destò particolarmente scalpore il caso, arrivato in Cassazione quando già erano decorsi i tempi per la prescrizione, di un consulente dell'Ilva che non aveva correttamente adempiuto alle disposizioni imposte alla società e che era stato accusato di aver falsificato una perizia sull'emissione

di diossina. Ricorda che la vicenda si svolse contemporaneamente all'introduzione nella cosiddetta « legge spazzacorrotti » della norma che prevedeva l'interruzione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado e sottolinea come in quella circostanza, tutte le forze politiche manifestarono grande indignazione per la vicenda affermando che il diritto alla salute pubblica e ambientale non si dovesse prescrivere.

Per tale ragione si stupisce che ora nessuna delle proposte avanzate dal suo gruppo al Senato sia stata accolta. Ritiene inoltre che sia necessario ripristinare il criterio secondo cui si accede al finanziamento solo se vi sia il preventivo dissequestro degli impianti, nonché introdurre la valutazione integrata dell'impatto ambientale e sanitario (VIAS), e prevedere la riduzione dei limiti inquinanti e l'introduzione delle tutele per i lavoratori dell'Ilva e dell'intero indotto.

Auspica quindi che nel corso dell'esame alla Camera tali richieste possano essere valutate dal Governo con maggiore attenzione.

In conclusione, ricorda che l'Ilva non ha provveduto a pagare i propri debiti contratti alcune società dell'indotto e in particolare con la società Sanac, che riceve il 35 per cento delle proprie commesse proprio dall'Ilva. Per tale ragione, la Sanac, della quale è stata dichiarata l'insolvenza e che andrà in una situazione di pre-fallimento, sta procedendo con i licenziamenti e con l'attivazione della cassa integrazione.

A suo avviso, non prevedere che i finanziamenti possano essere concessi esclusivamente dopo aver saldato i debiti contratti nei confronti dell'indotto significa abbandonare al proprio destino quest'ultimo per salvare un'azienda che sta causando la morte del territorio su cui insiste.

Invita quindi il Governo a svolgere ancora una riflessione almeno su alcune delle proposte suggerite dal suo gruppo, sottolineando come le stesse non siano ideologiche ma rappresentino una valida risposta a una grave situazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.15.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 23 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene Il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea « EPPO ».**

**Atto n. 22.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 febbraio 2023.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte altresì che nella giornata di martedì 21 febbraio sono pervenuti i rilievi della V Commissione bilancio.

In sostituzione del relatore Bellomo, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra quindi una proposta di parere favorevole, con osservazione, su cui risulta esservi accordo con il rappresentante del Governo (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.20.**

## ALLEGATO 1

**DL 2/2023: Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale. C. 908, approvato dal Senato.****PARERE APPROVATO**

La II Commissione,  
esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

premesso che il Capo II del decreto-legge reca « disposizioni in materia penale relative agli stabilimenti di interesse strategico nazionale » e che, in particolare:

l'articolo 5 interviene in materia di sanzioni interdittive, misure cautelari e sequestro preventivo, al fine di limitare l'applicazione di misure che impediscano la prosecuzione dell'attività alle imprese di interesse strategico nazionale;

l'articolo 6 interviene sulla disciplina del sequestro, prevista dall'articolo 104-*bis* delle disposizioni di attuazione del

codice di procedura penale e sul relativo procedimento di impugnazione;

l'articolo 7 prevede la non punibilità per chiunque agisca al fine di dare esecuzione ad un provvedimento che autorizza la prosecuzione dell'attività di uno stabilimento industriale o parte di esso dichiarato di interesse strategico nazionale, in conformità con le prescrizioni del provvedimento medesimo;

l'articolo 8 proroga l'esclusione di responsabilità amministrativa e penale già prevista dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 2015,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della procura europea « EPPO ». Atto Governo n. 22.**

**PROPOSTA DI PARERE**

La II Commissione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della procura europea « EPPO » (Atto n. 22);

preso atto che:

il decreto legislativo n. 9 del 2021 ha attuato la delega conferita dalla legge di delegazione europea 2018 (articolo 4, della legge n. 117 del 2019), al fine di introdurre nell'ordinamento giuridico nazionale le disposizioni necessarie ad adeguarlo alle previsioni del citato regolamento (UE) 2017/1939; al riguardo, armonizzando il diritto interno con il nuovo ufficio inquirente europeo « EPPO », la disciplina citata ha definito le nuove figure istituzionali e le relative competenze, i rapporti con le autorità inquirenti nazionali nonché gli aspetti procedurali della cooperazione;

il provvedimento in esame – introducendo nel citato decreto legislativo n. 9 del 2021 un nuovo articolo 17-*bis* – costituisce quindi esercizio della potestà legislativa delegata di tipo integrativo e correttivo che accompagna, in via ordinaria, le deleghe conferite dalla legge di delegazione europea, per i 24 mesi successivi all'emanazione dei relativi decreti legislativi;

il testo in esame concerne la conservazione della documentazione relativa alle

intercettazioni disposte nei procedimenti di competenza della Procura europea, presso un apposito archivio centralizzato tenuto sotto la direzione e la sorveglianza esclusiva del Procuratore europeo o del procuratore europeo delegato che sarà istituito presso la procura della Repubblica di Roma, salva la possibilità di istituire ulteriori archivi su base territoriale;

rilevato che:

la citata disposizione affida al decreto del Ministro della giustizia, se ne ricorre la necessità, di istituire ulteriori archivi su base territoriale presso gli uffici di procura distrettuale indicati all'articolo 10 come sedi dei procuratori europei delegati; sembrerebbe, pertanto, da escludersi la possibilità di creare un archivio unico nazionale con possibilità di « remotizzare » l'accesso alle conversazioni intercettate e all'ulteriore materiale custodito nell'archivio da salette collocate presso le sedi dell'EPPO; per contro, tale soluzione sarebbe da un lato più coerente con la competenza su scala nazionale dell'EPPO, dall'altro più conveniente dal punto di vista operativo, economico e della sicurezza dei dati,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di accompagnare la creazione di un archivio unico nazionale con la possibilità di remotizzazione dell'accesso degli aventi diritto al materiale custodito nell'archivio da salette collocate presso le procure della Repubblica individuate come sedi nazionali EPPO.

### III COMMISSIONE PERMANENTE

#### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di individuazione, per l'anno 2023, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici. Atto n. 23 ( <i>Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	53
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	59

##### SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione .....	55
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972. C. 849 Formentini e C. 903 Quartapelle Procopio ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del Regolamento, e conclusione</i> ) .....	55

##### INTERROGAZIONI:

5-00308 Marocco: Sulla tutela dei minori e delle donne in Pakistan .....	57
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	60
5-00385 Quartapelle Procopio: Sui rapporti tra Italia ed Etiopia, con particolare relazione alla questione del Tigray .....	57
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	62
5-00352 Quartapelle Procopio: Sulle trattative relative alla terza sede del Tribunale unificato dei brevetti .....	58
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	58

##### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 23 febbraio 2023. – Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Giorgio Silli.*

**La seduta comincia alle 9.10.**

**Schema di decreto ministeriale di individuazione, per l'anno 2023, delle priorità tematiche per l'attribu-**

**zione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici.**

**Atto n. 23.**

*(Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 febbraio scorso.

Giulio TREMONTI, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata ad espri-

mere il previsto parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, entro il 6 marzo prossimo.

Alessandro BATTILOCCHIO (FI-PPE), *relatore*, in premessa, rileva l'opportunità di procedere ad una più generale riflessione, in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sugli esiti delle modifiche alla disciplina per l'attribuzione dei contributi agli enti internazionali.

Presenta, quindi, una proposta di parere favorevole.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) ringrazia il relatore per aver integrato nella proposta di parere alcuni elementi sollevati dal proprio gruppo nella seduta del 21 febbraio scorso, in particolare le riserve espresso in merito ad un'eccessiva parcellizzazione dei finanziamenti, che rischia di inficiare la qualità dei prodotti di ricerca. Sollecita, quindi, il Governo a fornire elementi di valutazione sugli effetti della citata riforma del 2020, che potrebbe aver determinato disfunzioni nella allocazione delle risorse, con taluni *think tank* che hanno ricevuto contributi molto modesti. Ribadisce, inoltre, l'esigenza di assicurare un'equa ripartizione delle risorse fra le tre macroaree.

Sulla scorta di queste premesse, pur ribadendo l'apprezzamento per lo spirito di dialogo dimostrato dal relatore, preannuncia il voto di astensione del Partito democratico.

Giangiaco CALOVINI (FDI), associandosi ai ringraziamenti al relatore, concorda sull'opportunità di avviare una riflessione sull'utilizzo dei fondi negli esercizi precedenti, finalizzata a migliorare l'attuale disciplina, anche in considerazione della rilevanza assunta in questa fase dai temi di politica estera e dalla diplomazia culturale.

Preannuncia, quindi, il voto favorevole di Fratelli d'Italia sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Giulio TREMONTI, *presidente*, precisa che dal 2020 – anno di entrata in vigore della nuova disciplina – lo scenario globale

è mutato radicalmente: pertanto, si rende necessaria un'attenta revisione dei meccanismi di finanziamento degli enti internazionali, al fine di valutare se sia opportuno concentrare le risorse su singoli progetti di elevata qualità ovvero continuare a distribuirle ad un numero elevato di enti.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) invita l'Esecutivo, in vista della elaborazione del bando per l'attribuzione dei contributi, a prendere atto delle raccomandazioni emerse nel dibattito odierno, nonché a presentare una relazione dettagliata sugli esercizi precedenti.

Federica ONORI (M5S) si associa alle considerazioni dei colleghi, sottolineando il rischio di una dispersione dei fondi, che contrasta con l'approccio di visione strategica proprio della politica estera. Preannunciando l'astensione del Movimento 5 Stelle, suggerisce di predisporre uno studio comparativo con altri Paesi, anche al fine di individuare eventuali buone prassi da introdurre nell'ordinamento italiano.

Il sottosegretario Giorgio SILLI, esprimendo apprezzamento per il tenore della dibattito, ribadisce l'importanza delle osservazioni svolte dall'onorevole Quartapelle nella scorsa seduta, relative alla necessità di riservare un adeguato impegno ai progetti di ricerca sui Paesi emergenti, a partire dalla Cina. Dichiarandosi disponibile a presentare la relazione consuntiva chiesta dalla deputata Boldrini, concorda sulla necessità di evitare una eccessiva parcellizzazione, preservando tuttavia la partecipazione del maggior numero di enti possibile. Al riguardo, peraltro, osserva che nel precedente esercizio finanziario il 40 per cento delle risorse è stato destinato all'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI) e all'Istituto per gli affari internazionali (IAI), a conferma dell'impegno del Governo a promuovere l'attività degli enti di ricerca più qualificati. Segnala, infine, che l'astensione dei gruppi di opposizione sulla proposta di parere del relatore costituisce un'ottima base per avviare un dialogo costruttivo sul tema.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) ribadisce la necessità di assicurare un'equa ripartizione

fra le tre macroaree, riservando ai temi dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo la stessa rilevanza annessa alle materie della difesa e della sicurezza.

Federica ONORI (M5S) rileva che, in un'ottica di efficacia ed efficienza dei processi, sarebbe opportuno adottare un metodo orientato agli obiettivi ed evitare un'eccessiva parcellizzazione degli interventi; evidenza, inoltre, che per consolidare l'autorevolezza e la credibilità del Paese in politica estera occorre coniugare l'interesse nazionale con la tutela e la promozione del patrimonio di valori che l'Italia intende rappresentare sul piano globale.

Arnaldo LOMUTI (M5S), pur apprezzando la varietà dei temi individuati nella proposta di parere del relatore, sottolinea l'opportunità di annettere particolare rilievo al ruolo dell'Italia nella crisi libica e alle prospettive di sicurezza dell'Unione europea al termine del conflitto in Ucraina.

Andrea DI GIUSEPPE (FDI), ricordando che, in qualità di presidente del Comites degli Stati Uniti, aveva espresso parere contrario – obbligatorio, ma non vincolante – su quattro progetti di ricerca proposti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, esprime riserve sulla entità complessiva del contributo destinato alle attività di ricerca, a suo avviso eccessiva, anche in considerazione dell'esigenza di assicurare prioritariamente il potenziamento della rete diplomatico-consolare. Concorda, quindi, sull'opportunità che il Governo illustri nel dettaglio gli esiti delle attività finanziate nei precedenti esercizi.

Il sottosegretario Giorgio SILLI, condividendo le sollecitazioni dell'onorevole Boldrini, sottolinea che fin dal secondo dopoguerra l'Italia ha promosso e tutelato i diritti umani in sede di politica estera: proseguendo su questo solco, occorre tuttavia affiancare un'intensa attività di promozione dell'interesse nazionale. Ribadendo l'importanza di perseguire la coesione e l'unità di intenti di tutte le forze politiche nell'ambito della politica estera,

conferma la disponibilità a presentare un resoconto più dettagliato sui progetti finanziati nel passato.

Federica ONORI (M5S), replicando al collega Di Giuseppe, sottolinea che, suo avviso, le risorse complessive – 778 mila euro – appaiono insufficienti: pertanto, anche per valutare l'adeguatezza dei fondi, sarebbe auspicabile acquisire i dati relativi ad altri Paesi europei paragonabili all'Italia.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore favorevole (*vedi allegato 1*).

**La seduta termina alle 9.35.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 23 febbraio 2023. – Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Maria Tripodi.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

#### Sui lavori della Commissione.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, nell'interesse della migliore gestione dei tempi, propone una di procedere dapprima all'esame in sede referente delle identiche proposte di legge C. 849 e C. 903, quindi allo svolgimento della seduta di interrogazioni a risposta in Commissione e, infine, alla riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La Commissione acconsente.

**Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972.**

**C. 849 Formentini e C. 903 Quartapelle Procopio.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del Regolamento, e conclusione).*

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

Paolo FORMENTINI (LEGA), *presidente e relatore*, rileva come la Commissione esamini oggi le identiche proposte di legge C. 849 Formentini e C. 903 Quartapelle Procopio, le quali risultano identiche al disegno di legge C. 3307, approvato in sede referente nella scorsa Legislatura, il 16 marzo 2022. Avverte quindi che ricorrono le condizioni per l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 107, comma 3, del Regolamento, la quale prevede che, nel termine di sei mesi dall'inizio della legislatura, la Commissione, possa, previo sommario esame preliminare, deliberare di riferire all'Assemblea sui progetti di legge approvati dalla Commissione stessa in sede referente nel corso della precedente legislatura e di adottare la relazione allora presentata.

Passando ai contenuti delle proposte di legge, ricorda che, dal punto di vista dell'*iter* di adesione alla Convenzione in titolo, il nostro Paese sconta un ritardo quasi cinquantennale.

Rileva, altresì, come l'ambito della Convenzione sia strettamente limitato al controllo del contenuto di metallo prezioso, e non incide sulla salubrità, la sicurezza o su altri aspetti degli oggetti stessi. A tale scopo, il testo della Convenzione prevede l'introduzione del primo marchio di garanzia internazionale – il marchio comune di controllo (*Common Control Mark*) –, che indica il metallo prezioso e la sua finezza.

Sottolinea che gli Stati che fanno parte della Convenzione consentono che le merci contrassegnate con tale marchio circolino nel proprio territorio senza ulteriori prove di controllo e marcature. Precisa che il marchio comune di controllo è il primo marchio di garanzia internazionale ed è accettato non solo negli Stati contraenti della Convenzione, ma anche in altri Paesi, dove è riconosciuto come simbolo di qualità.

Evidenzia, quindi, che il testo della Convenzione ha lo scopo di facilitare il commercio internazionale degli oggetti in metalli preziosi – con evidenti ricadute positive per l'*export* di una filiera di assoluta

eccellenza come quella orafa –, garantendo, nel contempo, un'adeguata tutela del consumatore, considerata la particolare natura di tali prodotti.

Propone quindi di adottare la proposta di legge C. 849 Formentini come testo base e di applicare ad essa la procedura prevista dall'articolo 107, comma 3, del regolamento, ricordando che, in caso di approvazione, non si passerà all'esame degli articoli, ma direttamente alla deliberazione del mandato al relatore riferire all'Assemblea.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 849 Formentini e di adottare la procedura prevista dall'articolo 107, comma 3, del Regolamento. Delibera, inoltre, di conferire al relatore, deputato Formentini, il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul testo base. Delibera, infine, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 15.**

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 23 febbraio 2023. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Maria Tripodi.*

**La seduta comincia alle 15.**

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che il seguente punto all'ordine del giorno, non essendo previste votazioni, sarà svolto consentendo la partecipazione da remoto, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento.

**5-00308 Marocco: sulla tutela dei minori e delle donne in Pakistan.**

La sottosegretaria Maria TRIPODI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Patrizia MARROCCO (FI-PPE), si dichiara soddisfatta della risposta del Governo. Sottolinea, altresì, la necessità di continuare a fare pressione sulle autorità pachistane affinché migliorino e facciano rispettare la legislazione che proibisce le conversioni forzate, i matrimoni forzati infantili, i rapimenti e il traffico di esseri umani e rispettino gli impegni assunti a livello internazionale in materia di diritti umani per combattere la schiavitù e il traffico di esseri umani e sostenere i diritti delle donne e dei bambini.

Segnala, altresì, che in una recente intervista l'Ambasciatore del Pakistan in Italia ha ribadito che anche per la legge pachistana i matrimoni forzati sono vietati, ma che ogni giorno c'è la possibilità che vengano commessi dei crimini, e che il suo Governo sta cercando di limitarli promuovendo la consapevolezza, concludendo che non si può forzare nessuno a pregare o a sposarsi. Auspica che alle parole seguano i fatti concreti e che le autorità si occupino del fenomeno senza paura delle potenti *lobby* religiose islamiche.

Evidenzia che, oltre le leggi, è necessario anche un forte cambiamento di mentalità. Al riguardo, ricorda che in questi giorni si è aperto il processo per l'omicidio di Saman Abbas, la diciottenne uccisa nel 2001 dai familiari pakistani a Novellara perché si opponeva ad un matrimonio combinato. Ricorda che non è stata concessa l'estradi-zione al padre detenuto in Pakistan, perché non c'è un trattato di estradizione tra il nostro Paese il Pakistan stesso: si tratta di una vicenda drammatica, giunta all'attenzione dell'opinione pubblica per l'epilogo tragico.

Segnala che nel 2022 ancora 650 milioni di donne in tutto il mondo sarebbero state costrette a sposarsi, a vivere violenze fisiche e psicologiche e che alcune di loro hanno pagato con la vita il desiderio di

essere libere di scegliere chi amare, ribellandosi a padri padroni e tradizioni barbare. Rileva che la fine della pratica dei matrimoni forzati richiede impegno in numerosi contesti e collaborazione a livello internazionale e globale, sia in situazioni di pace che di conflitto: a suo avviso, solo così si potrà essere in grado di salvare anche tutte le Saman di cui non si conosce l'esistenza.

**5-00385 Quartapelle Procopio: sui rapporti tra Italia ed Etiopia, con particolare relazione alla questione del Tigray.**

La sottosegretaria Maria TRIPODI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Laura BOLDRINI (PD-IDP), in qualità di cofirmataria, replicando, si dichiara non soddisfatta della risposta del Governo, che denota un linguaggio fin troppo paludato di fronte ad una delle guerre più sanguinose che affliggono il pianeta e che ha già provocato oltre 700 mila vittime, 2 milioni di sfollati, violenze e barbarie di ogni tipo. Ciò è confermato dai bombardamenti aerei sulla popolazione civile, che possono essere messi in atto solo dalle forze regolari e non dagli insorti.

Stigmatizza l'assenza di una ferma condanna da parte del Governo italiano, che pure si espone quotidianamente – e giustamente – per condannare le atrocità del conflitto in Ucraina. Ricorda che *Human Rights Watch*, *Amnesty International* e lo stesso Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (OCHA) hanno più volte denunciato, nei loro rapporti, i limiti imposti dal Governo etiope all'afflusso degli aiuti umanitari, pratica che si configura a tutti gli effetti come un crimine contro l'umanità.

A fronte di tutto ciò, il Presidente del Consiglio Meloni ha pubblicamente dichiarato, in esito al suo incontro con il *Premier* etiope Abiy Ahmed Ali, che le aziende italiane torneranno presto in Etiopia, riprendendo il *business as usual*; non solo: ha anche evocato la stipulazione di un accordo di cooperazione in materia di difesa. A tale

riguardo, ricorda che il Parlamento europeo si è recentemente pronunciato a favore di una ripresa degli aiuti umanitari a beneficio dell'Etiopia, ma ha invece espresso riserve sugli aiuti economici e di cooperazione allo sviluppo, che sarebbero gestiti direttamente dal Governo etiope: a suo avviso, occorrerebbe almeno subordinare gli interventi di sostegno al ritiro delle truppe eritree dall'Etiopia.

Esprimendo apprezzamento per l'impegno dell'Esecutivo italiano a promuovere una costruttiva interlocuzione tra il Governo etiope e la Commissione internazionale di esperti istituita dal Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite, ribadisce che le aperture nei riguardi del Primo Ministro Abiy Ahmed Ali, finalizzate a riattivare i rapporti economico-commerciali trascurando i diritti umani, rappresentano un errore gravissimo, che nuocerà gravemente

alla reputazione internazionale del nostro Paese.

**5-00352 Quartapelle Procopio: sulle trattative relative alla terza sede del Tribunale unificato dei brevetti.**

Paolo FORMENTINI, presidente, avverte che, essendo la collega Quartapelle Procopio impossibilitata a collegarsi in videoconferenza per prendere parte alla seduta, con l'assenso del rappresentante del Governo, la trattazione dell'interrogazione in titolo è rinviata ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.30.

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto ministeriale di individuazione, per l'anno 2023, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici. Atto n. 23.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale di individuazione, per l'anno 2023, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici;

richiamato lo stanziamento complessivo, stabilito dalla legge di bilancio per il 2023 nello stesso ammontare dell'anno precedente, pari al 778 mila euro, per i contributi ad enti pubblici o privati, associazioni, anche non riconosciute, o comitati, impegnati da almeno tre anni continuativi nella formazione in campo internazionalistico o nella ricerca in materia di politica estera;

richiamato che la disciplina vigente dispone che i contributi siano attribuiti a progetti di ricerca nell'ambito delle priorità tematiche, stabilite con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, entro il 31 gennaio di ogni anno;

condivise le tre macroaree tematiche prioritarie di ricerca – Sicurezza, Prosperità e Partecipazione –, che mirano ad affrontare in maniera organica le implicazioni di medio-lungo periodo degli sconvolgimenti internazionali intercorsi nel 2022;

rilevata l'opportunità di garantire, da un lato, l'equa ripartizione delle risorse disponibili fra le tre macroaree tematiche, dall'altro, la qualità e l'efficacia dei prodotti di ricerca, individuando i soggetti più qualificati nei singoli sottosettori;

espresso apprezzamento, nell'ambito della prima macroarea tematica, per le priorità concernenti le implicazioni della guerra in Ucraina sull'architettura di sicurezza europea e sul Mediterraneo, anche alla luce del ruolo che l'Italia può eserci-

tare come ponte d'Europa per il Maghreb e la frontiera del Vicino Oriente;

ritenuto opportuno assicurare, sempre nell'ambito della prima macroarea tematica, un ruolo centrale alla riflessione sull'autonomia strategica europea, nonché all'evoluzione degli equilibri interni all'Alleanza Atlantica, approfondendo, in particolare, il tema di una coerente strategia verso il fianco sud dell'Alleanza atlantica, con il conseguente rafforzamento delle capacità operative e delle *partnership* regionali, e il tema degli equilibri nella regione indopacifica;

valutata positivamente, nell'ambito della seconda macroarea, la priorità annessa all'approfondimento del processo di integrazione europeo, nonché della diplomazia al servizio della crescita del Paese, per rafforzare la posizione dell'Italia a livello globale e sviluppare ulteriormente l'*export* italiano;

espresso apprezzamento, relativamente alla terza macroarea tematica, per il rilievo prioritario assegnato alla diplomazia culturale quale strumento di dialogo e di influenza politica e per il riconoscimento del ruolo del nuovo associazionismo italiano all'estero come risorsa nel campo della cooperazione scientifica ed economica, nonché per la promozione della libertà religiosa e del dialogo interreligioso;

valutato positivamente, sempre nell'ambito della terza macroarea tematica, l'approccio strategico al tema delle migrazioni, finalizzato ad individuare un equilibrio tra sicurezza e sviluppo attraverso la promozione della migrazione regolare e la lotta contro l'immigrazione irregolare,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-00308 Marocco: Sulla tutela dei minori e delle donne in Pakistan.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Governo italiano segue con attenzione la situazione dei diritti umani delle donne e dei minori in numerosi Paesi, tra cui il Pakistan.

Il Pakistan può contare su importanti risorse intellettuali e cosmopolite, molte delle quali formatesi all'estero. Ma occorre considerare che, anche a causa dell'elevato tasso di crescita demografica e di risorse inadeguate, gran parte della popolazione vive in contesti rurali e periferici, con elevati tassi di analfabetismo e povertà.

La religione islamica è il principale fattore integrante e identitarie del Paese e il Corano – trattandosi di una Repubblica Islamica – è fonte primaria dell'ordinamento.

La Costituzione del Pakistan contiene importanti riferimenti normativi alla tutela dei diritti umani e delle minoranze. Tuttavia, nelle aree rurali e periferiche, caratterizzate per lo più da tradizioni locali e interpretazioni estremiste della Sharia, si manifestano talvolta gli episodi richiamati dall'interrogante.

Il Governo italiano è naturalmente sensibile a quanto accade. Il tema riguarda anche la tutela delle minoranze religiose, tra cui quella cristiana, che costituisce una delle priorità della politica estera italiana. Inoltre, l'Italia ospita la più numerosa comunità pakistana nell'Unione europea.

Il nostro impegno a favore dei diritti umani in Pakistan si articola su tre livelli.

A livello multilaterale, l'Italia è in prima linea sul piano della tutela e della promozione dei diritti delle categorie più vulnerabili, incluse donne, minori e persone appartenenti a minoranze religiose. La prevenzione e il contrasto di ogni forma di discriminazione e violenza nei loro confronti rappresentano tematiche prioritarie che vengono affrontate in maniera trasver-

sale nell'ambito del settore dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo.

Il nostro Paese è in prima linea nelle campagne internazionali contro i matrimoni precoci e forzati: una grave violazione della dignità e dell'integrità della salute fisica e mentale di donne, ragazze e bambine.

In occasione dell'ultima sessione della Revisione Periodica Universale, che ha interessato il Pakistan nel gennaio 2023, abbiamo raccomandato al Paese di « *incrementare gli sforzi per prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione e violenza contro le minoranze religiose, con particolare attenzione a donne, ragazze e minori e di porre fine alla pratica dannosa dei matrimoni precoci e forzati* ».

Inoltre, sempre in questa sede, ad ulteriore testimonianza della costante attenzione che l'Italia pone al tema della libertà di religione o credo, abbiamo raccomandato al Pakistan di decriminalizzare il reato di blasfemia.

A livello europeo, le tematiche in questione sono sollevate nel quadro del dialogo fra Pakistan e Unione Europea. Il rispetto dei diritti umani è parte integrante del « Piano Strategico d'impegno » del 2019 sul quale sono basati i rapporti dell'UE con il Pakistan. Inoltre, dal 2014, Bruxelles ha concesso a Islamabad le agevolazioni tariffarie unilaterali previste dal Sistema di Preferenze Generalizzate, con l'obbligo di rispettare 27 convenzioni internazionali in materia di diritti umani, tutela ambientale e buon governo. Tali agevolazioni hanno fatto dell'Unione Europea un *partner* commerciale di vitale importanza per l'economia pakistana e sono oggetto di periodiche revisioni da parte delle Istituzioni europee, cui concorrono le valutazioni degli Stati membri sui progressi nella promozione e

applicazione dei diritti umani e delle minoranze nel Paese. La condizionalità posta per la concessione del GSP Plus costituisce dunque un importante strumento di pressione di cui l'Unione Europea – e l'Italia – dispongono.

In terzo luogo, a livello bilaterale, l'Italia promuove una costante azione di sensibilizzazione della controparte. Siamo intervenuti anche su specifici casi, talvolta con significativi risvolti pubblici (ricorderete tutti, ad esempio, quello di Asia Bibi).

L'Ambasciata d'Italia a Islamabad partecipa alle attività promosse dalle istituzioni multilaterali presenti in Pakistan, nonché alle iniziative coordinate dalla locale Delegazione dell'Unione europea. Tali azioni sono volte a sensibilizzare le Autorità pakistane a promuovere una corretta ed effettiva applicazione della normativa pakistana esistente, nonché l'adesione e applicazione dei principali strumenti internazionali in materia.

## ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-00385 Quartapelle Procopio: Sui rapporti tra Italia ed Etiopia, con particolare relazione alla questione del Tigray.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Italia ed Etiopia sono legate da storici e saldi legami di amicizia. La visita del Primo Ministro Abiy il 5 e 6 febbraio a Roma e i colloqui con il Presidente della Repubblica e con il Presidente del Consiglio confermano l'intenzione di rafforzare la cooperazione bilaterale tra Roma e Addis Abeba.

Il processo di pacificazione tra Governo e Fronte Popolare di Liberazione del Tigray, avviato con la firma dell'Accordo di Pretoria a novembre scorso, sta registrando progressi significativi. Le ostilità sono effettivamente cessate. Le Agenzie delle Nazioni Unite e le Organizzazioni della Società Civile hanno accesso al Paese per la distribuzione degli aiuti. Prosegue il lavoro di ripristino dei servizi di base per la popolazione.

In questo quadro, l'accertamento delle responsabilità per le gravi violazioni dei diritti umani durante il conflitto rimane – senza alcun dubbio – fondamentale. Il quadro degli abusi emerso appare, infatti, sempre più complesso.

I diversi rapporti internazionali concordano nel riferire che tutte le Parti in conflitto si sono rese responsabili di violazioni dei diritti umani, non solo in Tigray, ma anche nelle regioni Amhara e Afar, a seguito dell'avanzata delle milizie tigrine dell'autunno 2021. Giunte ad appena 200 chilometri da Addis Abeba, queste avevano occupato larghe parti delle regioni limitrofe dove vivono complessivamente 35 milioni di persone.

Anche il rapporto congiunto dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani e della Commissione etiopica dei diritti umani del 2021 evidenzia come tutte le Parti in conflitto si siano rese responsabili di violazioni diffuse.

L'Italia ha fin dall'inizio promosso le indagini dell'Alto Commissariato delle Na-

zioni Unite per i Diritti Umani con la Commissione etiopica dei diritti umani. Gli esiti sono stati riconosciuti dal Governo federale che ha avviato un'interlocuzione con l'Ufficio dell'Alto Commissario per i Diritti Umani e con il Consiglio dei Diritti Umani.

L'Italia ha sempre cercato di incoraggiare le Autorità di Addis a collaborare con gli organismi internazionali.

Parallelamente alle attività di collaborazione tra l'Alto Commissariato ONU per i Diritti Umani e la Commissione Nazionale etiopica, l'Unione europea ha promosso, nel dicembre 2021, una risoluzione in ambito Consiglio Diritti Umani ONU, che ha istituito un ulteriore organismo di controllo. Si tratta della « Commissione Internazionale di Esperti dei Diritti Umani in Etiopia », il cui mandato è stato poi rinnovato nell'autunno 2022.

Anche in questo caso, il nostro Paese si è da subito impegnato per favorire una costruttiva interlocuzione tra Governo etiope e Commissione internazionale. Lo scopo è cercare di ottenere l'accesso degli osservatori internazionali nel Paese. Va al contempo favorito un raccordo con la giustizia nazionale etiopica per assicurare ai giudici internazionali la collaborazione necessaria.

L'accertamento delle responsabilità è una tappa fondamentale per un processo di riconciliazione nazionale efficace e duraturo.

Sarà importante che tutte le Parti del conflitto accettino il processo di giustizia in atto.

Come suggerito dalla Comunità Internazionale, le autorità etiopi hanno predisposto l'avvio di un sistema *ad hoc* di Giustizia Transitoria che ha bisogno di tempo per essere pienamente operativo. Questo sistema è parte integrante dell'Accordo di

pace di Pretoria. Sia il Governo che il Fronte Popolare di Liberazione del Tigray si sono effettivamente impegnati a istituirlo. L'Etiopia chiede oggi sostegno e aiuti per l'avvio di questo meccanismo *ad hoc*.

Altro elemento di preoccupazione internazionale è il livello degli aiuti umanitari. Le Agenzie ONU confermano l'enorme stato di bisogno e di necessità – a cominciare dai servizi primari in Tigray, Amhara e Afar – e descrivono la situazione come una delle più preoccupanti crisi umanitarie al mondo, acuita da una siccità prolungata nei territori meridionali.

L'ONU rivolge infatti continui appelli alla Comunità Internazionale a fare di più e ad avviare iniziative di sviluppo. Le risorse disponibili al momento sono insufficienti a coprire i bisogni primari.

Proprio con l'obiettivo di contribuire alla ricostruzione del Paese dopo il conflitto e a generare occupazione e sviluppo, in occasione del loro incontro a Roma il 6 febbraio, il Presidente del Consiglio Meloni e il Primo Ministro Abiy hanno firmato la dichiarazione congiunta per l'avvio del Programma Triennale di Cooperazione tra Italia ed Etiopia 2023-2025 da 140 milioni di euro. A questo si aggiungono due accordi

esecutivi per iniziative sulle filiere del tè e del caffè e sulle infrastrutture idriche nelle aree aride dell'Etiopia, del valore complessivo di 42 milioni di euro.

In totale 182 milioni.

Un contributo rilevante, che ci conferma tra i maggiori donatori e rappresenta un segnale di incoraggiamento a livello europeo e internazionale per la ripresa degli interventi di cooperazione nel Paese.

Sono questi i pilastri delle intese sottoscritte a Roma. Intese che aprono la strada alla realizzazione di progetti specifici, anche nella regione del Tigray.

Si tratta di iniziative che non prevedono il sostegno diretto al bilancio dello Stato etiopico. Ma che consentono di non voltare le spalle ad una popolazione civile stremata e in stato di profonda sofferenza.

L'Italia non ha mai abbandonato il popolo etiope e certamente non lo farà ora.

La ripresa di dinamiche di sviluppo di un Paese come l'Etiopia rappresenta il miglior alleato a sostegno delle riforme democratiche e liberali avviate e un volano per sostenere la stabilità di tutta la regione del Corno d'Africa.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Capo di Stato Maggiore della Marina militare, Amm. Enrico Credendino  
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione) ..... 64

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 2/2023: Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale. C. 908 Governo,  
approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) 65

#### AUDIZIONI

*Giovedì 23 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO.*

**La seduta comincia alle 8.30.**

**Audizione del Capo di Stato Maggiore della Marina militare, Amm. Enrico Credendino.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).*

Antonino MINARDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Enrico CREDENDINO, *Capo di Stato Maggiore della Marina militare*, svolge la sua relazione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Anastasio CARRÀ (LEGA), Pino BICCHIELLI (NM(N-C-U-I)-M), Roberto BAGNASCO (FI-PPE), Marco PELLEGRINI (M5S), Paola Maria CHIESA (FDI), Stefano GRAZIANO

(PD-IDP), Giorgio MULÈ (FI-PPE), in videocollegamento, Mauro MALAGUTI (FDI) e Marco PADOVANI (FDI).

Enrico CREDENDINO, *Capo di Stato Maggiore della Marina militare*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori delucidazioni.

Antonino MINARDO, *presidente*, ringrazia l'Ammiraglio Credendino e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.50.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 23 febbraio 2023. — Presidenza della vicepresidente Monica CIABURRO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Matteo Peregò di Cremona.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**DL 2/2023: Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale.**

**C. 908 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giovanni MAIORANO (FDI), *relatore*, riferisce che il decreto-legge n. 2 del 2023 è stato emanato al fine di salvaguardare determinati contesti industriali di rilievo strategico nazionale, il cui funzionamento ordinario è posto a repentaglio dall'attuale contesto internazionale di crisi energetica e di aumento dei prezzi delle materie prime.

Rileva, quindi, in via generale, che il provvedimento – composto da 9 articoli più l'entrata in vigore – fornisce alle istituzioni dello Stato strumenti rapidi, come l'ammissione immediata all'amministrazione straordinaria, per intervenire laddove la gestione delle imprese di interesse strategico dovesse ritenersi inadeguata. Inoltre si prevede che i compensi degli amministratori straordinari delle grandi imprese in crisi vengano parametrati ai risultati da essi conseguiti, fissando anche un limite complessivo per il compenso degli amministratori giudiziali. Infine, si dispone anche il rafforzamento patrimoniale della gestione dell'impianto siderurgico ILVA di Taranto.

Osserva, poi, che il provvedimento è stato assegnato per il parere anche alla Commissione difesa in considerazione di una disposizione, introdotta durante l'esame al Senato, che reca misure relative al settore aeronautico, con l'obiettivo di garantire la continuità del funzionamento produttivo degli stabilimenti industriali nell'area di Taranto.

In particolare, l'articolo 1, comma 1-*bis*, posticipa il versamento dei diritti di regia dovuti dalle imprese alle quali nel 2022 è stata erogata l'ultima quota di finanziamento concesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *a*), della legge n. 808 del 1985, per la partecipazione ai progetti internazionali, relativi al settore aeronautico,

sulla base di accordi di collaborazione industriale. La norma, infatti, prevede che i versamenti dei diritti di regia precedentemente maturati siano effettuati, senza applicazione di interessi e sanzioni, in quattro quote uguali a decorrere dall'anno 2026 invece che dall'anno 2023. Al riguardo, ricorda che tali versamenti sono stati disposti dal decreto-legge n. 1 del 2015, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto, e riguardano, in particolare, le imprese che svolgono attività industriale di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale nel settore aeronautico, alle quali nel 2022 è stata erogata l'ultima quota di finanziamento concesso ai sensi del citato articolo 3, comma 1, lettera *a*), della legge n. 808 del 1985.

Ricorda anche che la legge n. 808 del 1985 è stata emanata al fine di promuovere lo sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica, consolidare ed aumentare i livelli di occupazione e migliorare il saldo della bilancia dei pagamenti del settore e ha previsto interventi di sostegno alla partecipazione a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale di imprese nazionali la cui attività principale riguarda la costruzione, trasformazione e revisione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici, nonché di parti degli stessi.

Nel provvedimento di ammissione agli interventi del progetto, i diritti di regia sono definiti come quote degli incassi delle vendite dei prodotti, applicando aliquote anche differenziate secondo scaglioni di avanzamento degli incassi. Dal totale degli incassi previsti può essere esclusa la parte relativa alle vendite a enti istituzionalmente preposti alla tutela degli interessi della sicurezza nazionale. L'impresa beneficiaria è tenuta a presentare al Ministero del *made in Italy*, entro il 30 giugno di ciascun anno, una dichiarazione relativa agli incassi conseguiti nel precedente anno solare in relazione all'utilizzo commerciale dei risultati del progetto e a versare il relativo importo entro il successivo 31 luglio. I versamenti hanno inizio l'anno suc-

cessivo al completamento dell'erogazione dei finanziamenti e quelli maturati precedentemente sono effettuati in quattro quote uguali, di cui la prima versata l'anno successivo al completamento della erogazione dei finanziamenti stessi. L'intervento operato posticipa, dunque, il versamento delle quote dei diritti di regia dovuti dalle imprese alle quali nel 2022 è stata erogata l'ultima quota di finanziamento e prevede che i versamenti delle quote di diritti di regia precedentemente maturati e suddivisi in quattro quote uguali, in scadenza nel 2023, nel 2024, nel 2025 e nel 2026 siano effettuati, senza applicazione di interessi e sanzioni, rispettivamente entro il 31 dicembre 2026, entro il 31 dicembre 2027, entro il 31 dicembre 2028 ed entro il 31 dicembre 2029.

Tutto ciò premesso, valutata positivamente la disposizione in esame in quanto volta ad agevolare la posizione delle imprese attive nel settore dell'industria aeronautica, propone di esprimere un parere favorevole.

Il sottosegretario Matteo PEREGO DI CREMNAGO ad integrazione di quanto riferito dal relatore, aggiunge che la disposizione recata dal comma 1-*bis* dell'articolo 1 ha effetto per il progetto internazionale di collaborazione industriale tra Alenia Aeronautica e Airbus France per realizza-

zioni di componenti strutturali e di sistemi della sezione 15 di fusoliera delle versioni iniziali del velivolo Airbus A380, progettualità avviata nel 2007 e interrotta anticipatamente nel 2019. Fa presente, quindi, che l'interruzione, unitamente alla sopravvenuta crisi del settore aeronautico civile, legata all'emergenza pandemica e alla conseguente crisi economica globale, ha prodotto gravi effetti sull'intera filiera. Pertanto, al fine di consentire una ripresa più agevole e non gravare ulteriormente sull'equilibrio finanziario delle imprese di settore, la disposizione propone lo slittamento dei versamenti dei diritti di regia a decorrere dall'anno 2026, a partire dal quale ci si attende una vigorosa ripresa, mantenendo inalterato lo schema di restituzione previsto dalla normativa vigente.

Marco PELLEGRINI (M5S) preannuncia, anche a nome del gruppo, un voto contrario sul provvedimento, confermando l'orientamento già espresso dal M5S presso l'altro ramo del Parlamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.50.**

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 889 Governo (*Esame e rinvio*) ..... 67

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 73

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 2/2023: Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale. C. 908 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 73

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 107 Centemero, recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti

Audizione informale di rappresentanti di Alleanza delle cooperative italiane ..... 75

Audizione informale di rappresentanti di Confartigianato, Casartigiani e CNA ..... 75

##### SEDE REFERENTE

*Giovedì 23 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.*

##### La seduta comincia alle 9.

**DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.**

**C. 889 Governo.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento.

Andrea DE BERTOLDI (FdI), *relatore*, nell'avviare l'esame del provvedimento intende in primo luogo evidenziare che, in qualità di relatore, è consapevole della particolare importanza del provvedimento, che è volto a rispondere a uno stato di vera e propria emergenza. Ritiene infatti che proprio la grave situazione che si è determinata nel mercato dei crediti fiscali abbia indotto il Governo all'emanazione del provvedimento.

Il confronto che si avvia oggi in Parlamento non deve quindi, a suo avviso, con-

centrarsi sul giudizio favorevole o contrario alle agevolazioni fiscali esistenti, bensì sulle risposte da dare al Paese per superare le innegabili difficoltà determinate dal meccanismo di cessione del credito e sconto in fattura.

La Commissione avvia l'esame del decreto-legge n. 11 del 2023, avente ad oggetto misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Il decreto-legge, che consta di tre articoli, interviene essenzialmente su due specifici ambiti riguardanti i crediti d'imposta nel settore edilizio ed energetico: in primo luogo sono introdotte misure volte ad escludere la cedibilità dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni e ad eliminare, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di fruire di questi crediti d'imposta attraverso la cessione del credito e lo sconto in fattura.

Il secondo aspetto concerne la responsabilità del terzo cessionario, rispetto alla quale sono introdotte alcune precisazioni volte a circoscrivere la responsabilità solidale del terzo cessionario di buona fede di un credito d'imposta del quale si rilevi l'indebita fruizione.

Va quindi preliminarmente precisato che il decreto-legge in questione non modifica il contenuto sostanziale, né la platea dei beneficiari, né la disciplina specifica relativa a questi crediti d'imposta, limitandosi ad intervenire esclusivamente negli ambiti sopra indicati.

Prima di addentrarsi nella descrizione analitica del contenuto del decreto-legge, segnala l'opportunità di svolgere una riflessione sulle ragioni politiche che ritiene abbiano ispirato l'intervento normativo del Governo. Ragioni che vorrebbe fossero perlomeno comprese, se non addirittura condivise, anche dalle forze di opposizione, proprio perché crede siano dettate dall'interesse nazionale. Auspica quindi che il lavoro che la Commissione si accinge a svolgere sia caratterizzato da un dialogo costruttivo tra tutti i gruppi che possa

condurre alla più ampia convergenza di posizioni, almeno per alcuni aspetti.

Non può negare che il *Superbonus* sia un tema divisivo, sia tra le diverse forze politiche che all'interno degli stessi partiti. Sottolinea tuttavia come il provvedimento non intenda mettere in discussione le agevolazioni fiscali per l'edilizia in quanto tali e auspica pertanto che, non affrontando tale dibattuta questione, si possa trovare una soluzione condivisa nell'interesse del Paese.

Ribadisce che il decreto-legge è volto a rispondere alle difficoltà di cittadini e imprese, che non derivano certo dall'adozione di questo provvedimento, ma dal blocco di diversi miliardi di crediti determinato dai provvedimenti restrittivi che i precedenti Governi hanno adottato nella scorsa legislatura, soprattutto a partire dalla primavera del 2022. Attualmente moltissime imprese si trovano in una situazione paradossale, con i cassetti fiscali pieni di crediti e una totale assenza di liquidità.

Di fronte a questa emergenza il Governo ha deciso di intervenire, bloccando l'applicazione di una normativa che, ove non modificata, non potrà che rendere la situazione sempre più insostenibile. Lo scopo dell'intervento normativo è quello di interrompere il meccanismo di cessione del credito per risolvere i problemi immediati; successivamente si potrà valutare come agire per il futuro. Il decreto impedisce quindi, nell'immediato, che si determinino ulteriori situazioni critiche per famiglie ed imprese, con cantieri bloccati e impossibilità di ottenere il compenso per il lavoro svolto.

Per risolvere i problemi evidenziati, il provvedimento reca innanzitutto disposizioni che mirano a fare chiarezza nel regime di responsabilità derivante dalla cessione del credito, che è stato uno degli aspetti che ha contribuito a paralizzare il mercato dei crediti fiscali, per il diffuso timore di acquistare crediti irregolari. Si tratta di misure che potrebbero, esse sole, offrire un significativo contributo per rimettere in moto il sistema delle cessioni.

Il provvedimento ha inoltre la finalità di tutelare i conti pubblici a fronte dell'abnorme crescita delle cessioni dei crediti di

imposta rispetto alle previsioni e agli stanziamenti autorizzati a tal fine nel 2020.

Sottolinea peraltro come i cittadini non avranno alcun danno dal blocco delle cessioni disposto dal provvedimento, in quanto, contrariamente alle false notizie che sono state diffuse, la disciplina previgente continua ad applicarsi agli interventi già in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Rammenta quindi le numerose frodi ai danni dell'erario compiute sfruttando il meccanismo della cessione dei crediti, confermate anche dal Comandante generale della Guardia di finanza, Giuseppe Zafarana, nell'audizione svoltasi lo scorso 22 febbraio. Frodi la cui entità non è ancora stata completamente accertata: si tratta in ogni caso di diversi miliardi di euro. Tali frodi sono state rese possibili, a decorrere dall'introduzione del *bonus* facciate ad opera della legge di bilancio per l'anno 2020, dalla totale assenza di limiti di spesa, visti di conformità e asseverazioni. Con riferimento al *bonus* facciate, in particolare, sottolinea poi come la Guardia di finanza, nel corso della già menzionata audizione, abbia negato di essere stata preventivamente interpellata dall'Esecutivo allora in carica.

Il decreto-legge appare quindi, in conclusione, frutto di un atto di responsabilità nei confronti di tutti i cittadini italiani. Se attuato e migliorato con l'apporto di tutte le forze parlamentari, senza preconcetti ideologici, potrà garantire l'effettiva conclusione di tutti i lavori in corso, evitando così crisi d'impresa e problemi sociali.

Rinnova quindi l'invito a un'ampia collaborazione tra le forze politiche, nell'interesse degli italiani. Si valuteranno poi, con la partecipazione di tutti i gruppi, gli interventi futuri, anche in considerazione della normativa europea e del *Green Deal*.

Passando all'analisi di dettaglio delle disposizioni, evidenzia che l'articolo 1, comma 1, lettera *a*) – all'esplicito fine del coordinamento della finanza pubblica – introduce il nuovo comma 1-*quinquies* all'articolo 121 che, dal 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame), vieta alle pubbliche am-

ministrazioni di essere cessionarie dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*) del medesimo articolo 121.

Il novero dei soggetti per cui vige tale divieto, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge di contabilità pubblica (n. 196 del 2009) comprende le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le Autorità indipendenti e gli enti e i soggetti individuati dall'ISTAT in apposito elenco, periodicamente aggiornato, e consultabile sul sito *internet* dell'istituto. In proposito manifesta l'opportunità di approfondire con il Governo l'elenco dei soggetti individuati dall'ISTAT.

Tra i principali problemi sorti in materia di cessione di crediti derivanti da agevolazioni fiscali – come evidenziato anche dal Direttore Generale delle Finanze nell'audizione tenutasi al Senato il 2 febbraio 2023 – vi è la questione dei cd. « crediti incagliati »: si tratta delle difficoltà nella circolazione dei crediti ceduti sorte, in particolare, a seguito dell'introduzione di stringenti presidi normativi volti ad arginare fenomeni frodati legati alle agevolazioni edilizie. Anche allo scopo di far fronte a tale esigenza, alcune amministrazioni territoriali avevano manifestato la volontà di sbloccare il mercato dei crediti d'imposta ceduti mediante operazioni di acquisto. La disposizione è quindi volta ad evitare che tali operazioni possano essere realizzate con il rischio di effetti sull'equilibrio dei conti pubblici.

La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1 introduce i commi da 6-*bis* a 6-*quater* all'articolo 121, circoscrivendo il perimetro della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite.

In particolare, il nuovo comma 6-*bis* prevede che, ferme le ipotesi di dolo, il concorso nella violazione che determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari è in ogni caso escluso con riguardo ai cessionari che dimostrino di aver acquisito il credito

di imposta e che siano in possesso di una specifica documentazione, dettagliatamente indicata nella disposizione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta, le cui spese detraibili sono oggetto delle opzioni per la cessione del credito o dello sconto in fattura. Pertanto con il provvedimento si forniscono certezze agli operatori.

La documentazione rilevante è la seguente:

*a)* titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (resa ai sensi del Testo unico sulla documentazione amministrativa dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445), in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;

*b)* notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti tale circostanza;

*c)* visura catastale *ante operam* dell'immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;

*d)* fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle spese medesime;

*e)* asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;

*f)* nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera con-

dominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;

*g)* nel caso di interventi di efficienza energetica, la documentazione prevista a tal fine dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, del 6 agosto 2020 (recante Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cosiddetto *Ecobonus*) agli articoli dall'articolo 6, comma 1, lettere *a)*, *c)* e *d)*, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti tale circostanza;

*h)* visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere, rilasciato dai soggetti abilitati;

*i)* un'attestazione, rilasciata dai soggetti sottoposti alla disciplina antiriciclaggio (individuati all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231), che intervengono nelle cessioni, di avvenuta osservanza degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette e di astensione dal compimento di operazioni (di cui, rispettivamente, agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo n. 231 del 2007).

Il nuovo comma 6-ter prevede che l'esclusione di responsabilità si applichi anche ai soggetti, diversi dai consumatori o utenti, che acquistano i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca, con la quale abbiano stipulato un contratto di conto corrente, mediante il rilascio di una attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione rilevante elencata al comma 6-bis.

Ai sensi del nuovo comma 6-quater, il mancato possesso di parte della documentazione rilevante non costituisce, da solo,

causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario. Tale soggetto può dunque fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza. Si chiarisce che l'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario grava sull'ente impositore, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale.

Rimane ferma l'applicazione dell'articolo 14, comma 1.bis.1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, ai sensi del quale la limitazione della responsabilità solidale al dolo e alla colpa grave riguardano solo i crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di legge. Si tratta misure di garanzia che, qualora fossero state stabilite sin dall'inizio, ovvero dall'introduzione del *bonus* facciate previsto dalla legge di bilancio per il 2020, avrebbero consentito di evitare le numerose frodi che purtroppo si sono verificate.

L'articolo 2, comma 1, stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e *Superbonus*, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche.

I commi 2 e 3 tuttavia, riconoscono una serie di condizioni in presenza delle quali ad alcuni interventi già in corso non si applica la nuova disciplina.

In particolare il comma 2 prevede che il divieto non si applichi alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi rientranti nella disciplina del *Superbonus* (articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020) che in data antecedente al 17 febbraio 2023 rispettino determinate condizioni. In particolare le norme introdotte al comma 1 non si applicano: agli inter-

venti diversi da quelli effettuati dai condomini qualora risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA); agli interventi effettuati dai condomini qualora risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA; agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici qualora risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Il comma 3 introduce specifiche deroghe per gli interventi non rientranti nel *Superbonus*. In particolare la norma stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 non si applichino alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi dal *Superbonus* per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023: risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; siano già iniziati i lavori, nel caso in cui non sia prevista la presentazione di un titolo abilitativo; risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell'immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari per interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati o per interventi realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico.

Il comma 4 abroga infine, come anticipato, anche una serie di norme che, nella disciplina previgente all'articolo 121, già riconoscevano la possibilità di cessione del credito per interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, nonché di ristrutturazione edilizia antisismica.

Nello specifico sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto-legge n. 63 del 2013.

Tali norme prevedevano che i soggetti beneficiari delle detrazioni potessero op-

tare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito, esclusa comunque la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.

L'articolo 3 infine disciplina l'entrata in vigore del provvedimento, prevista per il 17 febbraio 2023, e cioè il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In conclusione, dopo aver rivolto a tutti i colleghi un invito alla collaborazione ed al senso di responsabilità, formula anche al Governo l'invito a svolgere il proprio ruolo in uno spirito di piena collaborazione e senza eccessiva rigidità, poiché ritiene che grazie all'impegno delle parti si potrà giungere alla migliore soluzione per il Paese. Richiama infine alcune specifiche fattispecie, di particolare rilievo, che il decreto non ha potuto affrontare e che meritano a suo avviso una riflessione. Si riferisce in particolare all'edilizia libera, al *bonus* al 50 per cento, o ancora ai casi in cui le spese per l'acquisto dei materiali sono state sostenute prima ancora dell'inizio dei lavori e alle ONLUS, che sono prive di capacità fiscale.

Rinnova in conclusione l'invito, ai colleghi parlamentari ed al Governo, ad un dialogo privo di pregiudizi, che abbandoni l'interesse di parte per privilegiare l'interesse del Paese.

Emiliano FENU (M5S), riservandosi di intervenire più diffusamente nel prosieguo dell'esame del provvedimento, si dichiara disposto a collaborare, come proposto del relatore.

Invita quindi sia i colleghi sia il Governo a interrogarsi sulla vera motivazione alla base dell'emanazione del decreto-legge. Esprime infatti il dubbio che l'intenzione principale sia di scaricare *deficit* sugli anni dal 2020 al 2022, liberando in tal modo capacità finanziaria per gli anni successivi, a decorrere dal corrente anno 2023.

In relazione al meccanismo della cessione del credito, ritiene che, analogamente a quanto accade per gli altiforni, sia pericoloso effettuare un blocco improvviso, che

potrebbe causare danni irreversibili al sistema nel suo complesso. Sarebbe stato più opportuno, per evitare una carneficina sociale, intervenire in maniera ponderata, come previsto dalle proposte di legge, che molti gruppi hanno presentato, finalizzate alla creazione di un ecosistema sicuro e controllato per la circolazione dei crediti fiscali.

Virginio MEROLA (PD-IDP) sottolinea innanzitutto la situazione di emergenza che si è creata con l'improvviso blocco, ad opera del provvedimento in esame, della possibilità di cessione del credito e sconto in fattura. Le attese delle famiglie e delle imprese del settore, che già erano state messe a dura prova dalle numerose modifiche – ben ventisei – apportate alla normativa relativa alla cessione dei crediti, rischiano ora di rimanere deluse. È pertanto necessario concentrarsi sulle esigenze dei soggetti coinvolti negli interventi edilizi già avviati.

Segnala poi la differente visione del proprio gruppo rispetto a quanto sostenuto dal Governo in merito alle motivazioni che giustificano l'adozione del decreto-legge. L'intervento infatti ha l'effetto di raffreddare fino al prossimo mese di aprile, quando il decreto-legge verrà convertito, l'esposizione debitoria dello Stato. Si chiede allora perché il Governo, che ha avviato un ciclo di incontri con le categorie interessate immediatamente dopo l'emanazione del provvedimento, non abbia ritenuto più opportuno valutare preventivamente possibili modifiche del meccanismo di cessione, anziché bloccarlo del tutto. Al riguardo segnala anche come la previsione nella legge di bilancio per l'anno 2023, approvata meno di due mesi orsono, di una proroga di tre mesi del *Superbonus* per le villette unifamiliari, non lasciasse minimamente presagire la volontà del Governo di adottare una misura così drastica.

Manifesta quindi il sospetto che il Governo abbia deciso l'immediato blocco del meccanismo di cessione e sconto in fattura per poter disporre di maggiori spazi di manovra per l'adozione, nel prossimo mese di aprile, del Documento di economia e finanza. Il tutto a spese di migliaia di

famiglie e di imprese che resteranno nell'incertezza sino all'approvazione definitiva della legge di conversione del decreto.

L'utopia del Partito Democratico è che si possa definire in tempi brevi una normativa stabile delle detrazioni per lavori edilizi, che sia coerente con il *Green Deal* dell'Unione europea e che non necessiti di continui interventi correttivi. Sarà difficile a suo parere, nell'ambito della nuova normativa, rinunciare alla possibilità di cessione dei crediti fiscali, se si vogliono raggiungere gli obiettivi di efficientamento energetico degli edifici previsti a livello europeo. Segnala infatti che le misure adottate nel 2020 hanno comportato un aumento degli interventi sugli edifici da 2.000 a 300.000 e, considerando che in Italia esistono 12 milioni di unità immobiliari, è assolutamente necessario prevedere strumenti per incentivare la realizzazione di interventi di efficientamento energetico.

Evidenzia come non sia certamente semplice individuare una soluzione che possa risolvere il problema, ma segnala la questione all'attenzione della Commissione, assieme alla necessità di affrontare l'emergenza sulle situazioni pregresse.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP), nell'imminenza dell'avvio dei lavori dell'Assemblea, rinuncia al proprio intervento, in quanto il breve tempo a disposizione non gli consentirebbe di svolgere adeguatamente le considerazioni che intende esporre.

Marco OSNATO, *presidente*, segnala che l'esame preliminare del provvedimento potrà proseguire in ulteriori sedute.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.30 alle 9.35.

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 23 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**DL 2/2023: Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale.**

**C. 908 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla X Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda che la discussione del provvedimento in Assemblea è prevista a partire dalla giornata di lunedì 27 febbraio e che la Commissione Finanze dovrà esprimere il proprio parere nella seduta odierna.

Vito DE PALMA (FI-PPE), *relatore*, avverte che la VI Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla X Commissione Attività produttive, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale (C. 908). Rammenta che il provvedimento è stato già approvato, con modificazioni, dal Senato e si compone ora di 12 articoli.

Il decreto-legge reca misure volte a proteggere il funzionamento ordinario di produzioni industriali considerate di interesse strategico nazionale dalle ripercussioni dell'attuale crisi energetica e delle materie prime. A tal fine il decreto intende salvaguardare determinati contesti industriali di rilievo strategico nazionale che, a causa del caro energia, si trovano in situazione di carenza di liquidità, nonché fornire allo Stato strumenti più rapidi per intervenire laddove la gestione di tali imprese dovesse ritenersi disfunzionale rispetto all'interesse nazionale.

Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi dettagliata del provvedimento, segnala che l'articolo 1 autorizza la società Invitalia a sottoscrivere aumenti di capitale e strumenti di finanziamento convertibili in azioni, al fine assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A..

L'articolo 1 prevede inoltre che i diritti di regia dovuti allo Stato dalle imprese che svolgono attività industriali nel settore aeronautico siano versati in quattro quote di pari importo a decorrere dall'anno 2026, anziché dall'anno 2023.

In proposito evidenzia che le imprese realizzatrici di progetti funzionali alla sicurezza nazionale sono tenute, in relazione alla vendita di prodotti in cui sono impiegate le tecnologie sviluppate nell'ambito dei medesimi progetti, al pagamento all'erario di diritti di regia.

L'articolo 1-*bis* proroga al 31 dicembre 2023 la concessione in continuità dell'indennità riconosciuta dalla normativa vigente in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia e pari al trattamento di mobilità in deroga, qualora tali lavoratori abbiano presentato la relativa richiesta nel corso dell'anno 2020.

L'articolo 2 prevede che la procedura di accesso diretto all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, per le imprese che gestiscono uno o più stabilimenti di interesse strategico nazionale non quotate, possa avvenire su istanza del socio pubblico detentore, direttamente o indirettamente, di almeno il 30 per cento delle quote societarie.

L'articolo 3 modifica i criteri per la determinazione e le modalità di corresponsione del compenso ai commissari straordinari delle grandi imprese in stato di insolvenza.

L'articolo 4 prevede un tetto massimo di 500.000 euro per i compensi degli amministratori giudiziari dei beni sottoposti a misure reali di prevenzione.

L'articolo 4-*bis* introduce un limite di tre anni alla durata del mandato dei membri del comitato di sorveglianza nominato

nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. È quindi demandata a un decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* la definizione delle regole di funzionamento del comitato.

L'articolo 5 modifica il decreto legislativo n. 231 del 2001, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, in materia di sanzioni interdittive, misure cautelari e sequestro preventivo, al fine di limitare l'applicazione alle imprese di interesse strategico nazionale di misure che impediscano la prosecuzione dell'attività delle imprese medesime.

L'articolo 6, integra l'articolo 104-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, introducendo due nuovi commi, i quali specificano gli effetti del provvedimento di sequestro che abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale.

L'articolo 7 prevede la non punibilità dei soggetti che agiscono al fine di dare esecuzione a provvedimenti che autorizzano la prosecuzione dell'attività produttiva di uno stabilimento industriale dichiarato di interesse strategico nazionale.

L'articolo 8 dispone che sia prorogata per tutto il periodo di vigenza del Piano Ambientale – approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014 – l'esclusione sia della responsabilità amministrativa derivante da reati a carico della persona giuridica società ILVA S.p.A., sia della responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati.

Segnala infine che l'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 10 dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.

Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.55.**

#### **AUDIZIONI INFORMALI**

*Giovedì 23 febbraio 2023.*

**Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 107 Centemero, recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese inno-**

**vative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti.**

**Audizione informale di rappresentanti di Alleanza delle cooperative italiane.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.55 alle 15.15.

**Audizione informale di rappresentanti di Confartigianato, Casartigiani e CNA.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 15.25.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 2/2023: Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale. C. 908 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> )	76
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	81

##### INTERROGAZIONI:

5-00301 Toni Ricciardi: Interventi di messa in sicurezza della strada statale 691 « Fondo Valle Sele », con particolare riguardo alla recente frana che ha interessato un suo viadotto ...	79
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	82
5-00358 Curti: Stato dei lavori e messa in sicurezza del tratto marchigiano dell'autostrada A14	
5-00403 Battistoni: Stato dei lavori e messa in sicurezza del tratto marchigiano dell'autostrada A14 .....	79
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	83

##### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 23 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.*

#### **La seduta comincia alle 14.35.**

**DL 2/2023: Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale.**

**C. 908 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla X Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Dario IAIA (FDI), *relatore*, nel rinviare per una disamina più approfondita alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala che il capo I del decreto-legge contiene disposizioni relative, tra l'altro, al settore siderurgico, volte a salvaguardare

determinati contesti industriali che, anche a causa della crisi energetica, si trovano in situazione di carenza di liquidità, nonché a fornire strumenti di intervento per i casi in cui la gestione delle imprese di interesse strategico nazionale dovesse essere ritenuta non adeguata. In tale ambito, l'articolo 1, al comma 1, modifica le misure di rafforzamento patrimoniale volte ad assicurare la continuità del funzionamento produttivo della società Acciaierie d'Italia S.p.a., autorizzando altresì Invitalia, anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca degli impianti dello stabilimento siderurgico, a sottoscrivere aumenti di capitale sociale o a erogare finanziamenti in conto soci secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima. L'articolo 2 interviene sulla procedura speciale di ammissione immediata all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, prevedendo che – per le

imprese che gestiscono uno o più stabilimenti di interesse strategico nazionale non quotate – l'ammissione immediata alla procedura possa avvenire su istanza del socio pubblico detentore direttamente o indirettamente di almeno il 30 per cento delle quote societarie, qualora questi abbia segnalato all'organo amministrativo la ricorrenza dei requisiti per l'accesso e l'organo amministrativo abbia omesso di presentare l'istanza nei quindici giorni successivi. L'articolo 3 modifica i criteri per la determinazione e le modalità di corresponsione del compenso ai commissari straordinari delle grandi imprese in stato di insolvenza e condiziona il riconoscimento di parte del compenso alla verifica del raggiungimento di specifici obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità, mentre l'articolo 4 fissa un limite complessivo al compenso degli amministratori giudiziari.

Segnala che il Capo II contiene disposizioni in materia penale relative agli stabilimenti di interesse strategico nazionale. In particolare, l'articolo 5, recante modifiche al decreto legislativo n. 231 del 2001 (disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche), prevede che, nel caso di attività svolta in stabilimenti industriali o in parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale, qualora sussistano i presupposti per l'applicazione, anche cautelare, di una sanzione interdittiva che possa determinare l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività tramite un commissario; in ogni caso, le sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano la continuità dell'attività svolta, se l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il modello organizzativo si considera sempre idoneo quando, nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'oc-

cupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi.

Fa presente che l'articolo 6 integra l'articolo 104-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale per introdurre talune precisazioni in relazione agli effetti del provvedimento di sequestro che abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale. Si prevede che il giudice disponga la prosecuzione delle attività, avvalendosi di un amministratore giudiziario (ovvero, nel caso di imprese ammesse all'amministrazione straordinaria, dello stesso commissario straordinario) e dettando le prescrizioni necessarie per garantire il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi. La prosecuzione dell'attività è autorizzata se, nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, sono state adottate misure con le quali si è ritenuto realizzabile il bilanciamento tra le esigenze sopra richiamate. Anche se negativo, il provvedimento deve essere immediatamente trasmesso, tra l'altro, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

L'articolo 7 stabilisce che chiunque agisca al fine di dare esecuzione ad un provvedimento che autorizza la prosecuzione dell'attività di uno stabilimento industriale o parte di esso dichiarato di interesse strategico nazionale non è punibile per i fatti che derivano dal rispetto delle prescrizioni dettate dal provvedimento, dirette a tutelare i beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici, se ha agito in conformità alle medesime prescrizioni.

L'articolo 8 estende fino alla data di perdita di efficacia del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (cosiddetto « Piano Ambientale »), fissata al 23 agosto 2023, l'esclusione sia della responsabilità amministrativa (derivante da reati) a carico della persona giuridica società ILVA S.p.A., sia della responsabilità

penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati (cosiddetto scudo penale). In sostanza la norma precisa che fino alla predetta data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 2015, che, per un verso, ha equiparato, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), l'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano Ambientale alla adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001 e, per l'altro, ha previsto che le condotte poste in essere in attuazione del Piano, nel rispetto dei termini e delle modalità ivi stabiliti, non possano dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, in quanto integrano l'esecuzione delle migliori regole preventive in materia ambientale.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

Angelo BONELLI (AVS) rileva che quello in esame è l'ennesimo decreto-legge che tratta la questione dell'acciaieria Ilva di Taranto da quando, il 26 luglio del 2012, la Procura della Repubblica ordinò il sequestro degli impianti a Taranto. Ricorda che l'allora governo Renzi ha adottato un decreto-legge per garantire la continuità produttiva dello stabilimento, di fatto provvedendo al dissequestro dei luoghi. La Corte costituzionale, con sentenza n. 58 del 2018, dichiarò incostituzionale norme, che, a suo avviso, il provvedimento in esame ripropone oggi, con una serie di disposizioni aggiuntive sulla responsabilità penale.

Segnala che non vi è Paese nell'Unione europea che preveda l'immunità nelle fattispecie di cui al decreto-legge in esame. Rammenta le numerose procedure di infrazione, le decisioni della CEDU per le emissioni fuggitive costanti e per l'emissione di diossina in quantità tali da pregiudicare addirittura l'allattamento delle

mamme del territorio. Oltre alla diossina si registrano picchi rilevanti di benzene, per i quali in passato sono stati disposti abbattimenti massivi di animali.

Ritiene pertanto che le disposizioni sui sequestri e le garanzie penali costituiscano un « obbrobrio » giudiziario e invita a una seria riflessione chi si rivolge agli ambientalisti accusandoli di essere « quelli del no », dal momento che da luglio 2012 ad oggi nessun Governo è riuscito a mettere in atto, come invece è accaduto in Germania, a Bilbao, e in altri territori europei, produzioni innovative e ambientalmente sostenibili. Il problema dell'Ilva non può, a suo avviso, essere risolto creando una « zona franca » dal punto di vista della legislazione ambientale, sanitaria e penale. In ultimo, osserva che le disposizioni del decreto, in combinato disposto col *favor rei*, creeranno una battuta di arresto imponente dei processi a motivo di una « ragione di Stato », che deve però essere coniugata con la responsabilità di non aver saputo costruire modelli alternativi di produzione.

Ilaria FONTANA (M5S) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere, sia per ragioni di metodo e di merito. Quanto al metodo, stigmatizza la ristrettezza dei tempi di esame, che costringe la Commissione ad affrontare in un'unica seduta un decreto-legge così importante, mortificando il lavoro del Parlamento. Quanto al merito, il provvedimento antepone la produzione alla salute, all'ambiente e alla sicurezza del lavoro.

Condividendo le considerazioni del collega che l'ha preceduta, fa presente che il proprio gruppo al Senato ha lavorato in modo costruttivo presentando una serie di emendamenti, tutti respinti, che proponevano modifiche a suo giudizio migliorative quali l'eliminazione del cosiddetto « scudo penale », la trasformazione *green* degli impianti, l'introduzione della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) e la revisione del limite degli inquinanti, che persino l'OMS ha valutato eccessivi. Preannuncia che il suo gruppo intende ripresentare tali proposte emendative nel corso dell'esame in sede referente

alla Camera, sempre con un approccio collaborativo e con spirito costruttivo.

Aldo MATTIA (FDI) sottolinea che il provvedimento ha ad oggetto impianti di interesse strategico nazionale per i quali, nello scenario attuale di incremento dei costi dell'energia e delle materie prime, si impone una accelerazione nella produzione. Ringrazia il relatore per la relazione ampiamente esaustiva e preannuncia, a nome del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere.

Marco SIMIANI (PD-IDP) osserva che si tratta dell'ennesimo decreto-legge che riguarda un'area importante del Paese, al quale oggi manca un piano nazionale strategico di politica industriale e siderurgica. Abitando a 50 km dalla città di Piombino, comprende la difficoltà di chi lavora in quei luoghi, nei quali bisogna garantire la sicurezza dei lavoratori e la loro salute. Pur riconoscendo gli errori fatti nel passato, ritiene che oggi sia necessario definire con coraggio una politica nazionale siderurgica, ponendosi l'obiettivo di una convinta azione industriale corredata da scelte concrete che rispettino le aziende e il ruolo delle città. A tale ultimo riguardo, rileva come gli impianti in gran parte siano oggi realtà di « archeologia industriale » e ritiene che a quelle fabbriche vada dato un ruolo fondamentale in uno scenario *green*, senza ricorrere nuovamente a decreti volti soltanto a difendere chi le amministra. Dichiarata pertanto il voto contrario del proprio gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, segnala di aver riferito ai rappresentanti del suo gruppo in Assemblea il disagio, che anch'egli avverte, derivante dalla tempistica eccessivamente ristretta, che non consente alle Commissioni di svolgere un'adeguata istruttoria su taluni provvedimenti che sono trasmessi dall'altro ramo del Parlamento.

**La seduta termina alle 15.05.**

## INTERROGAZIONI

*Giovedì 23 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.*

### **La seduta comincia alle 15.05.**

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta in Commissione aventi ad oggetto questioni di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Ricorda che, a norma dell'articolo 132, comma 2, del regolamento, dopo la risposta del rappresentante del Governo, l'interrogante ha facoltà di replicare per non più di cinque minuti.

**5-00301 Toni Ricciardi: Interventi di messa in sicurezza della strada statale 691 « Fondo Valle Sele », con particolare riguardo alla recente frana che ha interessato un suo viadotto.**

Marco SIMIANI (PD-IDP) dichiara di sottoscrivere l'interrogazione 5-00301.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marco SIMIANI (PD-IDP), in qualità di cofirmatario, replicando, ringrazia il sottosegretario per la puntuale risposta, di cui prende atto. Le ispezioni costituiscono ovviamente uno strumento importante di indagine, ma è importante che venga effettuato un vero e proprio monitoraggio del territorio limitrofo alla strada oggetto dell'interrogazione e, anche in ragione della recente frana occorsa, reputa necessaria l'adozione di una strategia a tutto tondo che garantisca sicurezza su una strada ad alta percorrenza.

**5-00358 Curti: Stato dei lavori e messa in sicurezza del tratto marchigiano dell'autostrada A14.**

**5-00403 Battistoni: Stato dei lavori e messa in sicurezza del tratto marchigiano dell'autostrada A14.**

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla

stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il Sottosegretario Tullio FERRANTE risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Augusto CURTI (PD-IDP), replicando, ringrazia il sottosegretario della risposta, che si affianca alla risposta resa ieri dal Ministro a un'interrogazione a risposta immediata in Assemblea e all'audizione della società concessionaria ASpI svolta dalla Commissione nella medesima giornata. Oggetto dell'interrogazione è un tratto in cui si sono verificati numerosi incidenti mortali e auspica che l'istituzione di un tavolo rappresenti uno strumento concreto di risoluzione di problemi. Nella consapevolezza che i lavori sull'arteria sono necessari, invita il Governo ad adottare ogni iniziativa di competenza utile a far sì che il concessionario metta in atto tutte le norme sulla sicurezza e rispetti realmente il cronoprogramma annunciato ieri per la fine dei lavori sulle gallerie del tratto nord.

Francesco BATTISTONI (FI-PPE) replicando, nel ringraziare il rappresentante del

Governo – di cui riconosce la serietà e l'impegno – della risposta, sottolinea le forti preoccupazioni emerse ieri a seguito dell'audizione di Autostrade per l'Italia da lui stesso richiesta. A suo avviso, il riferimento a tavoli che stanno per essere attivati, alle raccomandazioni ai cittadini per ridurre la velocità nella circolazione, alla data del dicembre 2023 per terminare i cantieri nelle gallerie del lato Nord e a quella di giugno 2024 per i restanti lavori non lascia, infatti, tranquilli. Cita come esempio uno dei tanti commenti ricevuti a seguito dell'intensa attività di comunicazione che ha svolto ieri dopo l'audizione, nel quale si esprime una fortissima preoccupazione per il cronoprogramma annunciato temendo il verificarsi di una prossima « strage ». Si appella pertanto alla sensibilità del sottosegretario affinché ci sia un forte e costante controllo sui lavori dei cantieri che interessano il tratto marchigiano della A14, al fine di accelerare il completamento dei lavori.

**La seduta termina alle 15.20.**

## ALLEGATO 1

**DL 2/2023: Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale. C. 908 Governo, approvato dal Senato.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale (C 908 Governo, approvato dal Senato);

considerato che:

il provvedimento contiene disposizioni volte a salvaguardare determinati contesti industriali che, anche a causa della crisi energetica e dell'aumento dei prezzi delle materie prime, si trovano in situazione di carenza di liquidità, nonché a fornire strumenti di intervento più rapidi per i casi in cui la gestione delle imprese di interesse strategico nazionale dovesse essere ritenuta non adeguata;

talune disposizioni sono volte a garantire un bilanciamento, nel caso di pro-

cedimenti giudiziari che riguardano gli stabilimenti di interesse strategico nazionale, tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva dell'impresa e la tutela della salute e dell'ambiente;

l'articolo 8 stabilisce che, fino alla data di perdita di efficacia del Piano ambientale relativo alle acciaierie di Taranto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 2015, le quali prevedono che non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa le condotte poste in essere in attuazione del Piano, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**5-00301 Toni Ricciardi: Interventi di messa in sicurezza della strada statale 691 « Fondo Valle Sele », con particolare riguardo alla recente frana che ha interessato un suo viadotto.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento al viadotto situato al km 21,665 della strada statale 691 Fondo Valle Sele, nel territorio comunale di Caposele, la società ANAS ha rappresentato quanto segue.

Come riportato dall'onorevole interrogante, in seguito alla frana, lo scorso 22 gennaio il personale tecnico di ANAS ha tempestivamente effettuato un'ispezione sul viadotto in questione, in particolare sulla campata di scavalco alla ex SS165 in corrispondenza del km 22,200 della SS 691.

L'approfondimento ha interessato la parte inferiore e superiore dell'impalcato, oltre alle fondazioni delle pile e ha evidenziato che la frana è avvenuta per effetto di « ruscellamenti » dovuti alle insistenti ed abbondanti piogge. Sono stati, pertanto, registrati smottamenti localizzati che hanno coinvolto soltanto i terreni vegetali superficiali e che non hanno interessato alcun elemento di fondazione del viadotto, né causato cedimenti sulle strutture.

Dal sopralluogo si è constatato che lungo la scarpata del rilevato di sostegno alla ex

SS 165 vi sono tubazioni che riversano acque in maniera non regimentata sul versante su cui insiste la pila 14 del viadotto in questione. Per tale ragione, la società ha interessato la provincia di Avellino affinché provvedesse alla corretta regimentazione delle acque di piattaforma.

L'ispezione di ANAS si è conclusa, quindi, senza la necessità di istituire alcuna limitazione al transito sul viadotto, poiché la struttura non è risultata compromessa dai fenomeni di smottamento verificatisi.

Ai fini del monitoraggio, ANAS ha precisato che tutte le infrastrutture di sua competenza, sono oggetto di procedure standardizzate di controllo con ispezioni trimestrali ed un'ispezione tecnica più approfondita una volta all'anno.

Il MIT, nella consapevolezza dell'importanza dell'arteria stradale in oggetto per il territorio irpino, sensibilizzerà ANAS affinché prosegua nella attività di verifica prevista per assicurare la sicurezza del viadotto interessato.

## ALLEGATO 3

**5-00358 Curti: Stato dei lavori e messa in sicurezza del tratto marchigiano dell'autostrada A14.****5-00403 Battistoni: Stato dei lavori e messa in sicurezza del tratto marchigiano dell'autostrada A14.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Gentili colleghi, rispondo congiuntamente alle interrogazioni n. 5-00358 e n. 5-00403 in quanto vertono su analogo argomento.

Premetto che il tema di questi atti di sindacato ispettivo è stato oggetto di discussione nella seduta di *question time* svolta ieri alla Camera dei deputati cui ha partecipato il ministro Salvini.

Le opere di manutenzione e di ammodernamento della A14 rappresentano una priorità per garantire la mobilità dei cittadini e favorire la vocazione turistica e imprenditoriale dei territori attraversati. È evidente, come dichiarato ieri dal Ministro, che tutto questo però deve avvenire nel rispetto degli standard di sicurezza.

Lo scorso 9 febbraio, sono stati convocati al Ministero i presidenti delle regioni Marche ed Abruzzo e la società concessionaria, per individuare le misure più adeguate a conciliare la presenza dei numerosi cantieri stradali con l'utilizzo dell'autostrada e la sicurezza degli automobilisti. All'esito dell'incontro, è stata prevista l'attivazione di un tavolo permanente per la

sicurezza sulla A14, con il coinvolgimento delle regioni e del gestore autostradale, convocato per il prossimo 27 febbraio.

In merito alle iniziative necessarie al fine di garantire la sicurezza della viabilità e la fruibilità di questo tratto autostradale, sono state previste una serie di misure prioritarie che il soggetto gestore si è impegnato a soddisfare subito.

Tra queste, l'incremento delle lavorazioni in orario notturno; la riduzione degli scambi di carreggiata; il differimento degli interventi per evitare il congestionamento della rete; il miglioramento della segnaletica di tutti i cantieri aperti; una campagna di sensibilizzazione degli automobilisti sulla sicurezza stradale.

In riferimento al rispetto dei lavori e del cronoprogramma, nel corso della riunione è stato stabilito di prevedere un coordinamento, presieduto dallo stesso MIT, per la pianificazione dei cantieri con le regioni interessate e l'eventuale rimodulazione delle opere e del cronoprogramma, con la relativa valutazione di impatto sul territorio.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013. COM/2021/812 final e Allegati.

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013. COM(2022)384 final e Allegati (*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale*) ..... 84

ALLEGATO 1 (*Documento finale approvato*) ..... 86

ALLEGATO 2 (*Proposta alternativa di documento finale del gruppo MoVimento 5 Stelle*) ..... 90

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 23 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

#### La seduta comincia alle 14.40.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013.**

COM/2021/812 final e Allegati.

**Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013.**

COM(2022)384 final e Allegati.

(*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e conclu-*

*sione – Approvazione di un documento finale*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 febbraio 2022.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Invita il relatore a formulare la proposta di documento finale.

Andrea CAROPPO (FI-PPE), *relatore*, nel ringraziare i membri della Commissione e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il supporto ricevuto, ricorda il lungo percorso dell'atto all'esame della Commissione, sottolineando come la programmazione richieda un'attività di studio e di elaborazione; richiama inoltre gli spunti

interessanti forniti nel corso nell'audizione dei parlamentari europei.

Illustra dunque il contenuto del documento finale (*vedi allegato 1*), illustrando gli aspetti salienti e ricordando che esso tiene conto dell'orientamento generale approvato dal Consiglio dell'Unione europea sulle proposte originarie di regolamento della Commissione europea, ma risulta di più ampio respiro, essendo indirizzato anche al Parlamento europeo e alla Commissione europea.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il MoVimento 5 Stelle ha presentato una proposta alternativa di documento finale (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Tullio FERRANTE esprime un avviso favorevole sulla proposta di documento finale del relatore.

Giorgio FEDE (M5S), nel dichiarare il voto contrario sulla proposta di documento finale del relatore, sottolinea le criticità riguardanti i due progetti della Torino-Lione e del ponte sullo Stretto di Messina. Ricorda che il primo sconta un ritardo di circa quindici anni nella realizzazione e prevede una spesa che nel tempo è raddoppiata fino a circa 9 miliardi.

Per quanto riguarda il ponte sullo Stretto di Messina, invita ad un adeguato approfondimento, soprattutto in relazione ai costi, scevro da pregiudizi politici che hanno fatto di quest'opera un terreno di scontro durante la campagna elettorale. Nel ricordare la posizione di Rete Ferroviaria Italiana sulla necessità di uno studio di fattibilità, esprime la sua contrarietà alla realizzazione dell'opera.

Francesca GHIRRA (AVS), pur condividendo lo spirito costruttivo con cui è stata elaborata la proposta del relatore, di cui apprezza in particolare il riferimento alla

valorizzazione dell'insularità, ritiene di dover esprimere un voto contrario, per le forti perplessità soprattutto sulla linea Torino-Lione e sul ponte sullo Stretto di Messina. Dichiarata infine di condividere la proposta alternativa di documento finale presentata dal MoVimento 5 Stelle.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP), nel ricordare i tempi biblici necessari per realizzare i progetti infrastrutturali nel nostro Paese, evidenzia che, nella proposta del relatore, sono contenute molte opere che già negli anni passati erano state promosse sotto i governi cui partecipava il Partito Democratico.

Apprezza lo spirito costruttivo con cui è stato elaborato il documento finale, rammaricandosi peraltro per il mancato inserimento della tratta ad alta velocità tra il porto di Civitavecchia e l'aeroporto di Fiumicino.

Tra le opere inserite nella proposta di documento finale, richiama in particolare l'aeroporto di Catania e la tratta Catania-Caltagirone-Gela-Canicattì-Agrigento/Caltanissetta.

Esprime infine il voto favorevole del Gruppo del Partito democratico su un atto che imposta la programmazione europea delle infrastrutture per i prossimi decenni.

La Commissione approva la proposta di documento finale del relatore (*vedi allegato 1*).

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dichiara conseguentemente preclusa la proposta alternativa del MoVimento 5 Stelle.

Nel ringraziare tutti i gruppi per il confronto intercorso, avverte che il documento approvato sarà trasmesso, oltre che al Governo, anche al Parlamento europeo, alla Commissione europea e al Consiglio dell'Unione europea.

**La seduta termina alle 14.50.**

## ALLEGATO 1

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 (COM/2021/812 final e Allegati).**

**Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 (COM(2022)384 final e Allegati).**

**DOCUMENTO FINALE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminate ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento la proposta di regolamento sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (COM(2021)812) e la successiva proposta di modifica (COM(2022)384);

preso atto del parere favorevole con condizioni e osservazioni approvato dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea nella seduta del 20 febbraio 2023;

tenuto conto dell'orientamento generale approvato sulla medesima proposta dal Consiglio dell'Unione europea lo scorso 5 dicembre 2022 e delle relazioni trasmesse dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla proposta originaria della Commissione europea;

considerati gli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso dell'esame, in particolare in occasione dell'audizione di rappresentanti italiani al Parlamento europeo, tenutasi nella seduta del 12 gennaio 2023;

osservato che:

la proposta della Commissione appare complessivamente condivisibile in quanto mira a migliorare la rete transeu-

ropea dei trasporti per rafforzare la coesione sociale, economica e territoriale dell'Unione e per creare uno spazio unico europeo dei trasporti sostenibile, efficiente, resiliente;

si ravvisa tuttavia, come evidenziato nelle relazioni del Governo italiano, la necessità di apportare modifiche al testo, anzitutto in relazione al tracciato dei corridoi europei che interessano l'Italia al fine di tenere conto delle effettive esigenze e potenzialità di alcuni collegamenti;

gli aggiornamenti infrastrutturali richiesti dalla proposta in esame sono tali da richiedere significativi investimenti, in particolare per il trasporto ferroviario. A questo riguardo, l'orientamento generale definito dal Consiglio opportunamente prevede risorse aggiuntive per l'implementazione dei nuovi requisiti richiesti, in particolare sull'infrastruttura ferroviaria, e rende alcuni di questi meno stringenti;

la proposta della Commissione prevede, rispetto al regolamento vigente, un ampio ricorso agli atti delegati che andrebbe ancorato a parametri più rigorosi;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime una

## VALUTAZIONE FAVOREVOLE.

con le seguenti condizioni:

1) appare necessario condizionare gli obblighi degli Stati membri connessi alla realizzazione delle misure indicate nella proposta alla disponibilità di risorse finanziarie adeguate, soprattutto con riguardo all'adeguamento dell'infrastruttura ferroviaria;

2) con riferimento ai tracciati dei Corridoi europei di trasporto che attraversano l'Italia, di cui all'allegato III, è necessario prevedere, conformemente all'orientamento generale approvato dal Consiglio dell'Unione europea il 5 dicembre 2022:

un collegamento diretto con il nuovo Corridoio dei Balcani Occidentali via Trieste;

la sezione Milano-Bologna lungo il Corridoio Mediterraneo;

con particolare riferimento al Corridoio Scandinavo-Mediterraneo, l'inserimento dell'autostrada, della linea ferroviaria di trasporto passeggeri e della linea ferroviaria di trasporto merci Villa San Giovanni-Messina (ponte – collegamento fisso);

3) con riferimento ai medesimi tracciati, risulta altresì necessario:

inserire la sezione Bologna-Ancona lungo il Corridoio Scandinavo-Mediterraneo;

prolungare il corridoio Mar Baltico–Mar Adriatico da Bari a Lecce, via Brindisi;

4) occorre attuare in modo efficiente e sinergico il coordinamento, anche temporale, dell'attuazione nei diversi Stati membri delle opere infrastrutturali relative al completamento dei corridoi, nel rispetto dei termini previsti e degli altri obblighi connessi;

5) è opportuno stabilire espressamente che lungo i corridoi non sono ammissibili, in linea di principio, restrizioni al transito stabilite in via unilaterale da uno Stato membro. Eventuali restrizioni dovreb-

bero essere motivate e comunicate alla Commissione europea e agli Stati membri limitrofi interessati, con indicazione di soluzioni alternative di transito altrettanto sostenibili ed efficienti, concordate con i medesimi Stati. La Commissione dovrebbe poter disporre di poteri sanzionatori adeguati in caso di violazioni delle previsioni in materia;

6) occorre inserire nel regolamento specifiche disposizioni che prevedano la creazione o l'ammodernamento, entro termini certi e con risorse adeguate, di reti infrastrutturali aeree, marittime e ferroviarie di collegamento con le regioni insulari, garantendo altresì servizi di trasporto sostenibili, regolari e frequenti con le medesime regioni;

7) i Piani urbani per la mobilità sostenibile dovrebbero comprendere azioni per migliorare l'accessibilità per le persone con disabilità, anziane e a mobilità ridotta;

8) con riguardo alla *governance* della rete, riconosciuta l'importanza del ruolo svolto dai Coordinatori europei, alcune fasi, quali l'identificazione e priorità degli investimenti, dovrebbero essere mantenute nell'ambito nazionale. Si raccomanda, peraltro, di confermare e rafforzare le disposizioni contenute nell'orientamento generale atte a prevedere la possibilità di obiettivi intermedi per i Piani di lavoro e conseguente monitoraggio;

9) con riguardo a eventuali ritardi nell'attuazione dei progetti, le tempistiche di soluzione dovrebbero essere definite in relazione ad un'analisi delle cause;

10) sia assicurato il coordinamento a livello europeo tra tutti i principali interventi di adeguamento e/o di manutenzione delle infrastrutture ferroviarie, al fine di evitare una pluralità di cantieri contemporanei in diversi Stati membri, con prevedibili ripercussioni negative sulla circolazione dei passeggeri e delle merci;

11) si proceda all'armonizzazione all'interno dell'Unione delle regole previste per l'effettuazione dei traffici ferroviari, omogeneizzando le troppe differenti nor-

mative e regolamentari esistenti tra i vari Stati membri al fine di facilitare l'interoperabilità e la libera concorrenza;

12) il ricorso agli atti delegati della Commissione europea per modificare i tracciati previsti dalla disciplina legislativa andrebbe limitato alle tratte transfrontaliere di particolare complessità;

*e con le seguenti osservazioni:*

*a)* con riguardo alla rete centrale, di cui all'allegato I, si valuti di inserire, conformemente all'orientamento generale approvato dal Consiglio dell'Unione europea il 5 dicembre 2022:

le varianti ferroviarie merci di Bolzano e Rovereto (convenzionali);

le linee ferroviarie ad alta velocità per il trasporto di passeggeri Milano-Treviglio e Treviglio-Verona;

la tratta passeggeri La Spezia-Genova-Ventimiglia;

la linea passeggeri Chiasso-Como San Giovanni;

il collegamento ferroviario ad alta velocità Bussoleno-Avigliana e Torino-Orbassano;

la sezione Trieste-Divaccia;

la linea ferroviaria ad alta velocità per il trasporto di merci e passeggeri Salerno-Battipaglia;

la linea ferroviaria di trasporto merci Battipaglia-Praia a mare;

*b)* con riguardo alla medesima rete centrale, si valuti altresì di prevedere l'inserimento:

dell'autostrada Roma-Teramo;

della linea ferroviaria di trasporto passeggeri Genova-Pisa-Firenze (alta velocità);

*c)* con riferimento alla rete centrale estesa, di cui all'allegato I, si valuti l'opportunità di inserire:

la linea ferroviaria di trasporto merci e passeggeri (convenzionale) La Spezia-

Parma, inclusa l'elevazione di rango dell'interporto di Parma;

la linea ferroviaria di trasporto merci e passeggeri (convenzionale) Civitavecchia-Pescara-Ortona;

la linea ferroviaria di trasporto passeggeri Pisa-Roma (convenzionale);

l'autostrada Rosignano Marittimo-Civitavecchia;

*d)* con riguardo alla rete globale, di cui all'allegato I, si valuti altresì di inserire:

la linea ferroviaria di trasporto merci e passeggeri (convenzionale) Catania-Caltagirone-Gela-Canicattì-Agrigento/Caltanissetta;

*e)* con riguardo alla lista dei nodi della rete transeuropea dei trasporti di cui all'allegato II, si valuti l'opportunità di inserire:

gli aeroporti di Catania, Bari e Pisa nella rete centrale anziché nella rete globale;

l'aeroporto di Salerno nella rete globale;

i porti marittimi di Pescara e Ortona nella rete globale;

i nodi urbani di Foggia e Lecce;

*f)* si valuti di adeguare, per il nodo di Roma, il tracciato del transito merci in relazione ad un superamento non urbano delle linee con conseguente realizzazione del corridoio intermodale Roma-Latina in coerenza con la futura autostrada;

*g)* si valuti di anticipare quanto meno al 2040 la scadenza del 2050 entro cui gli aeroporti della rete globale devono essere collegati alla rete ferroviaria a lunga distanza;

*h)* con riguardo all'introduzione di nuovi e ambiziosi requisiti per l'infrastruttura ferroviaria, la velocità minima richiesta per le linee passeggeri (160 km/h) difficilmente può essere mantenuta lungo tutta la linea, in particolare in prossimità dei nodi urbani o lungo tratti interessati da vincoli orografici. Si ritiene pertanto ne-

cessario prevedere la limitazione dell'applicazione del parametro almeno in relazione alla lunghezza delle tratte interessate;

*i)* in merito alla sagoma di trasporto combinato (P400), si valuti l'opportunità di modificare il requisito con il parametro di altezza del semirimorchio *standard* pari a 4 metri su vagoni di altezza di almeno 27 cm e di non prevedere l'obbligo sull'intera rete ma solo su un elenco predefinito di tratte ferroviarie, che includano almeno una linea diretta che consenta la circolazione ininterrotta di treni in uno Stato membro nonché sulle linee transfrontaliere e almeno una linea diretta collegata a terminali merci giacenti su un corridoio;

*l)* con riguardo al nuovo parametro richiesto sulla rete centrale per la lunghezza dei treni, si valuti l'opportunità di non prevederne l'obbligo sull'intera rete, in quanto esso comporta investimenti aggiuntivi, sulla base di specifiche condizioni che permettano di contemperare le esigenze della pianificazione della capacità nelle ore di punta nel trasporto pendolari al fine di garantire la mobilità richiesta dal territorio;

*m)* è opportuno rafforzare la cooperazione, ai sensi dell'articolo 9 della pro-

posta, con Paesi vicini al fine di collegare la rete transeuropea dei trasporti con le loro reti infrastrutturali in modo da rafforzare la crescita economica e la competitività. In questa prospettiva appare prioritario facilitare il trasporto ferroviario con i Balcani occidentali;

*n)* con riguardo ai requisiti operativi richiesti sulle linee merci, si valuti la possibilità di includere le imprese ferroviarie e i gestori dei terminali tra i soggetti responsabili della qualità dei servizi;

*o)* con riguardo al trasporto su strada, si valuti l'opportunità di portare a 150 km la distanza massima tra le aree di riposo (*rest areas*), invece dei 60 km attualmente previsti;

*p)* in merito al monitoraggio degli indicatori, si valuti l'opportunità di allinearne le tempistiche con quelle previste dalla normativa italiana che prevede una cadenza biennale. Infine, si sottolinea l'opportunità di enfatizzare il ruolo del trasporto pubblico e della mobilità attiva;

*q)* si valuti, al fine di promuovere l'innovazione nel settore del trasporto aereo, l'inserimento dei cosmodromi o spazioporti nell'elenco delle componenti dell'infrastruttura del trasporto aereo.

## ALLEGATO 2

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 (COM/2021/812 final e Allegati).**

**Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 (COM(2022)384 final e Allegati).**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI DOCUMENTO FINALE DEL GRUPPO  
MOVIMENTO 5 STELLE**

La IX Commissione,

premessi che la proposta di regolamento in esame opera una profonda revisione degli orientamenti dell'Unione europea per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), attualmente disciplinati dal regolamento 1315/2013, per cui si prevede anche l'abrogazione;

la revisione degli orientamenti TEN-T si prefigge quattro obiettivi principali:

aumentare l'efficienza complessiva dei trasporti, alleviare la congestione e ridurre le emissioni di gas a effetto serra e l'inquinamento di aria e acqua, in particolare favorendo un aumento dei trasporti ferroviari, marittimi a corto raggio e per vie navigabili interne;

agevolare il trasporto senza soluzione di continuità, promuovendo la multimodalità e l'interoperabilità tra i modi di trasporto TEN-T, integrando i nodi urbani nella rete, eliminando le strozzature e i collegamenti mancanti;

aumentare la resilienza della rete TEN-T ai cambiamenti climatici e ad altri rischi naturali o a disastri provocati dall'uomo, nonché integrare i costi delle emissioni di gas a effetto serra nell'analisi costi-benefici;

migliorare l'efficienza degli strumenti di *governance* della rete, razionaliz-

zare gli strumenti di comunicazione e monitoraggio come pure le procedure di progettazione.

Tuttavia, di recente è stata pubblicata la relazione della Corte dei conti europea sulla valutazione dei megaprogetti cofinanziati dalla Commissione;

tra le otto infrastrutture con finanziamento oltre il miliardo di euro, c'è anche la seconda linea ad alta velocità Torino-Lione, comunemente nota come TAV;

dalla relazione della Corte emergono diverse criticità. Nonostante 15 anni di ritardo, le tempistiche di consegna del progetto non saranno rispettate: viene considerata infatti irrealistica la messa in servizio della linea per il 2030. Inoltre, rispetto alle stime iniziali, il costo del progetto è aumentato dell'85 per cento, passando da 5,2 miliardi a 9,6 miliardi al netto dell'inflazione. Infine, anche sul fronte delle previsioni di traffico, le cifre sono giudicate dalla Corte « oltremodo ottimistiche » e ciò comporta un « alto rischio di sovrastimare i benefici ecologici » del TAV: la compensazione delle emissioni inquinanti prodotte dai cantieri si avrà soltanto 25 anni dopo l'entrata in servizio dell'infrastruttura (ove si raggiungano i livelli di traffico previsti), altrimenti potrebbero occorrere più di 50 anni;

alla luce di queste nuove informazioni, non si comprende la ragione per la quale si continua a ritenere il suddetto progetto indispensabile e prioritario per la politica dei trasporti dell'UE e invece non si intenda valutare la possibilità di rimodulare i fondi destinati al TAV verso altre priorità, anche alla luce dell'emergenza coronavirus;

particolare rilievo ha assunto a più riprese nel dibattito politico e pubblico, la possibilità di inserire la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina nell'elenco di opere strategiche per il completamento della rete TEN-T. Al riguardo si segnala quanto precisato nel giugno 2021 dalla Commissaria europea per i Trasporti, Adina Vălean nella risposta all'interrogazione presentata dall'europarlamentare Vincenzo Sofo (Italia, ECR): « Il collegamento tra la Sicilia e l'Italia continentale fa parte della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Rientra già nel corridoio "Scandinavia-Mediterraneo" e, in quanto tale, fa parte della rete considerata di importanza unionale. Più di recente, fonti di stampa hanno dato notizia di una lettera di alcuni eurodeputati italiani alla presidente della Commissione eu-

ropea, Ursula von der Leyen e alla stessa Commissaria per i Trasporti per chiedere l'inclusione del Ponte sullo Stretto di Messina nella rete TEN-T, attualmente oggetto di revisione »;

obiettivo perseguito dal Ministro Salvini attraverso, come prima azione, il rifinanziamento della ormai liquidata società Stretto di Messina S.p.A., la società del Gruppo ANAS che ha la *mission* di progettare, realizzare e gestire il Ponte sullo Stretto di Messina con una autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023;

si rileva inoltre che gli impatti climatici dei cantieri per la realizzazione delle nuove opere o per l'adeguamento delle vecchie non sono presi in adeguata considerazione. Questi dovrebbero includere infatti, anche i risultati dello studio della Corte dei conti europea, che evidenzia come le emissioni di alcuni cantieri richiederanno decine di anni per essere recuperate e non si può ignorare che occorre perseguire soluzioni alternative;

per tutto ciò premesso,  
esprime una

**VALUTAZIONE CONTRARIA.**

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

DL 2/2023: Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale. C. 908 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	92
--	----

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 23 febbraio 2023. — Presidenza della vicepresidente Ilaria CAVO.*

#### La seduta comincia alle 14.40.

**DL 2/2023: Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale.**

**C. 908 Governo, approvato dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ilaria CAVO, *presidente e relatrice*, avverte che la Commissione avvia oggi l'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 gennaio 2023. Il disegno di legge è stato approvato, con modificazione, in prima lettura al Senato il 22 febbraio.

Ricorda che nella medesima riunione dell'ufficio di presidenza di ieri, si è stabilita la seguente modalità di esame del provvedimento: la seduta odierna è dedicata all'esame preliminare, il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato domani 24 febbraio alle ore 11. Lunedì

27 febbraio alle ore 9 sarà convocata una seduta per le dichiarazioni di inammissibilità delle proposte emendative avverso le quali sarà possibile presentare ricorso entro le ore 9.30. Sarà poi convocata alle ore 10 una seduta per comunicare la decisione sugli eventuali ricorsi e per esaminare e votare le proposte emendative presentate.

Ricorda altresì che la Commissione, come convenuto nella citata riunione dell'ufficio di presidenza di ieri, dovrà concludere i propri lavori con il conferimento del mandato a riferire in Assemblea alla relatrice entro e non oltre le ore 14 di lunedì 27 per consentire l'avvio della discussione del provvedimento in Assemblea alle ore 15.

Espone quindi sinteticamente i contenuti del decreto-legge, nel testo risultante dalle modifiche approvate al Senato che consta ora di dodici articoli.

Segnala che l'articolo 1, comma 1, nel testo modificato dal Senato, interviene sulle misure di rafforzamento patrimoniale previste dall'articolo 1 del decreto-legge n. 142 del 2019, volte ad assicurare la continuità del funzionamento dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA Spa. In particolare, fermo il limite massimo di un miliardo di euro, le operazioni che Invitalia è autorizzata ad effettuare sono la sottoscrizione di aumenti di capitale sociale e l'erogazione di finanziamenti in conto soci convertibili in aumenti di capitale sociale

su richiesta di Invitalia. Viene specificato che tali operazioni sono autorizzate nella misura in cui sono effettuate secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, anche dopo il 2022 e in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca degli impianti dello stabilimento siderurgico.

Evidenzia che l'articolo 1, comma 1-*bis*, introdotto al Senato, posticipa i termini per il versamento all'erario dei diritti di regia da parte delle imprese alle quali nel 2022 è stata erogata l'ultima quota di finanziamento concesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *a*), della legge n. 808 del 1985, per la partecipazione ai progetti internazionali nel settore aeronautico. La norma stabilisce che i versamenti di tali diritti siano effettuati in quattro quote uguali a decorrere dall'anno 2026 invece che dall'anno 2023.

Rileva quindi che l'articolo 1-*bis*, introdotto al Senato, proroga al 31 dicembre 2023 la concessione dell'indennità riconosciuta dalla normativa vigente in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia, pari al trattamento di mobilità in deroga, qualora tali lavoratori abbiano presentato la relativa richiesta nel 2020. Agli oneri conseguenti, valutati in 993.000 euro per il 2023, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Fa poi presente che l'articolo 2 interviene sulla procedura speciale di ammissione immediata all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ai sensi del decreto-legge n. 347 del 2003, prevedendo che – per le imprese che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale non quotate – l'ammissione immediata alla procedura possa avvenire su istanza del socio pubblico detentore di almeno il 30 per cento delle quote societarie, qualora questi abbia segnalato all'organo amministrativo la ricorrenza dei requisiti per l'accesso e l'organo amministrativo abbia omesso di presentare l'istanza nei quindici giorni successivi.

Evidenzia altresì che l'articolo 3, modificato dal Senato, incide sui criteri per la liquidazione del compenso spettante ai commissari straordinari delle grandi imprese

in stato di insolvenza. Prevede, in particolare, che la quota del compenso remunerativa dell'attività gestionale sia riconosciuta solo se la gestione commissariale sia caratterizzata almeno dal pareggio tra ricavi e costi, al netto dei costi riferiti agli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 270 del 1999 e alle spese legali. Inoltre, condiziona il riconoscimento del 25 per cento del compenso spettante ai commissari alla verifica del raggiungimento di specifici obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità. Una modifica approvata al Senato prevede un aumento del 10 per cento del compenso per i commissari straordinari nel caso di ritorno *in bonis* dell'imprenditore in ragione dell'avvenuta soddisfazione integrale dello stato passivo e la sua riduzione del 10 per cento in caso di chiusura dell'esercizio di impresa dopo tre anni (quattro in caso di grandi imprese a cui si applica il decreto-legge n. 347 del 2003) dall'apertura dell'amministrazione straordinaria.

Ricorda che l'articolo 4 prevede che, per la liquidazione dei compensi spettanti ai commissari giudiziari, nei casi riguardanti le grandi imprese per le quali trova applicazione il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 sull'amministrazione straordinaria, il giudice debba osservare un tetto massimo di 500.000 euro anche in caso di incarico collegiale.

Segnala l'articolo 4-*bis*, introdotto al Senato, che modifica la disciplina del comitato di sorveglianza nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. In particolare, viene introdotto un termine di tre anni alla durata del mandato dei membri del comitato (rinnovabile sino all'estinzione della procedura) e, per i membri nominati in qualità di esperti, il limite al cumulo degli incarichi, per cui possono essere nominati solo coloro che non risultino già membri di un comitato. I soggetti già nominati, senza fissazione della durata della carica, decadono, salvo rinnovo, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Viene inoltre previsto che, entro novanta giorni

da tale data, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, siano disciplinate le modalità di funzionamento del comitato.

Osserva poi che l'articolo 5 reca modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni. La novella, modificata al Senato, circoscrive i casi e gli effetti dell'applicazione delle sanzioni interdittive, delle misure cautelari interdittive e del sequestro preventivo per consentire comunque la prosecuzione dell'attività delle imprese di interesse strategico nazionale.

Rileva che l'articolo 6 integra l'articolo 104-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, specificando che, in caso di sequestro di stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale, il giudice disponga la prosecuzione dell'attività avvalendosi di un amministratore giudiziario o affidandola, se l'impresa è ammessa all'amministrazione straordinaria, al commissario già nominato. Precisa poi che, ove necessario per realizzare un bilanciamento tra esigenze di continuità dell'attività produttiva e altri interessi rilevanti, il giudice detti le prescrizioni necessarie, tenendo conto dei provvedimenti amministrativi adottati dalle autorità competenti.

Fa quindi presente che l'articolo 7 prevede che chiunque agisca al fine di dare esecuzione ad un provvedimento che autorizza la prosecuzione dell'attività di uno stabilimento industriale o parte di esso dichiarato di interesse strategico nazionale, non è punibile per i fatti che derivano dal

rispetto delle prescrizioni dettate dal provvedimento dirette a tutelare i beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici, se ha agito in conformità alle medesime prescrizioni.

Segnala poi che l'articolo 8 dispone che continuino ad applicarsi per tutto il periodo di vigenza del Piano Ambientale approvato, e quindi fino al 23 agosto 2023, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, le norme di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 2015, secondo le quali l'osservanza del predetto Piano equivale all'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione ai fini dell'attuazione dell'Autorizzazione integrata ambientale e le condotte poste in essere in base al medesimo Piano non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi delegati.

Ricorda, infine, che l'articolo 9 reca la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento, prevedendo che le disposizioni del decreto-legge non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica mentre l'articolo 10 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, avvenuta il 5 gennaio 2023.

Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento e rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 2/2023: Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale. C. 908 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> )	95
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	100

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 23 febbraio 2023. — Presidenza della vicepresidente Tiziana NISINI.*

#### La seduta comincia alle 14.35.

**DL 2/2023: Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale.**

**C. 908 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alla X Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Tiziana NISINI, *presidente*, ricorda che, come convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi svoltasi nella giornata di ieri, nella seduta odierna la Commissione esprimerà il parere di propria competenza, considerato che l'esame in Assemblea del provvedimento è calendarizzato a partire da lunedì 27 febbraio 2023.

Invita, quindi, la relatrice a svolgere la propria relazione introduttiva e a formulare la proposta di parere.

Marta SCHIFONE (FDI), *relatrice*, osserva che il provvedimento, che, a seguito

dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, consta di dodici articoli, si pone la finalità di tutelare le imprese ritenute strategiche per il sistema economico nazionale, fornendo allo Stato strumenti di intervento più celeri e operando un bilanciamento tra l'interesse nazionale sotteso al mantenimento di produzioni industriali strategiche e la salvaguardia dell'occupazione e degli altri valori giuridici protetti dall'ordinamento;

In particolare, fa presente che l'articolo 1 del decreto modifica le misure di rafforzamento patrimoniale previste dall'articolo 1, commi 1-*ter* e 1-*quinq*ues del decreto-legge n. 142 del 2019, volte ad assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A. In particolare, viene specificato che gli interventi di cui al comma 1-*quinq*ues sono autorizzati anche in constanza di provvedimenti di sequestro o confisca degli impianti dello stabilimento siderurgico e viene eliminato il riferimento al fatto che gli stessi debbano essere effettuati nell'anno 2022. Viene inoltre modificata la definizione degli strumenti di intervento specificando che la società Invitalia sia autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale sociale e a erogare finanziamenti in conto soci secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, da convertire in aumento

di capitale sociale su richiesta della medesima società.

Segnala, inoltre, che l'articolo 1, comma 1-*bis*, introdotto dal Senato, posticipa il versamento dei diritti di regia dovuti dalle imprese che svolgono attività industriale di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale nel settore aeronautico alle quali nel 2022 è stata erogata l'ultima quota di finanziamento concesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *a*), della legge n. 808 del 1985, per la partecipazione ai progetti internazionali sulla base di accordi di collaborazione industriale. La norma stabilisce che i versamenti dei diritti di regia precedentemente maturati sono effettuati, senza applicazione di interessi e sanzioni, in quattro quote uguali a decorrere dall'anno 2026 invece che dall'anno 2023. Ricorda, in proposito, che la legge n. 808 del 1985 persegue l'obiettivo di promuovere lo sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica, di consolidare ed aumentare i livelli di occupazione e di migliorare il saldo della bilancia dei pagamenti del settore. Nell'ambito del regime dei finanziamenti si prevede che, in relazione alla vendita di prodotti in cui sono impiegate le tecnologie sviluppate nell'ambito dei progetti finanziati, al pagamento all'erario di diritti di regia, corrispondenti a quote degli incassi delle vendite dei prodotti, fino a concorrenza dell'importo degli interventi fruiti.

Fa presente, poi, che l'articolo 1-*bis*, introdotto dal Senato, al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale e la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione Siciliana, proroga al 31 dicembre 2023 la concessione in continuità dell'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga riconosciuta, ai sensi dell'articolo 1, comma 251-*bis*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia, qualora tali lavoratori abbiano presentato la relativa richiesta nel corso del 2020. Si tratta di lavoratori delle aree di crisi industriale

complessa della Sicilia che hanno cessato di percepire la NASpI nel 2020. Grazie a tale proroga si estende, quindi, a tutto l'anno in corso il riconoscimento dell'indennità in favore dei lavoratori dello stabilimento di Termini Imerese, al fine di assicurare la prosecuzione e il completamento delle attività volte al rilancio del sito produttivo. Agli oneri derivanti dal beneficio in esame, quantificati in 993.000 euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

Segnala che l'articolo 2 interviene sulla procedura speciale di ammissione immediata all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, prevedendo che – per le imprese non quotate che gestiscono uno o più stabilimenti di interesse strategico nazionale – l'ammissione immediata alla procedura possa avvenire su istanza del socio pubblico detentore, direttamente o indirettamente, di almeno il 30 per cento delle quote societarie, qualora questi abbia segnalato all'organo amministrativo la ricorrenza dei requisiti per l'accesso e l'organo amministrativo abbia omesso di presentare l'istanza nei quindici giorni successivi.

Rappresenta, quindi, che l'articolo 3 modifica i criteri per la determinazione e le modalità di corresponsione del compenso ai commissari straordinari delle grandi imprese in stato di insolvenza. Al riguardo, osserva che la relazione illustrativa evidenzia che le modifiche introdotte sono volte a prevedere meccanismi incentivanti e disincentivanti miranti a provocare una riduzione della durata delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, nonché una maggiore efficacia delle stesse. Si prevede, in particolare, che il compenso remunerativo dell'attività gestionale parametrato al fatturato dell'impresa sia riconosciuto solo ove la gestione commissariale nell'esercizio d'impresa sia caratterizzata almeno dal pareggio tra ricavi e costi, con esclusione, quanto a questi ultimi, di quelli riferiti alle spese legali correlate alla rappresentanza in giudizio

del commissario straordinario nell'ambito del contenzioso afferente agli interessi coinvolti nella procedura e agli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 270 del 1999, che reca la disciplina generale dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Si condiziona, inoltre, il riconoscimento del 25 per cento del compenso complessivamente spettante alla verifica del raggiungimento di specifici obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità. Infine, si prevede la corresponsione di acconti sul compenso nella sola fase di esercizio dell'impresa. Un emendamento approvato dal Senato prevede un aumento del 10 per cento del compenso per i commissari straordinari nel caso di ritorno *in bonis* dell'imprenditore in ragione dell'avvenuta soddisfazione integrale dello stato passivo e la riduzione del 10 per cento in caso di chiusura dell'esercizio di impresa dopo tre anni (quattro in caso di grandi imprese a cui si applica la disciplina di cui al decreto-legge n. 347 del 2003) dall'apertura dell'amministrazione straordinaria.

Fa presente, poi, che l'articolo 4, riferito ai compensi degli amministratori giudiziari, stabilisce che il giudice, nell'utilizzare le tabelle e i parametri per la liquidazione dei compensi ad essi spettanti debba osservare un tetto massimo di 500.000 euro anche in caso di incarico collegiale. Il comma 1-*bis* prevede poi una disposizione transitoria ai sensi della quale la nuova disciplina trova applicazione con riguardo agli incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

L'articolo 4-*bis*, introdotto dal Senato, modifica la disciplina del comitato di sorveglianza nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. In particolare, viene introdotto un termine di tre anni alla durata del mandato dei membri del comitato, rinnovabile sino all'estinzione della procedura, e, per i membri nominati in qualità di esperti, un limite al cumulo degli incarichi, per cui possono essere nominati solo coloro che non risultino già membri di un comitato. I soggetti già nominati, senza fissazione della durata

della carica, decadono, salvo rinnovo, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Viene inoltre previsto che, entro novanta giorni da tale data, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, siano disciplinate una serie di regole di funzionamento del comitato.

Rileva, quindi, che l'articolo 5 reca modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica), intervenendo in materia di sanzioni interdittive, misure cautelari e sequestro preventivo, al fine di limitare l'applicazione alle imprese di interesse strategico nazionale di misure che impediscano la prosecuzione dell'attività delle imprese medesime. In particolare, assume rilievo il comma 1, lettera *b*), che aggiunge il comma 1-*bis* all'articolo 17 del decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedendo che in ogni caso le sanzioni interdittive non possano essere applicate quando pregiudicano l'attività svolta in stabilimenti o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 207 del 2012, qualora l'ente abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della stessa specie. Il secondo periodo del medesimo comma 1-*bis* introduce una presunzione di idoneità del modello organizzativo prevedendo che il modello organizzativo si considera sempre idoneo qualora, nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, siano stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze connesse alla continuità dell'attività produttiva e alla salvaguardia dell'occupazione, da un lato, e quelle connesse alla tutela della sicurezza sul lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, dall'altro.

L'articolo 6 inserisce due nuovi commi all'articolo 104-*bis* delle disposizioni di at-

tuazione del codice di procedura penale, in materia di amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo e a sequestro e confisca in casi particolari, nonché in materia di tutela dei terzi nel relativo giudizio. Le modifiche, in particolare, incidono sulla disciplina sostanziale concernente gli effetti del provvedimento di sequestro degli stabilimenti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 207 del 2012, nonché sulla relativa disciplina processuale in punto di legittimazione ad agire e giudice competente. Assume rilievo, in particolare, il nuovo comma 1-*bis*.1 inserito nell'articolo 104-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che prevede che, quando il sequestro abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 207 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 231 del 2012, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, il giudice disponga la prosecuzione dell'attività avvalendosi di un amministratore giudiziario nominato ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 104-*bis*, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. La disposizione specifica inoltre che, ove necessario per realizzare un bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, il giudice detti le prescrizioni necessarie, tenendo altresì conto del contenuto dei provvedimenti amministrativi a tale fine adottati dalle competenti autorità.

La relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di conversione chiarisce che tali modifiche sono state introdotte in una logica di bilanciamento tra i valori giuridici protetti dalle norme penali e l'interesse nazionale all'approvvigionamento dei beni e servizi prodotti dall'impresa oggetto di sequestro che riguardano tutto il territorio nazionale, nel rispetto dei principi fissati dalla Corte costituzionale

con le sentenze n. 85 del 2013 e 58 del 2018. Nella stessa logica, si è introdotta una disciplina processuale volta a valorizzare non soltanto la posizione dell'indagato o del soggetto che avrebbe diritto alla restituzione del bene, ma anche l'interesse dello Stato alla continuità dell'attività tramite la legittimazione processuale dei soggetti preposti alla tutela dell'interesse strategico nazionale dello stabilimento, Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ma anche alla tutela dell'ambiente, come il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

L'articolo 7 prevede la non punibilità della condotta dei soggetti che agiscono al fine di dare esecuzione a provvedimenti che autorizzano la prosecuzione dell'attività produttiva di uno stabilimento industriale dichiarato di interesse strategico nazionale. Ricorda, in proposito, che la relazione illustrativa del provvedimento osserva che la norma costituisce un raccordo che assicura omogeneità di valutazione da parte dell'ordinamento in ordine alle condotte di chi sia incaricato di attuare i provvedimenti relativi alla prosecuzione dell'attività d'impresa, dal momento che tale prosecuzione è frutto di un bilanciamento complesso e delicato tra l'interesse nazionale sotteso alla produzione industriale strategica e gli altri valori giuridici protetti dall'ordinamento.

Segnala, poi, che l'articolo 8 proroga per tutto il periodo di vigenza del Piano ambientale, approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, l'esclusione sia della responsabilità amministrativa, derivante da reati, a carico della persona giuridica società ILVA S.p.A., sia della responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati.

Da ultimo, ricorda che l'articolo 9 reca la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento, mentre l'articolo 10 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula, infine, una proposta di parere favorevole sul provvedimento nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Davide AIELLO (M5S) fa notare che – nonostante il provvedimento in esame rechi alcuni interventi positivi, come quelli contemplati all'articolo 1-*bis*, che consentono di estendere le tutele assicurate ai lavoratori delle imprese delle aree di crisi industriale complessa della Regione Siciliana, riprendendo battaglie già condotte dal M5S per i lavoratori di Gela e di Termini Imerese – l'orientamento del suo gruppo non può che essere contrario a un testo che, nel suo complesso, non fa altro che tentare di ripianare, con risorse pubbliche, un vuoto economico creato dalla società Ilva S.p.a. Pur giudicando necessario salvaguardare la continuità produttiva dell'impianto siderurgico di Taranto e i suoi livelli occupazionali, ritiene, infatti, non siano state correttamente controbilanciate le esigenze di tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità dei lavoratori e della cittadinanza. Preannuncia, in conclusione, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, facendo presente che il suo gruppo darà battaglia anche in Assemblea per opporsi al provvedimento, come già avvenuto al Senato.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) ritiene che il provvedimento in esame sia interlocutorio e poco coraggioso, non recando alcun intervento capace di superare definitivamente le criticità che caratterizzano la situazione dell'Ilva di Taranto. Ritenendo che

la gestione di ArcelorMittal, non abbia prodotto alcun risultato positivo in termini di rilancio economico e di tutela ambientale, fa notare che l'unica strada rimasta da seguire, già individuata alcuni mesi fa, è quella di modificare l'assetto azionario della società Ilva, con il passaggio della maggioranza delle quote a Invitalia, le cui azioni sono detenute dallo Stato attraverso il Ministero dell'economia e delle finanze. Solo in questo modo, a suo avviso, sarebbe possibile guidare con efficacia un processo virtuoso, a garanzia dei livelli produttivi e occupazionali coinvolti e a tutela dell'ambiente e della salute dei lavoratori e dei cittadini. Evidenziato che il provvedimento in esame non scioglie i nodi fondamentali della situazione dell'impianto di Taranto e non fa altro che rinviare la risoluzione delle problematiche, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sia sulla proposta di parere formulata dalla relatrice sia sul provvedimento nel suo complesso.

Francesco MARI (AVS) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Antonio D'ALESSIO (A-IV-RE) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, analogamente a quanto già espresso dal suo gruppo nell'altro ramo del Parlamento.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

**La seduta termina alle 15.**

ALLEGATO

**DL 2/2023: Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale. C. 908 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 908, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale, approvato dal Senato;

appreziate le finalità del provvedimento, che intende tutelare le imprese ritenute strategiche per il sistema economico nazionale, fornendo allo Stato strumenti di intervento più celeri e operando un bilanciamento tra l'interesse nazionale sotteso al mantenimento di produzioni industriali strategiche e la salvaguardia dell'occupazione e degli altri valori giuridici protetti dall'ordinamento;

considerato che, in tale contesto, l'articolo 1 modifica le misure di rafforzamento patrimoniale previste dall'articolo 1, commi 1-ter e 1-quinquies, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, al fine di assicurare la continuità produttiva dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A.;

espresso apprezzamento per le disposizioni dell'articolo 1-bis, introdotto dal Senato della Repubblica, che, al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale e la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione Siciliana, proroga al 31 dicembre 2023 la

concessione in continuità dell'indennità, pari al trattamento di mobilità in deroga, riconosciuta, ai sensi dell'articolo 1, comma 251-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia, qualora tali lavoratori abbiano presentato la relativa richiesta nel corso dell'anno 2020;

rilevato che le disposizioni dell'articolo 1-bis consentono in particolare di estendere le tutele assicurate ai lavoratori dello stabilimento Blutech di Termini Imerese, in attesa del completamento delle attività volte al rilancio del sito produttivo;

osservato che l'articolo 3 reca modifiche ai criteri per la determinazione e alle modalità di corresponsione dei compensi ai commissari straordinari delle grandi imprese in stato di insolvenza, al fine di introdurre meccanismi che favoriscano una riduzione della durata delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, nonché una loro maggiore efficacia;

preso atto del contenuto degli articoli 4 e 4-bis, che intervengono, rispettivamente, sul limite massimo dei compensi degli amministratori giudiziari e sulla disciplina dei componenti del comitato di sorveglianza nominato nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	101
SEDE CONSULTIVA:	
DL 2/2023: Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale. C. 908 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> )	101
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	107
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio « Piano europeo di lotta contro il cancro ». COM (2021) 44 final ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	103

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 23 febbraio 2023.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.10 alle 9.35.

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 23 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.*

#### La seduta comincia alle 14.50.

**DL 2/2023: Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale.**

**C. 908 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla X Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, fa presente che il parere sarà espresso nella seduta odierna, essendo il provvedimento calendarizzato per l'esame in Assemblea a partire da lunedì 27 febbraio.

Dà, quindi, la parola al relatore, deputato Maccari, per lo svolgimento della relazione.

Carlo MACCARI (FDI), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per le parti di competenza, alla X Commissione (Attività produttive), sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale (A.C. 908), approvato ieri dal Senato e calendarizzato in Assemblea alla Camera da lunedì 27 febbraio. Illustra, quindi, le misure di interesse per la XII Commissione.

Fa presente che l'articolo 5 reca modifiche alla disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti privati derivante da reati, di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001, in materia di sanzioni interdittive, misure cautelari e sequestro preventivo. La

lettera *a*) del comma 1 introduce una nuova fattispecie per la quale il giudice dispone, in luogo della sanzione interdittiva, la prosecuzione dell'attività dell'ente attraverso la nomina di un commissario: la disposizione concerne l'ipotesi di attività svolta in uno stabilimento industriale dichiarato di interesse strategico nazionale. La successiva lettera *b*) esclude che le sanzioni interdittive siano applicate qualora esse pregiudichino l'attività svolta in stabilimenti o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale e l'ente abbia eliminato le carenze organizzative, alle quali è conseguito il reato, mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati. Precisa quindi che l'idoneità di tali modelli organizzativi è presunta qualora, nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, siano stati adottati provvedimenti diretti a realizzare il necessario bilanciamento tra le esigenze connesse alla continuità dell'attività produttiva e alla salvaguardia dell'occupazione, da un lato, e quelle connesse alla tutela della sicurezza sul lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, dall'altro.

La lettera *c*) prevede una disposizione analoga a quella di cui alla lettera *a*) per il caso di una misura cautelare interdittiva che possa pregiudicare l'attività. La lettera *d*) concerne i sequestri preventivi rispetto alla confisca di stabilimenti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale o di strutture necessarie ad assicurare la continuità produttiva.

L'articolo 6 definisce, per i casi di sequestri penali, le condizioni al ricorrere delle quali il giudice può disporre che l'attività prosegua mediante la nomina di un amministratore giudiziario. In particolare, ai sensi del capoverso 1-*bis*.1, ai fini del bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e della tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente, prevede che il giudice detti le relative prescrizioni. È esclusa la possibilità di prosecuzione quando da essa possa derivare un concreto pericolo per la salute

o l'incolumità pubblica o per la salute o la sicurezza dei lavoratori.

Alla luce di tutte le considerazioni svolte, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Luana ZANELLA (AVS) dichiara il voto contrario del gruppo di Alleanza verdi e sinistra sulla proposta di parere, ponendo in evidenza che il provvedimento in discussione appare in contrasto con quanto previsto dalla Costituzione dopo l'approvazione della legge costituzionale n. 1 del 2022. Ricorda, infatti, che con tale intervento è stato introdotto tra i principi fondamentali dell'ordinamento il dovere di tutelare l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La predetta legge ha inoltre integrato l'articolo 41 della Costituzione, precisando che l'iniziativa economica privata non deve recare danno alla salute e all'ambiente.

Sottolinea, quindi, che nel corso degli scorsi decenni lo stabilimento ex ILVA di Taranto ha prodotto danni insanabili da un punto di vista dell'ambiente e della salute della popolazione, peraltro a fronte di limitati vantaggi economici e con la necessità di continui interventi di sostegno con risorse pubbliche. Ritiene pertanto opportuno inserire un riferimento a tali problematiche nella proposta di parere.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP), nell'osservare che il provvedimento in esame tocca temi assai rilevanti, che hanno segnato la storia del Paese, sottolinea come esso preveda misure insufficienti rispetto alla complessità delle questioni da affrontare in relazione a un settore fondamentale dell'industria italiana. La carenza degli interventi risulta evidente anche per quanto riguarda la tutela della salute nonché per le gravi conseguenze, sul piano sociale, delle attuali condizioni in cui operano gli impianti. Nell'auspicare un riesame degli atti autorizzatori per assicurare maggiore tutela dell'ambiente e stigmatizzando l'introduzione di una sorta di «scudo penale», preannuncia il voto contrario Partito Democratico sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Giovedì 23 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio « Piano europeo di lotta contro il cancro ».**

**COM (2021) 44 final.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento, l'esame può concludersi con l'approvazione di un documento finale in cui la Commissione potrà esprimere il proprio avviso sull'opportunità di possibili iniziative da assumere in relazione a tale atto.

Procede allo svolgimento della relazione, in sostituzione della relatrice, deputata Lazzarini, impossibilitata ad essere presente alla seduta odierna.

Ricorda, quindi, che la XII Commissione avvia oggi l'esame del Piano europeo di lotta contro il cancro (COM(2021)44), presentato dalla Commissione europea il 3 febbraio 2021.

Fa presente che il Piano rappresenta una priorità fondamentale della Commissione von der Leyen nel settore della salute, in quanto va a definire il nuovo approccio dell'Unione in materia di prevenzione, trattamento e assistenza, affrontando la malattia in tutte le sue fasi e concentrandosi sulle azioni alle quali l'Unione può appor-

tare il massimo valore aggiunto. Ciò è agevolmente comprensibile alla luce di alcuni dati che ritiene utile richiamare: sebbene ad oggi l'Europa rappresenti un decimo della popolazione mondiale, essa conta un quarto dei casi di cancro nel mondo. In mancanza di un intervento mirato, questi casi sono destinati ad aumentare di oltre il 24 per cento entro il 2035, facendo del cancro la prima causa di morte nell'UE.

Rileva che attualmente in Europa i tumori costituiscono già la seconda causa di morte dopo le malattie cardiovascolari, producendovi un impatto economico complessivo che supera i 100 miliardi di euro annui. Nel 2020, all'interno dell'Unione, circa tre milioni di persone hanno ricevuto una diagnosi di cancro, che per 1,27 milioni di esse ha costituito causa di decesso.

Per quanto riguarda specificamente l'Italia, secondo i dati dell'Istituto superiore di sanità (ISS), nel 2022 sono state stimate 390.700 (di cui 205.000 negli uomini e 185.700 nelle donne) nuove diagnosi di cancro, in aumento rispetto al dato 2020, anno in cui sono state 376.600 (di cui 194.700 negli uomini e 181.900 nelle donne).

Grazie alla diffusione di trattamenti innovativi e a un migliore accesso alle cure, oggi sono molti i cittadini europei che riescono vivere più a lungo a seguito di una diagnosi di tumore. La pandemia di COVID-19 ha avuto tuttavia ripercussioni fortemente negative sulla cura di questa malattia, avendo in molti casi costretto all'interruzione di azioni di prevenzione e trattamenti, provocato ritardi nelle diagnosi e inciso sull'accesso ai farmaci.

Con l'intento di invertire questa tendenza, la Commissione europea ha quindi inserito nel Piano oggi al nostro esame azioni destinate a sostenere, coordinare e integrare gli sforzi profusi dagli Stati membri in tale ambito – coerentemente con il tipo di competenza che spetta all'Unione in materia –, riflettendo l'impegno politico assunto dall'Europa a non lasciare nulla di intentato nella lotta contro il cancro. Per realizzare queste iniziative è stato disposto uno stanziamento complessivo di 4 miliardi di euro, provenienti, fra gli altri, dal pro-

gramma *EU4Health*, da Orizzonte Europa e dal programma Europa digitale.

Fatte queste premesse, procede a illustrare le principali azioni contemplate dal Piano, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una disamina più dettagliata.

Innanzitutto, partendo dagli obiettivi già conseguiti dall'Unione, dagli Stati membri, dai professionisti del settore sanitario e dalle organizzazioni dei pazienti, il Piano annuncia di voler sfruttare le potenzialità delle nuove tecnologie e del progresso scientifico, nonché quelle dei dati e della digitalizzazione, non sottovalutando neanche l'incidenza positiva che un'intensificazione del lavoro di ricerca e innovazione avrebbe sulla comprensione stessa dei fattori di rischio del cancro, nonché sulla diagnosi, le terapie, i trattamenti e le politiche di prevenzione.

Partendo da questi presupposti, e al fine di far fronte all'intero decorso della malattia, il Piano si struttura intorno a quattro ambiti di intervento fondamentali, sostenuti da dieci iniziative faro e da molteplici azioni di sostegno, che sono: 1) prevenzione; 2) diagnosi precoce; 3) diagnosi e trattamento; 4) qualità della vita dei pazienti e sopravvissuti.

Sul fronte della prevenzione, considerando che questa costituisce una risorsa fondamentale per scongiurare circa il 40 per cento dei casi di cancro, oltre a essere la strategia di controllo del cancro a lungo termine più efficiente sotto il profilo dei costi, il Piano punta a sensibilizzare sui principali fattori di rischio della malattia (si pensi al fumo, all'obesità o all'esposizione all'inquinamento) e a contrastarli. Tenendo conto anche dei determinanti della salute (tra cui l'istruzione, lo status socioeconomico, il genere e la professione), viene prestata attenzione anche alle disparità di accesso alla prevenzione e alle cure oncologiche che subiscono, ad esempio, gli anziani, le persone con disabilità o le minoranze.

Sono riconducibili a tale ambito di intervento, ad esempio, le azioni volte a creare una « generazione libera dal tabacco », nella quale meno del 5 per cento della

popolazione consumerà tabacco entro il 2040, rispetto alla cifra attuale di circa il 25 per cento. A tale proposito, segnala che lo scorso novembre è entrata in vigore la direttiva che vieta la vendita di prodotti a base di tabacco riscaldato contenente aromi.

Per quanto riguarda invece le azioni finalizzate a ridurre ulteriormente la presenza di contaminanti cancerogeni negli alimenti, ricorda che nell'agosto 2021 sono entrati in vigore i regolamenti della Commissione che aggiornano i livelli massimi di cadmio e piombo in alcuni prodotti alimentari. Nella stessa prospettiva, nel marzo 2022 è stata modificata la direttiva sugli agenti cancerogeni o mutageni, mentre lo scorso settembre è stata presentata la proposta di modifica della direttiva sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.

Il secondo ambito di intervento del Piano è quello dell'individuazione precoce dei tumori. A questo proposito ricorda che, nel dicembre 2022, il Consiglio ha approvato una nuova raccomandazione sullo *screening* dei tumori, che sostituisce la precedente, la quale si limitava a raccomandare agli Stati membri l'attuazione di piani di *screening* al carcinoma della mammella, della cervice uterina e del colon-retto, estendendola anche al carcinoma polmonare, a quello prostatico e a quello gastrico.

Intervenendo nell'ambito della diagnosi e del trattamento, la Commissione punta a garantire degli standard elevati nella cura della malattia, incentivando l'utilizzo di un approccio personalizzato. A questo fine ha annunciato l'istituzione, entro il 2025, di una rete dell'UE che colleghi i centri oncologici integrati nazionali riconosciuti in ogni Stato membro e che, in tal modo, faciliti la diffusione di diagnosi e trattamenti di qualità, per contribuire a garantire un'assistenza di maggiore qualità e a ridurre le disuguaglianze in tutta l'Unione.

Proprio al fine di appianare le consistenti differenze riscontrate tra i vari Stati membri (e all'interno degli stessi) nella prevenzione e nella cura del cancro, nel 2022 la Commissione ha istituito il registro delle disuguaglianze di fronte al cancro, il

cui scopo è appunto quello di individuare tendenze, disparità e disuguaglianze tra Stati membri e regioni per porvi poi rimedio.

Poiché la presenza di un personale sanitario altamente qualificato è imprescindibile per assicurare una cura del cancro di alta qualità, il Piano intende inoltre utilizzare la formazione e l'istruzione continua, anche per rafforzare la multidisciplinarietà della preparazione.

Il Piano persegue anche l'obiettivo di garantire l'accesso ai farmaci essenziali e all'innovazione, in questo senso ponendosi in linea con la strategia farmaceutica per l'Europa, di recente adozione, e l'annunciata riforma della legislazione farmaceutica di base.

Nel suo quarto ambito di intervento, il Piano si rivolge a migliorare la qualità della vita dei pazienti oncologici e dei soggetti che hanno subito interventi o trattamenti relativi ad un cancro.

La Commissione europea evidenzia infatti che i progressi compiuti nell'individuazione precoce, nell'efficacia delle terapie e nelle cure di sostegno hanno determinato un aumento considerevole dei tassi di sopravvivenza, riferendo che il numero di sopravvissuti alla malattia cresce ogni anno e che è attualmente stimato a oltre 12 milioni di persone in Europa (tra le quali circa 300.000 sono guarite dal cancro infantile).

È in questa prospettiva che è stata prevista l'introduzione di una *smart card* del sopravvissuto al cancro che riassume la storia clinica dei pazienti e facilita e monitora le cure di *follow-up*, la quale sarà chiamata per l'appunto ad affrontare anche le specificità dei tumori infantili. Alla stessa finalità rispondono le misure che mirano a facilitare l'integrazione sociale e il reinserimento lavorativo dei pazienti oncologici, oltre al loro accesso ai servizi finanziari.

In coerenza con le indicazioni della Commissione europea, il Ministero della salute del precedente Governo ha presentato il Piano oncologico nazionale 2023-2027, elaborato da un apposito Tavolo di lavoro interistituzionale – che ha visto il coinvolgimento dei principali *stakeholder* del campo

oncologico e delle cure primarie, nonché un'ampia rappresentanza di Associazioni di pazienti e cittadini – come documento di pianificazione e indirizzo per la prevenzione e il contrasto del cancro, sul quale lo scorso 26 gennaio è stata sancita l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

Tale documento detta gli indirizzi per la prevenzione, la cura e l'assistenza ai malati di cancro con rinnovata attenzione ai percorsi assistenziali grazie a « un approccio globale e intersettoriale, con una maggiore integrazione tra prevenzione, diagnosi precoce e presa in carico » e con il grande obiettivo della riduzione fino all'eliminazione delle disuguaglianze nell'accesso agli interventi di prevenzione e cura.

Fa presente che tra gli aspetti sui quali il Piano oncologico nazionale si focalizza figurano: il potenziamento della prevenzione; la garanzia di percorsi di cura chiari ed omogenei; la promozione della digitalizzazione sanitaria; la prestazione di un'assistenza sempre più domiciliare e integrata con l'ospedale e i servizi territoriali; la promozione della formazione degli operatori sanitari e di campagne comunicative e informative per i cittadini; la prestazione di un supporto nutrizionale e psicologico ai pazienti oncologici; l'ampliamento delle fasce di età per gli *screening*; il potenziamento delle cure palliative; l'incremento delle coperture vaccinali.

Affinché gli ambiziosi propositi contenuti nel Piano nazionale possano trasformarsi in azioni concrete, sarà necessario provvedere allo stanziamento di adeguate coperture finanziarie, a tale riguardo tenendo presente che, come ho già ricordato, per dare seguito agli obiettivi fissati dal Piano europeo al nostro esame, i singoli Stati membri possono contare anche su una serie di iniziative e finanziamenti messi a disposizione da Bruxelles per complessivi 4 miliardi di euro.

Al riguardo, ricorda che, come la XII Commissione ha avuto modo di rilevare nel parere espresso sul decreto-legge cosiddetto Milleproroghe, quest'ultimo prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della salute, del Fondo per l'im-

plementazione del Piano oncologico nazionale 2023-2027, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027. Con decreto del Ministro della salute andranno individuati i criteri e le modalità di riparto tra le regioni e le province autonome del Fondo, che in base alle specifiche esigenze regionali andrà destinato al raggiungimento della piena operatività delle reti oncologiche regionali, al potenziamento dell'assistenza domiciliare integrata con l'ospedale ed i servizi territoriali, nonché ad attività di formazione degli operatori sanitari e di monitoraggio delle azioni poste in essere.

In considerazione della rilevanza dei contenuti del documento all'esame della XII Commissione, si dichiara certo del fatto che la Commissione, come già accaduto in numerose occasioni precedenti, saprà svolgere un buon lavoro, con il contributo di tutti i suoi componenti, in modo trasversale tra tutti i gruppi parlamentari.

Rinvia, quindi, alla prossima seduta il seguito dell'esame del provvedimento, con l'apertura della discussione.

**La seduta termina alle 15.15.**

ALLEGATO

**DL 2/2023: Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale. C. 908 Governo, approvato dal Senato.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,  
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 908 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale;  
considerati, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), e l'articolo 6, comma 1, capoverso 1-*bis*.1, in materia di sanzioni interdittive, misure cautelati e sequestro, nella parte in cui prevedono che l'eventuale

prosecuzione dell'attività degli impianti di interesse strategico nazionale sia subordinata all'effettuazione del bilanciamento tra le esigenze connesse alla continuità dell'attività produttiva e alla salvaguardia dell'occupazione, da un lato, e quelle connesse alla tutela della sicurezza sul lavoro, della salute, dell'ambiente, dall'altro,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## INDICE GENERALE

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio febbraio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale. C. 908 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione X) ( <i>Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni</i> ) .....	3
Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 889 Governo (Parere alla Commissione VI) ( <i>Esame e conclusione – Parere con osservazione</i> ) .....	4

### COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	5
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (III e VI)

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, <i>b)</i> Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 859, approvato in un Testo unificato dal Senato, e C. 567 Quartapelle Procopio ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	6
--	---

### COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Testo unificato C. 217 Maccanti e C. 648 Mollicone ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	12
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	16
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	20
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta di riformulazione dei relatori</i> ) .....	22

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 2/2023: Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale. C. 908 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	23
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	40

## SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione .....	27
Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva. C. 715 cost. Iannone, approvata, in prima deliberazione, dal Senato, C. 212 cost. Berruto, C. 337 cost. Prisco e C. 423 cost. Grippo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	27
Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura. C. 88 Magi, C. 115 Madia, C. 424 Grippo e C. 769 Zanella ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	31
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Doc. XXII n. 11 Battilocchio e Doc. XII n. 14 Zaratti ( <i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento del Doc. XXII n. 16 De Maria e del Doc. XXII n. 20 Lupi – Adozione del testo base</i> ) .....	38
ALLEGATO 2 ( <i>Testo unificato adottato come testo base</i> ) .....	42
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. C. 665 Francesco Silvestri, C. 879 Zaratti e C. 880 Morassut ( <i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	39

**II Giustizia**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	46
---	----

## SEDE CONSULTIVA:

DL 2/2023: Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale. C. 908, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	46
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	51

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea « EPPO ». Atto n. 22 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	50
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere</i> ) .....	52

**III Affari esteri e comunitari**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di individuazione, per l'anno 2023, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici. Atto n. 23 ( <i>Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	53
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	59

## SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione .....	55
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972. C. 849 Formentini e C. 903 Quartapelle Procopio ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del Regolamento, e conclusione</i> ) .....	55

## INTERROGAZIONI:

5-00308 Marocco: Sulla tutela dei minori e delle donne in Pakistan .....	57
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	60

5-00385 Quartapelle Procopio: Sui rapporti tra Italia ed Etiopia, con particolare relazione alla questione del Tigray .....	57
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	62
5-00352 Quartapelle Procopio: Sulle trattative relative alla terza sede del Tribunale unificato dei brevetti .....	58
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	58

#### IV Difesa

##### AUDIZIONI:

Audizione del Capo di Stato Maggiore della Marina militare, Amm. Enrico Credendino (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione) .....	64
---	----

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 2/2023: Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale. C. 908 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	65
--	----

#### VI Finanze

##### SEDE REFERENTE:

DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 889 Governo (Esame e rinvio) .....	67
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	73
---	----

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 2/2023: Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale. C. 908 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	73
--	----

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 107 Centemero, recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle <i>start-up</i> e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti	
Audizione informale di rappresentanti di Alleanza delle cooperative italiane .....	75
Audizione informale di rappresentanti di Confartigianato, Casartigiani e CNA .....	75

#### VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 2/2023: Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale. C. 908 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	76
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) .....	81

##### INTERROGAZIONI:

5-00301 Toni Ricciardi: Interventi di messa in sicurezza della strada statale 691 « Fondo Valle Sele », con particolare riguardo alla recente frana che ha interessato un suo viadotto ...	79
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	82
5-00358 Curti: Stato dei lavori e messa in sicurezza del tratto marchigiano dell'autostrada A14	
5-00403 Battistoni: Stato dei lavori e messa in sicurezza del tratto marchigiano dell'autostrada A14 .....	79
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	83

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013. COM/2021/812 final e Allegati.

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013. COM(2022)384 final e Allegati ( <i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i> ) .....	84
ALLEGATO 1 ( <i>Documento finale approvato</i> ) .....	86
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta alternativa di documento finale del gruppo MoVimento 5 Stelle</i> ) .....	90

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## SEDE REFERENTE:

DL 2/2023: Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale. C. 908 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	92
--	----

**XI Lavoro pubblico e privato**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 2/2023: Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale. C. 908 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	95
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	100

**XII Affari sociali**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	101
---	-----

## SEDE CONSULTIVA:

DL 2/2023: Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale. C. 908 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	101
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	107

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio « Piano europeo di lotta contro il cancro ». COM (2021) 44 final ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	103
--	-----

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S. p. A.*



\*19SMC0025151\*